Regione Toscana

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 46

mercoledì, 18 novembre 2026 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario **2**

SUPPLEMENTI **9**

SEZIONE I **10**

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti 11

DECRETO 9 novembre 2026, n. 249

Accordo di Programma fra Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme finalizzato al consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente, approvato con DPGR n. 45 del 21 marzo 2025, integrato dall'addendum il cui schema è stato approvato con DGR n. 1145 del 21 settembre 2026. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 16 novembre 2026. 11

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni 14

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1367

Aggiornamento dei canoni per l'utilizzo della risorsa idrica del demanio idrico al tasso di inflazione programmata (TIP) per l'annualità 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80. 14

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1371

Adesione della Regione Toscana al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform (EGP) di cui al Protocollo MASEIAIA Italia per l'implementazione dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni ambientali. Presa d'atto dell'informativa sulla piattaforma regionale ERA e approvazione del modulo di adesione. 17

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1373

AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) NELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA, GROSSETO, LUCCA, LIVORNO, MASSA CARRARA E PISA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA L. 157/92 E DELL'ARTICOLO 37 QUATER DELLA L.R. 3/1994. 28

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1378
Attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Secondo lotto dellintervento denominato "SR 222 - realizzazione variante in località Grassina - 2° lotto - tratto Capannuccia - Le Mortinete" - assegnazione alla Città Metropolitana di Firenze del finanziamento regionale. 34

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1382
PR FSE+ 2021-2027 Attività 3.h.4 - D.G.R. n. 122/2024 di approvazione degli elementi essenziali Avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia - Rimodulazione dotazione finanziaria tra avvisi e proroga scadenza. 41

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1387
Bando per il sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025 e ss.mm.ii. Approvazione criteri e modalità del bando. 46

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1388
Approvazione schema di accordo per il "Contributo straordinario alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo" in attuazione della Legge Regionale n.12 del 2026 art. 69. 57

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1391
PR FESR 2021/2027- Azione 1.3.2 Sub Azione 1.3.2.1 " Sostegno alle PMI-Investimenti produttivi"- sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e dei costi della garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118 della BEI- 2026"(Bando BEI 2026) - rimodulazione dotazione finanziaria assegnabile. 72

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1396
Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia - InAut. Approvazione documento e prenotazione risorse FNA 2025-2027. 75

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1401
Servizio civile regionale. Indirizzi per la piena partecipazione delle persone con disabilità e per l'applicazione dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 87

DELIBERAZIONE 9 novembre 2026, n. 1402
Approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028. 92

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti 116

Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane . . . . . .

DECRETO 6 novembre 2026, n. 24698 - certificato il 11 novembre 2026
Procedura comparativa per progressioni dall'area degli Operatori esperti all'area degli Istruttori, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 13 posti della macro area professionale Giuridico - amministrativa / economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto dirigenziale n. 26985 del 18 dicembre 2025 - Approvazione graduatoria finale. 116

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile . . . . . .

DECRETO 9 novembre 2026, n. 24830 - certificato il 12 novembre 2026
Accordo di Programma fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015. D.G.R. n. 1048/2015. Versamento risorse in Contabilità Speciale n. 6010 a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per l'attuazione degli interventi. 122

Direzione Valutazioni Ambientali e Autorita' di Audit - Settore VIA . . . . . .

DECRETO 12 novembre 2026, n. 24949 - certificato il 12 novembre 2026
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa al Progetto di fattibilità tecnico economica "Adeguamento argini tratti critici Arno Pisa Varie località - stralcio" nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Proponente: Settore Genio civile Valdarno inferiore. Provvedimento conclusivo. 127

DECRETO 12 novembre 2026, n. 24974 - certificato il 13 novembre 2026
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Santa Croce sull'Arno", della potenza di 10.347,48 kWp e localizzato nel Comune di Santa Croce sullArno (PI) e Castelfranco di Sotto (PI). Proponente: Corbezzolo S.r.l. Provvedimento conclusivo. 143

DECRETO 12 novembre 2026, n. 25029 - certificato il 13 novembre 2026 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario S.S. 3-bis "Tiberina" tra Pieve Santo Stefano nord e Canili, Lotto 2, dal km 8+185 fino a confine regionale (km 12+000), nel Comune di Pieve S. Stefano (AR). Provvedimento conclusivo. . . . 165

DECRETO 13 novembre 2026, n. 25071 - certificato il 13 novembre 2026 Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 48 della l.r. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa allesistente attività di allevamento intensivo di avicoli, nello stabilimento ubicato in località Bassa della Croce, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Società Agricola Avicola Ovobettini Srl. Provvedimento conclusivo. . . . 187

ALTRI ENTI . . . 200

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE - VI STRALCIO FUNZIONALE P.S. 6 PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. - RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO - AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 68, COMMI 4-BIS E 4-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DELLE FASCE FLUVIALI E DELLE ZONE A RISCHIO DI ESONDAZIONE DEI FIUMI PAGLIA, CHIANI ED AFFLUENTI - COMUNI DI CHIANCIANO TERME, CHIUSI, CETONA, SARTEANO, ABBADIA SAN SALVATORE, RADICOFANI, PIANCASTAGNAIO, SAN CASCIANO DEI BAGNI (REGIONE TOSCANA) - COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, FABRO, MONTELEONE D'ORVIETO, MONTEGABBIONE, FICULLE, PARRANO, SAN VENANZO, ORVIETO, CASTEL VISCARDO, ALLERONA (REGIONE UMBRIA) - COMUNI DI ACQUAPENDENTE, PROCENO (REGIONE LAZIO). . . . 200

SEZIONE II . . . **201**

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi . . . 202

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA . . .

Realizzazione di una intersezione a rotatoria presso il bivio sulla S.P. 73 bis Senese Aretina alla progr. km 67+700 e la S.P. 105 di Ampugnano nel Comune di Sovicille (SI). Avviso di indizione conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 per l'approvazione del PFTE con effetti di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dellart. 38 del D.Lgs. 36/2023. . . . 202

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze) . . . . . .

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un rifugio per chirotteri da eseguirsi nell'Area umida (EN1) - Stagni di Focognano ZSC/ZPS "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" (IT5140011) con contestuale Variante al Piano Operativo. Adozione ai sensi dell'art. 34 L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. 203

COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo) . . . . . .

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO IN VIA POGGIO AL VENTO, FRAZIONE MASSA DEI SABBIONI, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA IN ZONA FTD1 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART.111 della L.R. 65/2014. 204

APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. 15 DI MONTEGONZI, Km 0+750- LOC. CAMENATA- COMUNE DI CAVRIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR n. 327/2001 REDATTO A CURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO, CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEL DPR n. 327/2001- ADOTTATA CON DEL.C.C. N. 18 del 30/07/2026. 205

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena) . . . . . .

APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ART. 19 L.R. N. 65/2014 EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA CAVINE E VALLIDI PROPRIETA' SANTONI DI G. & S. SANTONI SRL. 206

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo) . . . . . .

PMMAA CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PA N. 211 Proponente: C.A., L.S., M.E. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E DEFINITIVA APPROVAZIONE. 207

COMUNE DI GROSSETO . . . . . .

"Adozione Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento al Piano Regionale Cave e Adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica ai sensi della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014 - secondo le procedure di cui all'art. 32 della LRT 65/2014". 208

COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze) . . . . . .

AVVISO DI ADOZIONE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO E AMBIENTALE (PAPMAA) SOVRACOMUNALE PRESENTATO DALLA "FATTORIA I COLLAZZI SOCIETÀ AGRICOLA S.S". CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA - ADOZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 209

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena) . . . . . .

AVVISO DI DEPOSITO PIANO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO - SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO - CLASSIFICAZIONE D'UFFICIO SCIA 123/2026. 210

AVVISO DI DEPOSITO PIANO OPERATIVO - VARIANTE SEMPLIFICATA - MODIFICA DELLE DESTINAZIONI DUSO DI DUE ALBERGHI IN SITI IN S.ALBINO. 211

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo) . . . . . .

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014. 212

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R.65/2014. 213

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 6 AL PIANO OPERATIVO VIGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO DIREZIONALE IN VIA G. NATTA (AT1.02)" - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 65/2014. 214

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 6 AL PIANO OPERATIVO VIGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO DIREZIONALE IN VIA G. NATTA (AT1.02)" - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 65/2014. 215

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa) . . . . . .

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 65/2014 "VARIANTI MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SOCIETÀ COSTRUZIONI NOVICROM S.R.L. IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ CN IMMOBILIARE S.R.L. - APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014. 216

VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "SUMMER FIELD" COMPARTO 1 DI TIPO C1 (GIÀ COMPARTO 2 DI TIPO C2) UTOE 1B6 SANTA LUCIA E CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014. . . . 217
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa) . . . .
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON CONTESTUALE PIANO DI RECUPERO, AI SENSI DELL'ART. 107 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 E SMI, COMPARTO 19 SUB 19/B DEL SISTEMA AMBIENTALE, LOC. GHEZZANO - PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI C.C. DEL 23/07/2026 N. 59 - APPROVAZIONE. . . . 218
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa) . . . .
Variante semplificata n. 13 al Regolamento Urbanistico per modifica della destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata l'attuale sede provvisoria del Liceo G. Marconi. Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni ed efficacia della Variante n. 13 ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge Regionale n. 65/2014. . . . 219
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo) . . . .
APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2015 N. 65, AL PIANO DI RECUPERO RELATIVO ALLA SOTTOZONA BC_PIA_01 IN LOCALITÀ PIANTRAVIGNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20 DEL 26.03.2008 (BURT N.19 DEL 07.05.2008). . . . 220
COMUNE DI VINCI (Firenze) . . . .
18^ Variante al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S. vigente, al PSI approvato ed al P.O. adottato, ai sensi degli articoli 32, 231 e 252 ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, proposta da Industrie Bitossi s.p.a. - presa d'atto mancata presentazione osservazioni. . . . 221

AVVISI DI RETTIFICA 222
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa) . . . .
AVVISO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T. 65/2014 e SS.MM.II. - PIANO ATTUATIVO IN ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop5, UBICATO IN FRAZ. PERIGNANO - VIA SICILIA. Pubblicato sul BURT Parte II n. 44 del 4.11.2026. . . . 223

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 265 al B.U. n. 46 del 18/11/2026

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

REGIONE TOSCANA

DELIBERAZIONE del 9 novembre 2026, n. 1374

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - DCM 05/12/2023 - OCDPC 1202/2026 - DGR 1024/2026. Prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dell'ottobre e del novembre 2023. Ulteriore rimodulazione dei Piani stralcio, aggiornamento delle disposizioni attuative relative agli interventi di tipo d) e aggiornamento di alcuni Settori regionali di riferimento.

DELIBERAZIONE del 9 novembre 2026, n. 1383

Delibera n. 988/19 ss.mm.ii avente per oggetto "Approvazione del Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002". Ulteriore Modifica.

SEZIONE I

REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° **249** del **09 novembre 2026**

Oggetto:

Accordo di Programma fra Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme finalizzato al consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente, approvato con DPGR n. 45 del 21 marzo 2025, integrato dall'addendum il cui schema è stato approvato con DGR n. 1145 del 21 settembre 2026. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 16 novembre 2026.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma fra Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme finalizzato al consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2025, integrato dall'addendum il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1145 del 21 settembre 2026, sottoscritto da Regione Toscana in data 23 settembre 2026;

Visto in particolare l'art. 8 del suddetto addendum, che istituisce un Collegio di Vigilanza che vigila sull'attuazione dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato), che lo presiede;

Preso atto che per il giorno 16 novembre 2026 è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di programma sopracitato e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3 e 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura Leonardo Marras, delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma suddetto, convocata per il giorno 16 novembre 2026;

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di impedimento dell'Assessore Marras, delegare a presiedere la seduta del suddetto Collegio di Vigilanza la Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Interventi infrastrutturali a supporto dello Sviluppo economico regionale, Società partecipate, Zona Logistica Semplificata" della Direzione "Attività produttive";

DECRETA

- l'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma fra Regione Toscana e Comune di Chianciano Terme finalizzato al consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2025, integrato dall'addendum il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1145 del 21 settembre 2026, sottoscritto da Regione Toscana in data 23 settembre 2026, convocata per il giorno 16 novembre 2026;

- in caso di impedimento dell'Assessore Leonardo Marras, la Dott.ssa Giuseppina De Lorenzo, dirigente responsabile del Settore "Interventi infrastrutturali a supporto dello Sviluppo economico regionale, Società partecipate, Zona Logistica Semplificata" della Direzione "Attività produttive", è delegata a presiedere la sopracitata seduta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 2)*

Delibera *N 1367* *del 09/11/2026*

Proponente
EUGENIO GIANI
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Alessio FERRACANI*
Direttore *Paolo GIACOMELLI*
Oggetto:
Aggiornamento dei canoni per l'utilizzo della risorsa idrica del demanio idrico al tasso di inflazione programmata (TIP) per l'annualità 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) che al comma 2 dell'articolo 6 prevede che la Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica;

VISTO il D.P.G.R. del 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015";

VISTO quanto previsto dall'articolo n. 18 comma 5 del D.P.G.R. 61/R/2016 in merito alla rivalutazione annuale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2026 n. 12 e la correlata Delibera della Giunta Regionale 1025 del 10 agosto 2026, che hanno previsto una rideterminazione in aumento dei canoni sulle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015,n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa edegli abitati costieri) e degli indennizzi di cui all'articolo 1, c 6, della legge regionale 11novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) corrispondente all'importo dell'ammontare dell'imposta abrogata e che, pertanto, per tali canoni ed indennizzi non sarà deliberato l'adeguamento sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO il Documento programmatico di finanza pubblica in cui, nella tavola del quadro macroeconomico, è stata prevista una variazione percentuale per il 2026 pari al 2,8%;

RITENUTO pertanto di applicare ai fini dell'aggiornamento annuale dei canoni di concessione per l'utilizzo della risorsa idrica per l'annualità 2026, il tasso di inflazione programmato del 2,8%;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che per l'annualità 2026 l'aggiornamento dei canoni di concessione per l'utilizzo della risorsa idrica sia fatto al tasso di inflazione programmato del 2,8%.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Alessio Ferracani

Il Direttore
Paolo Giacomelli

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 6)*

Delibera *N 1371* *del 09/11/2026*

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Carla CHIODINI*
Direttore *Carla CHIODINI*
Oggetto:
Adesione della Regione Toscana al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform (EGP) di cui al Protocollo MASE–IAIA Italia per l'implementazione dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni ambientali. Presa d'atto dell'informativa sulla piattaforma regionale ERA e approvazione del modulo di adesione.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Informativa alla Giunta regionale
B	Si	Protocollo MASE-IAIA
C	Si	Modulo di adesione EGP

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

Allegati n. 3

A *Informativa alla Giunta regionale*
1bdf85ea0a7aa47d2639edcf69c0d001c13869811653ab26120a273de3476133

B *Protocollo MASE-IAIA*
e5063fe1dd24012362fc6d122da68f004b4ad06d605f9dcc675ab5ed6d2a8c1d

C *Modulo di adesione EGP*
8d252efe573b277eb812afcf2f8b4329c01e527f4801e8c393fc1518f1c5b1a6

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, e in particolare il principio di sorveglianza umana di cui all'articolo 14;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare la Parte seconda relativa alle procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

la legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e in particolare l'articolo 14 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti;

la l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

la l.r. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in particolare l'articolo 55 ter, che prevede la Piattaforma Unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;

il d.p.g.r. 32/R/2017 e la d.g.r. 201/2025, che disciplinano la Piattaforma Unica;

la l.r. 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009), in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera d bis) che impegna la Regione a promuovere soluzioni digitali interoperabili, sicure e sostenibili, fondate sull'adozione di standard aperti e sull'autonomia tecnologica del sistema regionale;

la l.r. 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024), in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c) che orienta l'azione regionale a favorire la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione per lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale basati su un approccio antropocentrico;

VISTI altresì

il Programma di Governo della XII legislatura approvato con risoluzione di Consiglio Regionale n. 1 del 19 novembre 2025 che prevede tra gli indirizzi per la legislatura l'utilizzo interno a Regione Toscana delle tecnologie della IA generativa;

il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026 approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025 e la successiva Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026 approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2026, che tra le proprie priorità prevede la semplificazione amministrativa e burocratica;

la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Direzione generale valutazioni ambientali prot. 2026.0162435 del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo regionale n. 0619394 del 30 luglio 2026, con la quale è stato trasmesso il Protocollo sottoscritto tra il MASE e IAIA Italia (Sezione italiana dell'*International Association for Impact Assessment*) "Implementazione dell'intelligenza artificiale nella valutazione di impatto ambientale" e le regioni e le province autonome sono state invitate ad aderire, indicando uno o più livelli di partecipazione e designando i referenti istituzionali e tecnici, al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform (EGP), sistema in corso di co-progettazione nell'ambito del progetto internazionale IAIA25 "*Impact Assessment in the Age of Artificial Intelligence*", finalizzato a rendere disponibili alle autorità competenti e ai proponenti quadri conoscitivi territoriali standardizzati e strumenti di valutazione degli impatti ambientali basati sull'impiego presidiato dell'intelligenza artificiale;

CONSIDERATO che

presso la Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit è stata sviluppata internamente, con componenti software *open source*, la piattaforma ERA, rivolta sia ai proponenti esterni sia agli uffici istruttori, oggi allo stadio di prototipo funzionante e destinata a operare a regime sull'infrastruttura informatica regionale con un modello linguistico dedicato e a essere integrata nella Piattaforma Unica di cui all'articolo 55 ter della l.r. 65/2014, in raccordo con la Direzione Urbanistica e Sostenibilità e con la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione;

la Regione Toscana partecipa, quale regione capofila insieme a Campania e Piemonte, al tavolo tecnico promosso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni ambientali, nell'ambito del quale è in corso, tra l'altro, la caratterizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell'analisi degli impatti in ambiente GIS;

il Protocollo articola il progetto in cinque fasi, da A1 ad A5, e non comporta flussi finanziari tra le parti; secondo quanto indicato nella nota ministeriale, l'iniziativa nazionale si inserisce nel più ampio processo globale di sviluppo della Environmental Governance Platform, nel quale l'Italia svolgerà il ruolo di coordinamento di un Tavolo interistituzionale internazionale che vede al momento la partecipazione di venticinque Paesi; il modulo di adesione prevede tre livelli di partecipazione, dei quali il terzo comprende l'intero percorso, inclusa la partecipazione al tavolo interistituzionale internazionale;

la partecipazione al percorso è assicurata con le risorse umane e strumentali disponibili e non comporta oneri a carico del bilancio regionale; gli eventuali fabbisogni per il completamento della piattaforma saranno definiti nella successiva programmazione regionale attuativa del Programma di Governo della XII legislatura, che ne individua le fonti di copertura nei fondi regionali, nel PR FESR 2021–2027 e nelle risorse per la transizione digitale della pubblica amministrazione;

RITENUTO che l'adesione a tutti i livelli di partecipazione previsti dal modulo, e in particolare al livello 3, sia coerente con il ruolo già riconosciuto alla Regione Toscana in sede nazionale, in quanto il livello 3 è l'unico che consente contestualmente di concorrere alla definizione degli standard metodologici nazionali, di sperimentare il modello su procedimenti reali del territorio regionale e di partecipare al confronto internazionale;

RITENUTO altresì che la partecipazione al confronto internazionale consenta di valorizzare le soluzioni sviluppate dall'amministrazione regionale e di favorire lo scambio di esperienze e metodologie con altre amministrazioni;

RITENUTO infine di individuare quali casi pilota gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermoelettrici, in quanto rappresentano una quota rilevante delle istanze esaminate dalla Direzione, sono oggetto delle attività di caratterizzazione in corso nell'ambito del tavolo tecnico nazionale e, per la geotermia, presentano specificità proprie del territorio toscano;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI infine

gli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto, recanti rispettivamente l'informativa sulla piattaforma ERA e sull'adesione al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform, il Protocollo MASE–IAIA Italia e il modulo di manifestazione di interesse e adesione al medesimo percorso;

il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 29/10/2026;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto dell'informativa di cui all'allegato A e del Protocollo "Implementazione dell'intelligenza artificiale nella valutazione di impatto ambientale", sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e IAIA Italia, di cui all'allegato B;

2) di approvare il modulo di manifestazione di interesse e adesione al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform di cui all'allegato C, con adesione ai livelli 1, 2 e 3 di partecipazione, e di individuare quali casi pilota gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermoelettrici;

3) di dare mandato alla Direttrice della Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit di sottoscrivere il modulo di cui all'allegato C e di trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando il raccordo con il tavolo tecnico nazionale sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni ambientali di cui in premessa;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Direttrice
CARLA CHIODINI

INFORMATIVA ALLA GIUNTA REGIONALE

L'intelligenza artificiale a supporto delle valutazioni ambientali

1. Quadro programmatico

Il Programma di Governo della XII legislatura prevede tra gli indirizzi per la legislatura l'utilizzo interno a Regione Toscana delle tecnologie della IA generativa. Il progetto assume quale riferimento il modello ERA (Elaborazione Report Ambientale), elaborato presso la Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit, e si colloca nell'ambito della Piattaforma Unica di cui all'articolo 55 ter della l.r. 65/2014, disciplinata dal regolamento emanato con d.p.g.r. 32/R/2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 201/2025 e già operativa e in uso da parte della Regione Toscana.

L'impostazione adottata prevede un'unica piattaforma regionale con un nucleo comune e moduli verticali applicabili – in un primo momento – alla valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione di incidenza (VIncA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui la VIA costituisce il primo modulo sviluppato. ERA ne costituisce il motore condiviso, con funzioni di analisi del corpus normativo di riferimento, interrogazione delle banche dati territoriali, verifica di completezza degli elaborati, tracciabilità delle elaborazioni e restituzione di un quadro conoscitivo modellato sul territorio. L'impostazione a nucleo condiviso con moduli verticali progressivi consente di realizzare un'unica piattaforma regionale in luogo di una pluralità di soluzioni separate, con conseguente riuso e uniformità delle componenti comuni e riduzione dei costi di sviluppo e manutenzione.

2. La piattaforma ERA

2.1 Funzioni

La piattaforma è rivolta sia ai soggetti esterni – società di progettazione, professionisti, operatori economici e cittadini – sia agli uffici istruttori, ai quali è destinato un modulo di verifica della documentazione attualmente in corso di sviluppo. A partire dalla localizzazione cartografica dell'intervento, il sistema interroga le banche dati ufficiali e il corpus normativo di riferimento, restituendo l'elenco dei vincoli presenti nell'area interessata e una bozza del quadro conoscitivo utile alla predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) o di altra documentazione necessaria ai fini della presentazione di una specifica istanza. L'analisi dei contenuti normativi è condotta con tecnologia RAG (*Retrieval Augmented Generation*) su un corpus documentale gestito dagli uffici istruttori – disposizioni statali e regionali, linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), piani paesaggistici – mentre l'individuazione dei vincoli avviene mediante interrogazione spaziale delle banche dati regionali (in particolare i servizi WFS di Geoscopio e del Geoportale della Piattaforma Unica), nazionali ed europee. Come per il corpus normativo, anche le banche dati possono essere gestite dagli uffici istruttori così da aumentare la qualità del quadro conoscitivo generato dal modello di intelligenza artificiale (IA).

La disponibilità, fin dalle fasi preliminari, di un quadro conoscitivo completo dei vincoli consente di orientare e, ove necessario, adeguare le scelte progettuali prima della presentazione dell'istanza. Ciò va nella direzione di favorire una maggiore completezza e accuratezza della documentazione presentata da parte degli utenti esterni, riducendo la necessità di successive integrazioni e contribuendo, di conseguenza, a rendere più efficiente l'intero processo valutativo.

2.2 Risultati attesi

La durata di una procedura di valutazione di impatto ambientale è molto variabile e si attesta di norma tra i tre e i dodici mesi, a seconda della natura e della complessità del procedimento. L'attività istruttoria comporta di norma la necessità di effettuare un confronto manuale tra elaborati progettuali, disposizioni

normative e dati ambientali distribuiti in banche dati non integrate e provenienti da fonti eterogenee e spesso frammentate; l'incompletezza degli studi presentati determina ripetute richieste di integrazione documentale che si traducono in un allungamento dei tempi del procedimento.

Secondo le valutazioni della Direzione, l'impiego della piattaforma potrà ridurre in misura significativa la durata delle istruttorie, con una contrazione del numero delle richieste di integrazione documentale e soprattutto una maggiore qualità degli elaborati, che si traduce in maggiore completezza nella valutazione dei piani e dei progetti. A ciò si aggiunge un beneficio in termini di uniformità procedimentale: l'impiego di un medesimo corpus normativo e di banche dati omogenee riduce le differenze di valutazione tra uffici e rende più agevole la motivazione dei provvedimenti. Inoltre, le risorse tecniche liberate dalle verifiche di natura ricognitiva potranno essere destinate prevalentemente alla parte valutativa, per l'analisi degli impatti, e al monitoraggio post operam.

2.3 Impostazione tecnologica e garanzie

La piattaforma è stata realizzata per scelta con componenti software *open source*, senza costi di licenza per tali componenti e riducendo al minimo i vincoli di dipendenza da fornitori esterni. L'architettura è indipendente dal modello linguistico impiegato: il prototipo si avvale attualmente di un modello commerciale accessibile da remoto, sostituibile con altri modelli senza modifiche sostanziali all'architettura. L'obiettivo è l'esecuzione, a regime, di un modello linguistico dedicato (LLM, *large language model*) su infrastruttura regionale (*on premise*), a garanzia del pieno controllo regionale sui dati elaborati dal modello. Gli elaborati prodotti hanno natura di bozza orientativa e forniscono all'utente esterno una base per la predisposizione della documentazione da presentare alle amministrazioni. Essi non hanno pertanto alcun valore provvedimentale e non sostituiscono né vincolano in alcun modo il giudizio tecnico-professionale di chi li utilizza né le valutazioni e le determinazioni istituzionali di competenza, che restano integralmente in capo agli organi titolari del procedimento secondo il principio di sorveglianza umana di cui al reg. (UE) 2024/1689. Tale impostazione è coerente con l'articolo 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti.

L'impostazione è inoltre coerente con l'articolo 8, comma 1, lettera d bis), della l.r. 57/2024, che impegna la Regione all'adozione di standard aperti e va in direzione di una autonomia tecnologica del sistema regionale.

2.4 Stato di avanzamento

Il sistema è attualmente allo stadio di prototipo funzionante; l'architettura, il motore di analisi IA e l'integrazione con le banche dati regionali sono operativi. Il prototipo opera attualmente in un ambiente di sviluppo esterno all'infrastruttura informatica regionale, in attesa del trasferimento su quest'ultima. Lo sviluppo è condotto dalla Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit, in raccordo con la Direzione Urbanistica e Sostenibilità per l'integrazione nella Piattaforma Unica e con la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione per il trasferimento sull'infrastruttura regionale; è stato inoltre avviato un primo confronto con l'Ordine dei geologi della Toscana (si veda il paragrafo 4) per impostare la fase di testing.

La piattaforma è stata inoltre selezionata dalla giuria del Premio PA e Futuro 2026 tra i progetti innovativi finalisti per la pubblica amministrazione ed è già stata presentata in sede istituzionale il 18 marzo 2026, presso la Sala Auditorium del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in occasione del tavolo tecnico della Direzione generale valutazioni ambientali con le regioni e le province autonome su VAS, VIA e intelligenza artificiale, nella sessione dedicata alle iniziative regionali, nonché in successivi incontri nell'ambito del medesimo tavolo tecnico.

3. Dimensione nazionale e internazionale

Da maggio 2025 la Regione Toscana partecipa, quale regione capofila insieme a Campania e Piemonte, al tavolo tecnico promosso dal MASE sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni ambientali. In particolare, la Regione ha contribuito alla definizione di un decalogo sui valori e principi guida sull'utilizzo dell'IA nelle valutazioni ambientali, condiviso tra il MASE e le regioni nel maggio 2026, e partecipa alla ricognizione nazionale dei quadri conoscitivi geografici al fine di favorire l'accessibilità dei dati georiferiti da parte dei sistemi di IA. Da agosto 2026 la Regione partecipa inoltre, con le altre regioni capofila, alla caratterizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici) ai fini dell'analisi degli impatti in ambiente GIS mediante strumenti di IA. La partecipazione al tavolo consente inoltre di concorrere alla definizione degli standard nazionali di interoperabilità, alla ricognizione delle banche dati nazionali ed europee e dei quadri conoscitivi geografici; il tavolo prevede inoltre specifiche sessioni dedicate agli strumenti di supporto alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione degli impatti generati dalle principali categorie progettuali ricomprese nella normativa di VIA.

Il Protocollo MASE–IAIA Italia, di cui all'allegato B, colloca l'iniziativa nazionale in un percorso internazionale nel quale, come indicato nella nota ministeriale di trasmissione, l'Italia svolgerà il ruolo di coordinamento di un Tavolo interistituzionale internazionale che vede al momento la partecipazione di venticinque Paesi; le attività del Tavolo sono coordinate da IAIA Italia (Sezione italiana dell'*International Association for Impact Assessment*). Il percorso, condotto da IAIA Italia d'intesa con il MASE, è volto alla progettazione della Environmental Governance Platform (EGP), sistema in corso di co-progettazione nell'ambito del progetto internazionale IAIA25 "*Impact Assessment in the Age of Artificial Intelligence*", finalizzato a rendere disponibili alle autorità competenti e ai proponenti quadri conoscitivi territoriali standardizzati e strumenti di misurazione e valutazione degli impatti ambientali basati sull'impiego presidiato dell'intelligenza artificiale, a supporto dei procedimenti di VIA e VAS e della verifica del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo il modello "Permitting 5.0". Il Protocollo articola il progetto in cinque fasi, dalla condivisione del modello metodologico alla gestione operativa del sistema, ed esclude flussi finanziari tra le parti. Il modulo ministeriale di adesione (allegato C) prevede tre livelli di partecipazione, corrispondenti a un diverso perimetro di fasi: la Regione Toscana intende aderire a tutti e tre i livelli e in particolare al livello 3, comprendente l'intero percorso, inclusa la partecipazione al tavolo interistituzionale internazionale di co-progettazione e convalida del modello. L'adesione al livello più avanzato ricomprende l'intero perimetro di fasi dei livelli 1 e 2 e attiene alla proiezione internazionale della Regione Toscana: tale opzione consente contestualmente di concorrere alla definizione degli standard metodologici nazionali, di sperimentare il modello su procedimenti reali del territorio regionale e di partecipare al confronto internazionale, in coerenza con il ruolo di capofila già riconosciuto alla Regione in sede nazionale.

L'adesione al livello 2 comporta, secondo il modulo ministeriale, l'implementazione territoriale del modello e l'individuazione delle tipologie progettuali sulle quali condurre la sperimentazione. A tal fine la Regione Toscana propone la piattaforma ERA quale ambiente operativo per la sperimentazione e la calibrazione del modello nell'ambito del percorso di cui al Protocollo MASE–IAIA Italia. La titolarità della piattaforma permane in ogni caso in capo alla Regione Toscana e la sua messa a disposizione ha per oggetto esclusivamente la validazione su procedimenti effettivi, non comportando alcuna cessione del sistema né la sua adozione quale piattaforma nazionale. Tra le tipologie progettuali indicate dal modulo ministeriale la Regione propone quali casi pilota gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermoelettrici. La geotermia è un ambito nel quale la Toscana presenta specificità difficilmente replicabili altrove e nel quale la componente geologica dell'istruttoria è preponderante, circostanza che consente di valorizzare anche la collaborazione avviata con l'Ordine dei geologi della Toscana. L'inclusione degli impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici, che rappresentano una quota rilevante delle istanze esaminate dalla Direzione, assicura inoltre la coerenza con le attività di caratterizzazione in corso nell'ambito del tavolo

tecnico nazionale.

Le scelte relative ai livelli di partecipazione, alle tipologie progettuali proposte quali casi pilota e alla designazione dei referenti sono formalizzate nel modulo di manifestazione di interesse e adesione di cui all'allegato C, predisposto secondo il modello ministeriale trasmesso unitamente al Protocollo di cui all'allegato B.

4. Raccordo con le professioni tecniche

La qualità degli elaborati tecnico-ambientali dipende in misura rilevante dal raccordo con gli ordini professionali che ne curano la redazione. In questa prospettiva è stato avviato un primo percorso con l'Ordine dei geologi della Toscana, in ragione della rilevanza della componente geologica nell'istruttoria delle tipologie progettuali oggetto di sperimentazione; analoghe forme di collaborazione potranno essere sviluppate in futuro con altri ordini e collegi professionali interessati alle procedure di valutazione ambientale, così da aumentare la qualità degli output generati dalla piattaforma.

D'intesa con l'Ordine dei geologi della Toscana è in corso di definizione un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, avente ad oggetto la realizzazione congiunta di iniziative di formazione e aggiornamento professionale, l'innalzamento della qualità degli elaborati tecnico-ambientali presentati nei procedimenti di competenza regionale, anche mediante la condivisione degli strumenti adottati dalla Direzione, la promozione di attività di ricerca applicata e la condivisione di progetti sperimentali.

L'accordo si strutturerà confermando la natura orientativa degli elaborati prodotti dalla piattaforma, che non sostituiscono il giudizio tecnico-professionale dei professionisti incaricati, i quali ne conservano la piena responsabilità, e la titolarità in capo alla Regione Toscana della piattaforma e delle banche dati da essa realizzate. Lo schema di accordo sarà sottoposto alla Giunta regionale per l'approvazione con separato atto, una volta formalizzati i necessari passaggi con il Consiglio dell'Ordine.

5. Condizioni per il completamento

Il passaggio della piattaforma dallo stadio di prototipo a quello di sistema disponibile al pubblico potrà avvenire in un orizzonte indicativo di dodici-diciotto mesi dal trasferimento sull'infrastruttura informatica regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, e presuppone, oltre a tale trasferimento, l'inserimento del progetto nella Piattaforma Unica, l'ampliamento delle banche dati territoriali e del corpus normativo di riferimento e la validazione sistematica degli elaborati generati. Il trasferimento sull'infrastruttura regionale richiede il raccordo con la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione e con la Direzione Urbanistica e Sostenibilità, cui compete la Piattaforma Unica.

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ADESIONE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DELLA ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PLATFORM (EGP) IN ITALIA

La Regione Toscana, presa visione del Protocollo MASE–IAIA Italia e degli obiettivi del progetto internazionale EGP, manifesta il proprio interesse ad aderire al percorso, selezionando uno o più dei seguenti livelli di partecipazione.

☒ LIVELLO 1 – PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO MASE–IAIA ITALIA

Fasi A1 e A2 del Protocollo

L'Amministrazione partecipa alle attività nazionali di condivisione metodologica del modello di Permitting 5.0 e di attivazione e standardizzazione dei quadri conoscitivi delle unità territoriali regionali e/o delle province autonome. Contribuisce, secondo le proprie competenze e disponibilità, alla ricognizione dei dati, dei sistemi informativi, delle procedure e dei fabbisogni territoriali, nonché alla definizione dei requisiti di interoperabilità e delle regole comuni del modello. La partecipazione comprende la designazione di referenti istituzionali e tecnici.

☒ LIVELLO 2 – IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE DEL SISTEMA E INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI PILOTA

Fasi A1, A2, A4 e A5 del Protocollo

La Regione o la Provincia Autonoma manifesta l'interesse ad avviare l'implementazione del sistema sul proprio territorio, mediante l'attivazione e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi regionali, degli strumenti analitico-valutativi e delle logiche operative previste dal modello di Permitting 5.0.

Nell'ambito di tale percorso, la Regione o la Provincia Autonoma procederà, in raccordo con il MASE e IAIA Italia, all'individuazione e alla successiva selezione di uno o più progetti pilota, scelti in funzione delle proprie competenze, priorità amministrative e specificità territoriali.

I progetti pilota saranno finalizzati alla sperimentazione e alla calibrazione operativa del sistema, con particolare riferimento alla misurazione e valutazione degli impatti, alla definizione delle condizioni ambientali e delle azioni di mitigazione e compensazione, nonché al monitoraggio adattativo degli impatti e delle performance operative del sistema.

Tipologie di progetti, piani, programmi da approfondire come casi pilota (es. impianti di rifiuti, impianti per la produzione di energia da FER, cave, data center, allevamenti, infrastrutture stradali, opere di difesa costiera, interventi su corsi d'acqua, piani di governo del territorio):

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermoelettrici.

☒ LIVELLO 3 – PARTECIPAZIONE AL PERCORSO INTERNAZIONALE EGP

Fasi A1, A2, A3 A4 e A5 del Protocollo

La Regione o la Provincia Autonoma manifesta l'interesse a contribuire, attraverso il raccordo con il MASE e con IAIA Italia, alle attività del Tavolo interistituzionale internazionale e al percorso di progettazione della Environmental Governance Platform. La partecipazione potrà comprendere consultazioni, gruppi di lavoro tematici e l'eventuale presentazione di esperienze o progetti pilota regionali o della provincia autonoma. Le attività internazionali e la relativa documentazione di lavoro si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese e saranno definite in coerenza con la governance e con il calendario del progetto EGP.

REFERENTI DESIGNATI

Referente istituzionale: Arch. Carla Chiodini
Qualifica: Direttrice della Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit
E-mail / telefono: carla.chiodini@regione.toscana.it / 055 4384385
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Referente tecnico: Dott. Daniele Da Lio, Funzionario tecnico
Struttura di appartenenza: Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit
E-mail / telefono: daniele.dalio@regione.toscana.it / 055 4385325

Data: _____

La Direttrice
Arch. Carla Chiodini

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 8)*

Delibera *N 1373* *del 09/11/2026*

Proponente
EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Marco FERRETTI*
Direttore *Roberto SCALACCI*
Oggetto:
AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS) NELLE PROVINCE DI AREZZO, SIENA, GROSSETO, LUCCA, LIVORNO, MASSA CARRARA E PISA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA L. 157/92 E DELL'ARTICOLO 37 QUATER DELLA L.R. 3/1994.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	Filippo BONI
Cristina MANETTI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI		

Assenti

David BARONTINI	Alberto LENZI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria stabilisce che la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Vista la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (S*turnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri Stati membri della UE;

Considerato che la specie storno ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati nella banca dati informatizzata regionale;

Dato atto che i danni da storno registrati nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa nel 2025 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi euro 17.043,23;

Dato atto, altresì, che i suddetti dati relativi ai danni non comprendono quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito esclusivamente al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Rilevato altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 per cento del totale delle superfici a vite in Toscana;

Rilevato altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale;

Dato atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

Considerato che dal 01 gennaio 2026 al 01 ottobre 2026 sono state presentate per lo storno sul sistema informatico di ARTEA da parte delle aziende agricole n. 1.987 richieste di intervento di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 per singoli appezzamenti di terreno su tutto il territorio toscano, comprensivi della coltura "olivo" e che tali richieste dimostrano la presenza di un danno potenziale diffuso;

Considerate le richieste di riapertura del prelievo della specie storno provenienti dalle organizzazioni professionali agricole della Toscana per la salvaguardia delle colture agricole agli atti del settore (Coldiretti prot. n. 0797454 del 15/10/2026, CIA prot. n. 0796020 del 15/10/2026, Confagricoltura prot. n. 0788375 del 13/10/2026);

Rilevato come lo storno stia causando danni, a causa della sua presenza invernale, anche in comparti come quello zootecnico e quello vivaistico;

Valutato che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga della specie storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

Ritenuta quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 22 giugno 2026 avente ad oggetto: "L. 157/92 art. 19 bis e l.r. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie storno su tutto il territorio regionale";

Dato atto che avverso la d.g.r. n. 751/2026 sopra citata è stato presentato ricorso al TAR Toscana da parte delle associazioni ambientaliste LAV Lega Anti Vivisezione E.T.S. e Lndc Animal Protection A.P.S, contenente domanda incidentale di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 729 del 7 ottobre 2026 con la quale è stata accolta l'istanza cautelare in quanto, come specificato nel provvedimento "sorretta da *fumus boni iuris* (non sembrando ravvisabile un'adeguata motivazione della D.G.R. 751/2026 relativamente ai profili di scostamento dell'atto impugnato rispetto alle prescrizioni riportate nel parere ISPRA prot. n. 33956 del 17 giugno 2026, dirette a limitare il prelievo dello storno in termini territoriali, quantitativi e temporali) e assistita da *periculum in mora* (siccome gli atti impugnati sono suscettibili di arrecare un danno irreparabile, atteso il prelievo territorialmente indiscriminato che è già in corso sugli esemplari della specie protetta oggetto del giudizio)";

Considerato che il *fumus boni iuris* indicato nell'ordinanza del TAR è rappresentato dalla inadeguatezza nell'atto impugnato della motivazione dello scostamento rispetto alle prescrizioni indicate nel parere di ISPRA (prot. n. 33956 del 17 giugno 2026), prescrizioni dirette a limitare il prelievo dello storno in termini territoriali, quantitativi e temporali;

Visto il citato parere rilasciato da ISPRA prot. n. 33956 del 17 giugno 2026 con cui l'Istituto esprime parere favorevole con le suddette prescrizioni;

Ritenuto di conformarsi al citato parere ISPRA prot. n. 33956/2026; ed in particolare a quelle prescrizioni relative al numero dei capi prelevabili stabiliti in 10.000, ai tempi di prelievo (fino al 30 novembre 2026) ed all'individuazione dei territori provinciali ove effettuare il prelievo in deroga dello storno e specificamente le province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Considerato che in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. 751/2026 alla data di sospensione cautelare risultavano prelevati 5.820 capi, dato rilevato dal portale Toscaccia;

Considerato quindi opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, autorizzare il prelievo in deroga dello storno da appostamento, fino al raggiungimento del limite di 10.000 capi, tenendo conto dei suddetti capi già prelevati in attuazione della d.g.r. n. 751/2026, dall'11 novembre 2026 al 30 novembre 2026 compreso ed esclusivamente nei territori delle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

Considerato necessario che il prelievo in deroga della specie storno sia effettuato esclusivamente nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti con frutto pendente, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;

Considerato necessario autorizzare il prelievo della specie storno da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi stagionali per cacciatore fino al 30 novembre 2026 con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Considerato opportuno consentire per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

Considerato necessario confermare l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (20.09.2026) in quanto le attività di caccia in deroga allo storno e di caccia alle altre specie di selvaggina migratoria possono essere esercitate contemporaneamente;

Considerato necessario, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie storno;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994, il prelievo in deroga della specie storno *(Sturnus vulgaris)* da appostamento, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, comma 1, lettera a), dall'11 novembre 2026 al 30 novembre 2026 compreso, al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole e alle strutture zootecniche locali, esclusivamente nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;
b) in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

3. di autorizzare il prelievo dello storno fino al raggiungimento del limite di 10.000 capi, tenendo conto dei capi già prelevati in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. 751/2026 alla data di sospensione cautelare disposta dal TAR Toscana, capi pari a 5.820;

4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che possono effettuare il prelievo venatorio in deroga sulla specie sono solo coloro che, alla data del 20 settembre 2026, siano registrati sull'applicazione Toscaccia, avendo optato per il tesserino venatorio digitale;

5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore fino al 30 novembre 2026 con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

6. di consentire per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

7. di precisare che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4,

comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

8. di precisare che la vendita degli storni prelevati è vietata ai sensi della normativa vigente;

9. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione del tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) dedicata ai prelievi in deroga;

10. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;

12. di individuare la competente struttura della Giunta regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente deliberazione è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;

14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;

15. di dare atto che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 58 l.r. 3/1994;

16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95 per cento del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla applicazione Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 13)*

Delibera *N 1378* *del 09/11/2026*

Proponente

FILIPPO BONI

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Marco IERPI*
Direttore *Enrico BECATTINI*
Oggetto:
Attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Secondo lotto dell'intervento denominato "SR 222 – realizzazione variante in località Grassina – 2° lotto – tratto Capannuccia – Le Mortinete" – assegnazione alla Città Metropolitana di Firenze del finanziamento regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante l'individuazione e il trasferimento, ai sensi dell'art.101, comma 1, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19.12.2000, n. 274, " L.R. 1/12/98, n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale e risorse da assegnare alle province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98";

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la Città Metropolitana di Firenze, la quale, dal 1 gennaio 2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo alla Provincia di Firenze, e che ha definito le funzioni fondamentali di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.", che all'articolo 2, comma 4, attribuisce alle province e alla Città Metropolitana di Firenze, dal 1 gennaio 2016, la manutenzione e la gestione delle strade regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 aprile 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 7 novembre 2018 di modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 274/2000 di individuazione della rete stradale regionale, a seguito della revisione della rete stradale nazionale da parte dello Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018;

Considerato che in data 15 novembre 2018 tra Regione Toscana, ANAS Spa e Agenzia del Demanio Direzione Territoriale della Regione Toscana è stato stipulato, con decorrenza dalle ore 00 del 16 novembre 2018, il verbale di consegna della proprietà delle strade dalla Regione allo Stato, così come individuate dal d.p.c.m. 20 febbraio 2018;

Dato atto che con nota prot. n. 67570 del 08/02/2023 la Regione Toscana ha trasmesso agli enti gestori delle strade regionali le nuove progressive delle strade regionali di loro

competenza, a seguito di una ricognizione effettuata e condivisa per aggiornarle rispetto a quelle di cui alla data del verbale di consegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 30 gennaio 2024 di modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 274/2000 di individuazione della rete stradale regionale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 con il quale è stata approvata la revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2024 n. 32;

Visti il Documento di Monitoraggio del PRIIM approvato con decisione della Giunta regionale n. 31 del 23/03/2015, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2016 approvato con decisione della Giunta regionale n. 11 del 14/06/2016, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2017 approvato con decisione della Giunta regionale n. 4 del 05/06/2017, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2018 approvato con decisione della Giunta regionale n. 15 del 11/06/2018; il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2019 approvato con decisione della Giunta regionale n. 9 del 16/09/2019, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2020 approvato con decisione della Giunta regionale n. 28 del 27/07/2020, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2021 approvato con decisione della Giunta regionale n. 12 del 08/11/2021, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2022 approvato con decisione della Giunta regionale n. 13 del 28/11/2022, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2023 approvato con decisione della Giunta regionale n. 10 del 06/11/2023, il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2024 approvato con decisione della Giunta regionale n. 17 del 11/11/2024 e il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2025 approvato con decisione della Giunta regionale n. 31 del 16/06/2025 con l'indicazione delle relative deliberazioni attuative;

Dato atto che il Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli anni 2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato ai sensi della l.r. n. 55/2011;

Visto il Programma di Governo della XII legislatura 2025-2030 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023 n. 239;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2025, n. 74, aggiornato con la Nota di aggiornamento al DEFR 2026 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18/12/2025, e con il "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026.

Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2026." approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2026, con particolare riferimento al Progetto Regionale 11 " Infrastrutture e logistica";

Considerato che, relativamente agli interventi programmati dal PRIIM, gli interventi le cui procedure di gara sono già state avviate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2015, a norma dell'articolo 10, comma 4, della l.r. n. 22/2015, è comunque mantenuta alle Province ed alla Città Metropolitana la competenza per il completamento dei medesimi interventi;

Considerato che il PRIIM prevede: l'obbiettivo generale 1. "Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale" e l'obbiettivo specifico 1.1. "Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando la possibilità di attivazione di investimenti privati, adeguamento di tratti stradali regionali";

Considerato che l'obbiettivo specifico 1.1 contiene l'azione 1.1.3. "Interventi di adeguamento strade regionali – completamento programma investimenti viabilità regionale" a cui viene data attuazione con il presente atto, relativamente agli interventi sulla viabilità regionale in essa indicati, rimasti nella competenza attuativa delle Province e della Città Metropolitana;

Considerato che nel Programma Pluriennale Investimenti di cui alla d.c.r. n. 35/02, confluito nel PRIIM, è programmato l'intervento "*SR 222 – realizzazione variante in località Grassina*", rimasto nella competenza attuativa della Città Metropolitana di Firenze e per la cui realizzazione in data 04 dicembre 2006 è stato stipulato un Accordo di Programma tra Città Metropolitana di Firenze e comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti;

Considerato che l'intervento "*SR 222 – realizzazione variante in località Grassina*", come da d.g.r. n. 1567/2019, è stato suddiviso in due lotti funzionali: Lotto 1 – tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia; Lotto 2 – tratto Capannuccia – Le Mortinete;

Dato atto che il Lotto 1 - "*Tratto Ponte a Niccheri – Ghiacciaia (Sp56)*" , i cui lavori sono ultimati, è stato finanziato per complessivi euro 23.597.162,75, di cui euro 15.267.252,39 di risorse regionali;

Dato atto che il Lotto 2 – *"Tratto Capannuccia – Le Mortinete",* i cui lavori sono in corso di realizzazione, è finanziato per complessivi euro 15.399.598,04 di cui euro 9.963.539,93 di risorse regionali;

Considerato che le percentuali di ripartizione originarie del finanziamento dell'intervento sono pari a 64,70% risorse regionali e a 35,30% risorse enti locali, come desumibili dagli allegati alla d.c.r. n. 15 del 15/02/2011;

Considerato che con d.g.r. n. 198 del 24/02/2025 la Regione ha preso atto dell'utilizzo delle economie da ribasso d'asta del primo lotto, quantificate per la Regione Toscana in euro 2.646.171,32, per finanziare il secondo lotto dell'intervento ed ha assegnato alla Città Metropolitana di Firenze, per il secondo lotto dell'intervento denominato "*SR 222*

– realizzazione variante in località Grassina – 2° lotto – Capannuccia – Le Mortinete", il finanziamento di euro 7.317.368,61;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5062 del 12/03/2025 la Regione ha impegnato a favore della Città Metropolitana di Firenze il finanziamento di euro 7.317.368,61;

Considerato che in data 26 giugno 2026 si è svolto il Collegio di Vigilanza di cui all'Accordo di Programma tra Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti, convocato dalla Città Metropolitana di Firenze per valutare l'aumento dei costi derivante dal mancato riconoscimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli importi del caro prezzi per l'annualità 2026 e 2027, ai sensi delle sopravvenute modifiche normative introdotte dall'art. 1, commi 492 e seguenti, della l. n. 199/2025;

Vista la nota, prot. n. 0742744 del 25/09/2026, con la quale la Regione Toscana ha richiesto alla Città Metropolitana di Firenze di comunicare formalmente gli importi dello stanziamento richiesto alla Regione Toscana per il secondo lotto dell'intervento, suddiviso nelle relative annualità di stanziamento 2026 e 2027;

Vista la nota, pervenuta al protocollo regionale n. 0776009 del 07/10/2026, con la quale la Città Metropolitana di Firenze comunica un aumento di costi complessivo pari ad euro 6.920.231,15, di cui euro 4.586.472,25 per quota straordinaria sui lavori in contratto derivante dal mancato riconoscimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli importi del caro prezzi per l'annualità 2026 e 2027 ed euro 2.333.758,90 per perizia suppletiva comprensiva della relativa quota straordinaria per caro prezzi;

Vista, con medesima nota, la richiesta di finanziamento della Città Metropolitana di Firenze alla Regione Toscana ammontante a complessivi euro 4.477.389,56, di cui euro 2.640.000,00 per l'annualità 2026 ed euro 1.837.389,56 per l'annualità 2027;

Considerato che, rispetto alla richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Firenze, allo stato attuale risulta urgente garantire la continuità dei lavori in corso, finanziando l'incremento prezzi dell'anno 2026 nonché garantire il finanziamento della perizia suppletiva, essendo la parte restante, relativa all'incremento prezzi atteso per l'anno 2027, suscettibile di ulteriori evoluzioni alla luce del contesto economico generale;

Ritenuto di finanziare pertanto, secondo la quota di competenza, al fine di garantire la continuità dei lavori in corso, tutto l'importo del 2026, pari ad euro 2.640.000,00, composto da euro 1.997.445,81 per quota straordinaria per caro prezzi sui lavori in contratto 2026 ed euro 642.554,19 per perizia suppletiva nonché euro 867.387,82 a valere sull'anno 2027 per il completo finanziamento della stessa perizia suppletiva, il tutto per la somma complessiva di euro 3.507.387,82;

Dato atto che la somma complessiva di euro 3.507.387,82 è assicurata con le risorse regionali allocate per euro 2.640.000,00 a valere sul capitolo/U 31504 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e per euro

867.387,82 a valere sul capitolo/U 31371 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027;

Ritenuto di rinviare a successivi propri atti, alla luce dell'evoluzione che avranno i prezzi nell'anno 2027, ogni determinazione circa la concessione dell'ulteriore finanziamento richiesto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63, "Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028" e sue successive integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 19/01/2026, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028" e sue successive integrazioni;

Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dal C.D. nella seduta del 29 ottobre 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) ai sensi di quanto indicato in narrativa per il secondo lotto dell'intervento denominato "*SR 222 – realizzazione variante in località Grassina – 2° lotto – tratto Capannuccia – Le Mortinete"*, di assegnare a favore della Città Metropolitana di Firenze la somma complessiva di euro 3.507.387,82, di cui euro 2.640.000,00, a valere sulla disponibilità del capitolo/U 31504 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per quota straordinaria per caro prezzi sui lavori in contratto 2026 e per perizia suppletiva, e la somma di euro 867.387,82, a valere sulla disponibilità del capitolo/U 31371 (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2027, annualità 2027, per il completo finanziamento della stessa perizia suppletiva;

2) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Marco Ierpi

Il Direttore
Enrico Becattini

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 17)*

Delibera *N 1382* *del 09/11/2026*

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Simone CAPPELLI*
Direttore *Francesca GIOVANI*
Oggetto:
PR FSE+ 2021-2027 Attività 3.h.4 – D.G.R. n. 122/2024 di approvazione degli elementi essenziali Avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia – Rimodulazione dotazione finanziaria tra avvisi e proroga scadenza

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19 agosto 2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1016 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto la presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n.6089 del 19 agosto 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana;

Vista la Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 122/2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del PR FSE+ 2021-2027, come da ultimo modificata con la Delibera di Giunta Regionale n. 1254 del 19/10/2026;

Vista la Decisione n. 2 del 19 giugno 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo”, come da ultimo modificata con la Decisione n. 3 del 27/04/2026;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Programma di Governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2026 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, ed aggiornata con deliberazione del Consiglio regionale n. 47 dell’8 luglio 2026 (integrazione alla NADEFR 2026), con particolare riferimento al Progetto regionale n. 21 “ATI il progetto per le donne in Toscana” ;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 09 febbraio 2026 con la quale è approvato il Cronoprogramma 2026-2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi eruropei;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 12/02/2024 di approvazione degli elementi essenziali degli Avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia e di assunzione delle prenotazioni delle risorse per l’attuazione degli interventi, per l’importo complessivo di € 3.542.272,00 a valere su risorse del PR Toscana FSE+ 2021-2027, Attività 3.h.4 del bilancio regionale 2024-2026;

Visto il decreto dirigenziale n. 7463 del 29/03/2024 con cui sono state impegnate e parzialmente liquidate ad ARTI le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1675 del 15 dicembre 2025 "Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della lr 32/2002, degli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività relative al triennio 2026-2028, dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 2026 "Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma triennale 2026-2028 delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 13/04/2026, di modifica della D.G.R. n. 122/2024, con cui è stato rimodulato il quadro finanziario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, secondo la seguente ripartizione:

A) Avviso per la concessione di contributi individuali a sostegno dei percorsi di politica attiva, dotazione finanziaria invariata pari ad € 2.125.363,20;
B) Avviso per la concessione di contributi per tirocini non curriculari ai sensi della L.R. 32/2002, rivolto a soggetti ospitanti privati, incremento della dotazione finanziaria pari ad € 300.000,00, per un totale complessivo sull’avviso pari ad € 1.008.454,40;
C) Avviso per la concessione ai datori di lavoro privati di incentivi a sostegno dell’occupazione, riduzione della dotazione finanziaria pari ad 300.000,00, per un totale sull’avviso pari ad € 408.454,40;

Considerato che con Pec Prot. n. 0808259 del 20/10/2026 ARTI, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, in qualità di Organismo intermedio, a seguito del monitoraggio degli interventi previsti dai sopracitati avvisi, dell'avanzamento della spesa e della previsione di spesa per gli ultimi mesi dell'anno 2026, ha evidenziato la necessità di una redistribuzione delle risorse finanziarie stanziate sui tre avvisi, e nello specifico, di incrementare le risorse stanziate sull'avviso pubblico per l'attivazione di tirocini non curriculari per un importo pari ad € 800.000,00, riducendo di € 150.000,00 le risorse finanziarie stanziate sull'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione e di € 650.000,00 le risorse finanziarie sull'avviso pubblico per la concessione di contributi individuali a sostegno dei percorsi di politica attiva;

Considerato altresì che con la pec sopracitata ARTI ha evidenziato la necessità di prorogare la scadenza degli avvisi di un'annualità, allo scopo di soddisfare le numerose richieste e favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro delle donne inserite in percorsi di cui alla D.G.R. n. 122/2024;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di modificare il quadro finanziario delle risorse, lasciando invariato l'importo complessivo di € 3.542.272,00, e di procedere con la rimodulazione delle risorse finanziarie tra gli avvisi previsti per la realizzazione degli interventi, secondo la seguente ripartizione:

A) Avviso per la concessione di contributi individuali a sostegno dei percorsi di politica attiva, riduzione della dotazione finanziaria pari ad 650.000,00, per un totale sull'avviso pari ad € 1.475.363,20;
B) Avviso per la concessione di contributi per tirocini non curriculari ai sensi della L.R. 32/2002, rivolto a soggetti ospitanti privati, incremento della dotazione finanziaria pari ad € 800.000,00, per un totale complessivo sull'avviso pari ad € 1.808.454,40;
C) Avviso per la concessione ai datori di lavoro privati di incentivi a sostegno dell'occupazione, riduzione della dotazione finanziaria pari ad 150.000,00, per un totale sull'avviso pari ad € 258.454,40;

Ritenuto altresì di prorogare i termini di scadenza degli avvisi al 31/12/2027;

Dato atto che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già impegnate e, parzialmente, liquidate a favore di ARTI con il D.D. 7463 del 29/3/2024;

Vista la Legge regionale n.1 del 07/01/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2025, n.61 "Legge di stabilità per l'anno 2026";

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 29 ottobre 2026;

Tutto ciò premesso;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di rimodulare il quadro finanziario delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 122/2024, modificato con D.G.R. n. 443/2026, lasciando invariato l'importo complessivo di € 3.542.272,00, e di procedere con la rimodulazione delle risorse finanziarie tra gli avvisi previsti per la realizzazione degli interventi, secondo la seguente ripartizione:

A) Avviso per la concessione di contributi individuali a sostegno dei percorsi di politica attiva, riduzione della dotazione finanziaria pari ad 650.000,00, per un totale sull'avviso pari ad € 1.475.363,20;
B) Avviso per la concessione di contributi per tirocini non curriculari ai sensi della L.R. 32/2002, rivolto a soggetti ospitanti privati, incremento della dotazione finanziaria pari ad € 800.000,00, per un totale complessivo sull'avviso pari ad € 1.808.454,40;
C) Avviso per la concessione ai datori di lavoro privati di incentivi a sostegno dell'occupazione, riduzione della dotazione finanziaria pari ad 150.000,00, per un totale sull'avviso pari ad € 258.454,40;

2) di prorogare i termini di scadenza degli avvisi al 31/12/2027;

3) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già impegnate e, parzialmente, liquidate a favore di ARTI con il D.D. 7463 del 29/3/2024;

4) di dare atto che, configurandosi il presente provvedimento come modifica degli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività di ARTI, l'Agenzia si impegna ad aggiornare il proprio programma triennale delle attività 2026/2028;

5) di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

Simone Cappelli

La Direttrice

Francesca Giovani

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 22)*

Delibera *N 1387* *del 09/11/2026*

Proponente

CRISTINA MANETTI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Paolo CIAMPI*
Direttore *Paolo PANTULIANO*
Oggetto:
Bando per il sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025 e ss.mm.ii. Approvazione criteri e modalità del bando.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A_	Si	Criteri e modalità del Bando

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A_* *Criteri e modalità del Bando*

3454daacc3a0c449a50fdd42ee25cbabb8581b39b48eddfe1dca5a7f367367b0

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025

il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025

la Nota di Aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 47 dell'8 luglio 2026 (Integrazione alla NADEFR 2026)

la Legge regionale n. 11 del 4 febbraio 2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa", con particolare riferimento all'Art. 2, comma 5 (riserva di risorse per i territori della Toscana diffusa)

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108."

Considerato:

che per "Toscana diffusa" si intendono tutti quei territori che, per caratteristiche morfologiche o per la minore accessibilità ai luoghi di concentrazione degli insediamenti, delle opportunità di lavoro e dei principali servizi alle persone e alle imprese, possono essere considerati periferici rispetto all'asse centrale della Regione, e caratterizzati da uno svantaggio socio-economico determinato dalla distanza dai centri di sviluppo – i territori delle aree interne – o dalla montanità;

che la valorizzazione e il sostegno di questi territori, che presentano comunque una grande importanza sociale, culturale e ambientale, costituiscono una priorità che attraversa trasversalmente tutte le politiche regionali;

che l'obiettivo finale della legge regionale citata è quello di assicurare ai residenti nei territori della "Toscana diffusa" parità di diritti rispetto agli altri residenti della regione, tramite la rimozione degli squilibri economici e sociali e la valorizzazione delle identità culturali;

Evidenziato:

che i dati disponibili rilevano una forte crisi delle edicole in Toscana, che riflette il trend nazionale negativo caratterizzato da una contrazione costante dei punti vendita a causa del calo della lettura della carta stampata e della concorrenza del digitale;

che secondo i dati diffusi da Unioncamere e dallo SNAG, la Toscana nel periodo tra il 2023 e i primi mesi del 2024 contava circa 1.148 edicole attive, con un calo netto del 16,2% rispetto al quadriennio precedente;

che i dati Confcommercio aggiornati a luglio 2025 hanno evidenziato come in tutta l'area metropolitana fiorentina la rete è passata da quasi 500 rivendite a poco più di un centinaio;

Considerato:

che le edicole rappresentano un insostituibile punto di divulgazione di informazione e cultura, offrendo una vasta gamma di giornali, riviste, libri ed altri materiali stampati, e contribuendo in misura sostanziale alla diffusione della conoscenza ed al libero scambio di idee all'interno della società;

che le edicole rappresentano, soprattutto nei comuni più piccoli, un vero e proprio centro di aggregazione e punto di riferimento importante per la comunità, diventando luogo d'incontro e socializzazione dove le persone spesso si fermano per scambiare opinioni o discutere le notizie del giorno, contribuendo a rappresentare il senso di comunità e promuovendo il dialogo civico;

Dato atto che Regione Toscana con DGR 974/2025 ha promosso per l'anno 2025 un intervento a sostegno degli esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche nei territori della Toscana diffusa, in considerazione della importante funzione che tali soggetti svolgono in questi territori per la diffusione dell'informazione, offrendo così un supporto concreto alle edicole e alle imprese esercenti la distribuzione della stampa in questi specifici territori;

Richiamato l'art. 25 della Legge regionale 15 luglio 2026, n. 12 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026–2028.", che recita:

Sostegno agli esercizi di vicinato inerente alla distribuzione capillare della stampa
1. Al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa, come identificati nell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), sono stanziate risorse fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026, da erogare alle edicole e ai distributori della stampa della Toscana, previa procedura di selezione da attuarsi mediante avviso regionale.

Valutata, pertanto, la necessità di riconfermare e ampliare l'intervento di cui al presente atto, promuovendo una misura di sostegno degli esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa;

Vista la decisione di Giunta Regionale 7 aprile 2014 n. 4, che approva le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati con delibera della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto opportuno definire criteri e modalità per il suddetto Avviso, così come riportati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare al suddetto Avviso l'importo complessivo di euro 450.000,00 così finanziato:

euro 450.000,00 sul capitolo 54252, "Sostegno agli esercizi di vicinato inerente la distribuzione capillare della stampa" stanziamento puro, bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

Considerato di demandare l'attivazione del bando e dei successivi atti gestionali alle competenti Strutture della Giunta regionale;

Dato atto che qualora successivamente all'adozione della presente delibera si rendessero disponibili ulteriori risorse sul corrente esercizio finanziario queste saranno destinate al bando di

cui trattasi con successiva apposita Deliberazione di Giunta;

Dato atto che per l'attività di assistenza tecnica per il Bando di cui trattasi la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 28/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, e che la tipologia di attività è ricompresa nel cod. commessa B02-2019-06 "Bando imprese di informazione";

Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- Delibera di Giunta regionale n. 221 del 02.03.2026, recante "Sviluppo Toscana S.p.a.: approvazione dell'Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028 e degli indirizzi per la redazione del Piano Attività 2026 con proiezioni al 2027 e 2028 (l.r. 28/2008, art. 3 bis, comma 2, lett., b), c)";
- Delibera di Giunta regionale n. 485 del 20.04.2026 recante "Sviluppo Toscana S.pA.: espressione dell'assenso preventivo sul budget economico triennale2026-2028 e sul piano di attività 2026 con proiezione al 2027-2028";
- Delibera di Giunta regionale n. 894 del 20.07.2026, recante "Sviluppo Toscana S.p.a.: Primo aggiornamento infrannuale dell'Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028";

Visto l'allegato A) alla citata Deliberazione 894/2026, e dato atto che negli Elenchi attività 2026-2028 l'attività "Bando imprese di informazione", identificata con il cod. commessa B02-2019-06, risulta così inserita:

per l'anno 2026 nell'ambito del Punto 2 - Programmazione regionale - attività nr. 33
per l'anno 2027 nell'ambito del Punto 2 - Programmazione regionale - attività nr. 27

Dato atto che con Decreto Dirigenziale 22854 del 13.10.2026 si è provveduto all'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla società in house Sviluppo toscana S.p.a. per la gestione dell'attività "Bando Imprese informazione", cod. commessa B02-2019-06, con assunzione dei relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di euro 138.408,51 per l'annualità 2026 ed euro 101.257,80 per l'annualità 2027;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, approvato con la legge regionale n. 63 del 29 dicembre 2025;

Vista la DGR n. 8 del 19 gennaio 2026, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 29.10.2026;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito con decisione di Giunta Regionale 7 aprile 2014 n. 4, i criteri e le modalità del bando per il sostegno degli esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di destinare al suddetto bando l'importo complessivo di euro 450.000,00 stanziato sul capitolo 54252, "Sostegno agli esercizi di vicinato inerente la distribuzione capillare della stampa", stanziamento puro, bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

3. di demandare l'attivazione del bando e dei successivi atti gestionali alle competenti Strutture della Giunta regionale;

4. di dare atto che gli oneri necessari all'assistenza tecnica fornita da Sviluppo Toscana per la gestione del Bando di cui al presente atto, articolazione progettuale dell'attività "Bando imprese di informazione" identificata nel Piano attività di Sviluppo Toscana di cui alle DGR 221/2026, 485/2026 e 894/2026 con il cod. commessa B02-2019-06, sono assicurati mediante gli impegni assunti con decreto dirigenziale 22854 del 13.10.2026 per l'importo complessivo di euro 138.408,51 per l'annualità 2026 ed euro 101.257,80 per l'annualità 2027;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative stabilite eventualmente dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
PAOLO CIAMPI

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

ALLEGATO A)

Bando per il sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche su tutto il territorio regionale, compresi i comuni della Toscana diffusa di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025 e ss.mm.ii.

Criteri e modalità del bando

FINALITÀ E RISORSE

I dati disponibili rilevano una forte crisi delle edicole in Toscana, che riflette il trend nazionale negativo caratterizzato da una contrazione costante dei punti vendita a causa del calo della lettura della carta stampata e della concorrenza del digitale. Secondo i dati diffusi da Unioncamere e dallo SNAG, la Toscana nel periodo tra il 2023 e i primi mesi del 2024 contava circa 1.148 edicole attive, con un calo netto del 16,2% rispetto al quadriennio precedente. I dati Confcommercio aggiornati a luglio 2025 hanno inoltre evidenziato come, in tutta l'area metropolitana fiorentina, la rete sia drammaticamente passata da quasi 500 rivendite a poco più di un centinaio.
Questo scenario di progressivo impoverimento del tessuto commerciale e culturale del territorio impone una profonda riflessione sul valore non solo economico di tali presìdi: le edicole rappresentano infatti un insostituibile punto di divulgazione, di informazione e cultura, offrendo una vasta gamma di giornali, riviste, libri ed altri materiali stampati, e contribuendo in misura sostanziale alla diffusione della conoscenza ed al libero scambio di idee all'interno della società. Le edicole costituiscono, soprattutto nei comuni più piccoli, un vero e proprio centro di aggregazione e punto di riferimento importante per la comunità, diventando luogo d'incontro e socializzazione dove le persone spesso si fermano per scambiare opinioni o discutere le notizie del giorno, contribuendo a rappresentare il senso di comunità e promuovendo il dialogo civico.
Tali considerazioni assumono una valenza ancora più cruciale se riferite ai territori della "Toscana Diffusa" di cui alla LR. n.11 del 4/2/2025, dove la rarefazione dei servizi e delle attività di prossimità rischia di accentuare l'isolamento delle comunità locali e di privarle di presìdi democratici essenziali.
È dalla consapevolezza del valore insostituibile di questa rete, e della necessità di contrastarne il declino, che emerge la necessità di intervenire tempestivamente con adeguate e concrete misure di sostegno a tutela e salvaguardia delle edicole toscane.

Il presente Bando interviene quindi a sostegno dei soggetti esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni in tutto il territorio regionale, in considerazione dell'importante funzione che tali rivendite svolgono per la diffusione dell'informazione e come presidi di socialità, comunicazione e aggregazione.

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando è pari ad euro 450.000,00.

DESTINATARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E OGGETTO DEL SOSTEGNO

Destinatari

Possono presentare domanda:

A) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva, esercenti punti vendita con sede nei territori classificati come "Toscana diffusa" (L.R. n. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana

diffusa" e DCR n. 10/2025 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025." così individuati:

a1- soggetti come sopra specificati, esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicole) - codice Ateco[1] primario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche"

a2 - limitatamente ai Comuni privi di soggetti esercenti punti vendita esclusivi di cui al punto a1): soggetti come sopra specificati, esercenti punti vendita di merci, che siano abilitati alla vendita di giornali e altre pubblicazioni periodiche - codice Ateco secondario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche"

B) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva, esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicole) - codice Ateco primario 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche" aventi sede su tutto il restante territorio regionale.

C) Soggetti iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA (risultanti impresa attiva), oppure titolari di una Partita IVA attiva, che esercitino attività di distribuzione con codice Ateco 46.18.3 "Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria" il cui codice Ateco 2007/2022 fosse 82.99.20 "Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste"

Il finanziamento disponibile di euro 450.000 è così suddiviso:

- 200.000,00 euro per i destinatari di cui al precedente punto A);
- 200.000,00 euro per i destinatari di cui al precedente punto B).
- 50.000,00 euro per i destinatari di cui al precedente punto C).

L'elenco dei Comuni e la rappresentazione cartografica dei territori della "Toscana diffusa" è disponibile nella pagina web dedicata:
https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni
In riferimento ai comuni classificati "parzialmente montani" e che pertanto risultano inseriti nell'elenco "Toscana diffusa" limitatamente alle zone montane, (aggiornamento alla NADEFR 2025 di cui alla DCR 10/2025 sopra richiamata), il soggetto richiedente risulta ammissibile solo qualora abbia sede operativa (nel caso dei punti vendita di cui alla lettera A – a1 e a2) o svolga la propria attività (nel caso dei distributori di cui alla lettera B) nella porzione di superficie comunale classificata come territorio montano. In questo caso, il richiedente dovrà dichiarare di avere sede operativa (nel caso dei punti vendita) o di svolgere la propria attività (nel caso dei distributori) nella parte montana del territorio, indicando gli estremi catastali identificativi (Codice Comune/Foglio /Particella / Subalterno / Cat…) e verificando tale condizione sul webGis Geoscopio della Regione Toscana raggiungibile al seguente link:
https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html (utilizzando "Trova" nella sezione "Guida").
Qualora il richiedente abbia sede operativa (nel caso dei punti vendita) o svolga la propria attività (nel caso dei distributori) in particella/e catastale/i ricadente/i solo parzialmente in territorio "montano", lo stesso è considerato ammissibile.

Requisiti di ammissibilità

[1] I codici Ateco sono consultabili al seguente link: https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/

Alla data di presentazione della domanda tutti i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti, soggetti a dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA e risultare impresa attiva, oppure essere titolari di una Partita IVA attiva;
b) avere sede operativa nei territori della Toscana diffusa nel caso di soggetti di cui alla lettera A) – a1 e a2 del paragrafo "Destinatari", nei restanti territori della Toscana nel caso di soggetti di cui alla lettera B) del paragrafo "Destinatari", o svolgere la propria attività in Toscana nel caso di soggetti di cui alla lettera C) del paragrafo "Destinatari";
c) per i soggetti di cui alla lettera A) e B) del paragrafo "Destinatari", avere come attività primaria (o secondaria nel caso dei soggetti sopra identificati come a2) il codice Ateco: 47.62.10 "Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche"; per i soggetti di cui alla lettera C) del paragrafo "Destinatari", avere come attività primaria il codice Ateco 46.18.3 "Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri, giornali, riviste e articoli di cancelleria" il cui codice Ateco 2007/2022 fosse 82.99.20 "Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste";
d) non trovarsi in una delle seguenti posizioni, né avere in corso di definizione un procedimento per la relativa dichiarazione:

* fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
* una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
* liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali verificabile attraverso il DURC; ovvero nel caso di non assoggettabilità dell'iscrizione Inps e Inail, tramite la compilazione di apposito modello che sarà allegato al Bando;
f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").
g) se il soggetto richiedente svolge attività promiscua (con più codici ATECO assegnati) potrà presentare domanda solo ed esclusivamente per l'attività relativa al codice Ateco di cui ai precedenti punti A) (a1 e a2) B) e C);
h) il titolare di Partita IVA/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14;
i) il titolare di Partita IVA/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti l'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

1) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode compresa la frode nel

commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
2) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000: • delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I); • delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
3) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006: • art. 29-quattuordecies; • Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II; • Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I; • Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; • Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
4) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro: • omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001); • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.; • gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008); • reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999); • reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
5) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
6) bancarotta fraudolenta;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In sede di controlli l'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
L'intervento consiste nella concessione di un contributo in conto esercizio in applicazione della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (De Minimis).

MISURA DEL CONTRIBUTO
La misura del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari come sopra indicati è determinata con i seguenti massimali:

Per i soggetti esercenti punti vendita come specificato al paragrafo “Destinatari”, lettera A) - a1 e a2 e lettera B), fino a un massimo di euro 600,00 per ciascun soggetto;

Per i distributori come specificato al paragrafo “Destinatari”, lettera C, fino a un massimo di euro 180,00 per Comune servito. Qualora un Comune sia servito da più distributori, il contributo sarà ripartito in parti uguali a ciascun distributore.

Per tutte le tipologie di beneficiari, qualora lo stanziamento non sia in grado di soddisfare integralmente le richieste presentate, l’Amministrazione procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dei massimali come sopra definiti.

Parimenti, per tutte le tipologie di beneficiari, qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, l’Amministrazione procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dei massimali come sopra definiti.

Qualora successivamente alla pubblicazione del presente bando si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate a questo stesso bando con successiva apposita Deliberazione di Giunta.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dal Bando.

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 23)*

Delibera *N 1388* *del 09/11/2026*

Proponente

CRISTINA MANETTI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Margherita TEMPESTINI*
Direttore *Gabriella FARSI*
Oggetto:
Approvazione schema di accordo per il “Contributo straordinario alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo” in attuazione della Legge Regionale n.12 del 2026 art. 69

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Schema di Accordo

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *Schema di Accordo*

56a868a89588e1210d23ccf2f87903db336cef02170362411a43d0cee30fd10f

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

VISTO l’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

VISTA la Risoluzione 19 novembre 2025, n. 1, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di governo 2025-2030;

VISTA la Delibera di Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026;

VISTA la Nota di Aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 47 dell’8 luglio 2026 (Integrazione alla NADEFR 2026);

VISTA la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/1/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 15/07/2026 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al Bilancio di previsione 2026–2028” che all’art. 69 “Contributo straordinario alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo”

autorizza:

- al comma 1 la Giunta regionale a concedere alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2026, per il completamento funzionale ed operativo del Museo;

dispone:

- al comma 2 che la concessione del contributo di cui al comma 1 sia subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

- al comma 3 che all’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro

100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

CONSIDERATO CHE la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana in coerenza con la Legge Ragionale 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali;

CONSIDERATO CHE la Regione Toscana ha da sempre sviluppato un interesse specifico per i temi connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale mediante attività dirette a promuoverne la conoscenza e assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;

CONSIDERATO CHE la Regione Toscana è socio fondatore della Fondazione Museo Igor Mitoraj ai sensi dell'Atto costitutivo REP. 849 Raccolta 722 del 23 marzo 2022;

CONSIDERATO CHE la Fondazione Museo Igor Mitoraj è un soggetto giuridico senza scopo di lucro, istituito d'intesa tra gli enti pubblici territoriali partecipanti per il perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale e di valorizzazione culturale;

CONSIDERATO CHE la Fondazione promuove la valorizzazione della collezione Mitoraj anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di fruizione così come disposto dall'art. 3 comma C del citato Atto Costitutivo;

CONSIDERATO CHE l'Accordo di Valorizzazione Rep. n. 14 del 28 maggio 2018 dispone che la collezione Mitoraj dovrà permanentemente rimanere esposta in un apposito museo;

CONSIDERATO CHE il tipo di intervento è in linea con gli atti di programmazione regionale e che la descrizione dell'intervento, del cronoprogramma e della stima dei costi effettivi, privi di qualsivoglia ricarico commerciale o logica di profitto, trasmessi dalla Fondazione, ns Prot. n. 0338890 del 04/05/2026, sono conservati agli atti del Settore regionale competente;

CONSIDERATO OPPORTUNO stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Fondazione Museo Igor Mitoraj (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell'intervento nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all'art. 69 della L.R. 12/2026;

CONSIDERATO ALTRESì OPPORTUNO assegnare alla Fondazione Museo Igor Mitoraj risorse per complessivi euro 100.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63687 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

CONSIDERATO CHE l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D. Lgs 118/2011 ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026-

2028";

VISTA la DGR n. 8 del 19/01/2026 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

ACQUISITO il parere del CD nella seduta del 29/10/2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Fondazione Museo Igor Mitoraj (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell'intervento nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all'art. 69 della L.R. 12/2026;

2. di assegnare alla Fondazione Museo Igor Mitoraj risorse per complessivi euro 100.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63687 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per l'intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D. Lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

4. di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
MARGHERITA TEMPESTINI

La Direttrice
GABRIELLA FARSI

Allegato A

ACCORDO

“Intervento volto al completamento funzionale ed operativo

del Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta (LU)”

Tra

REGIONE TOSCANA

e

FONDAZIONE MUSEO IGOR MITORAJ

La **Regione Toscana**, Codice Fiscale n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dalla xxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di Dirigente del Settore xxxxxxxxxxxxx, nominata con Decreto Dirigenziale xxxxxxxxxxxxxxx e autorizzata ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto il cui schema è stato approvato con DGR n. …….. del……...;

E

la **Fondazione Museo Igor Mitoraj**, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx, di seguito indicata come "Fondazione", con sede in xxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata dal xxxxxxxxxxxx nella sua qualità di Legale Rappresentante della Fondazione Museo Igor Mitoraj, nominato con xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, autorizzato ad impegnare legalmente la Fondazione medesima per il presente atto il cui schema è stato approvato con DGR n. …….. del……...;

congiuntamente definiti nel prosieguo "le Parti"

- VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- VISTO l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- VISTA la Risoluzione 19 novembre 2025, n. 1, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di governo 2025-2030;
- VISTA la Delibera di Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026;
- VISTA la Nota di Aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 47 dell'8 luglio 2026 (Integrazione alla NADEFR 2026);
- VISTA la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/1/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
- VISTA la Legge Regionale n.12 del 15/07/2026 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al Bilancio di previsione 2026–2028" che, all'art. 69 "Contributo straordinario alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta per il completamento funzionale ed operativo del Museo",

  autorizza:

  - al comma 1 la Giunta regionale a concedere alla Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno

2026, per il completamento funzionale ed operativo del Museo;

dispone:

- al comma 2 che la concessione del contributo di cui al comma 1 sia subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- al comma 3 che all'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

- CONSIDERATO CHE la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana in coerenza con la Legge Ragionale 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e nel rispetto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali;
- CONSIDERATO CHE la Regione Toscana ha da sempre sviluppato un interesse specifico per i temi connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale mediante attività dirette a promuoverne la conoscenza e assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- CONSIDERATO CHE la Regione Toscana è socio fondatore della Fondazione Museo Igor Mitoraj ai sensi dell'Atto costitutivo REP. 849 Raccolta 722 del 23 marzo 2022;
- CONSIDERATO CHE la Fondazione Museo Igor Mitoraj è un soggetto giuridico senza scopo di lucro, istituito d'intesa tra gli enti pubblici territoriali partecipanti per il perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale e di valorizzazione culturale;
- CONSIDERATO CHE la Fondazione promuove la valorizzazione della collezione Mitoraj anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di fruizione così come disposto dall'art. 3 comma C del citato Atto Costitutivo;
- CONSIDERATO CHE l'Accordo di Valorizzazione Rep. n. 14 del 28 maggio 2018 dispone che la collezione Mitoraj dovrà permanentemente rimanere esposta in un apposito museo;
- CONSIDERATO CHE il tipo di intervento è in linea con gli atti di programmazione regionale e che la descrizione dell'intervento, del cronoprogramma e della stima dei costi effettivi, privi di qualsivoglia ricarico commerciale o logica di profitto, trasmessi dalla Fondazione, ns Prot. n. 0338890 del 04/05/2026, sono conservati agli atti del Settore regionale competente;
- CONSIDERATO di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Fondazione Museo Igor Mitoraj per il suddetto intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO

ART. 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il

consenso delle Parti.

ART. 2
Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate agli interventi volti al completamento funzionale ed operativo del Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta, in corso di allestimento, quale luogo di promozione della produzione artistica di Igor Mitoraj e destinato ad incrementare l'offerta culturale della Toscana nel settore dell'arte contemporanea.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

ART. 3
Impegni delle Parti

1. **Le Parti** del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
   a) rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
   b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
   c) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
   d) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

2. **La Fondazione Igor Mitoraj** si impegna a:
   a) procedere con la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo;
   b) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
   c) concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2026.

3. **Regione Toscana** si impegna a erogare le risorse a favore della Fondazione Museo Igor Mitoraj con le modalità stabilite al successivo Art. 4.

ART. 4
Modalità di erogazione e finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 100.000,00 a valere sull'annualità 2026, saranno erogate dalla Regione Toscana con le seguenti modalità:

Prima tranche: euro 50.000,00 pari al 50% del contributo totale erogata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a titolo di rimborso delle spese pregresse e anticipazione per l'avvio delle nuove attività, a fronte della presentazione di una relazione tecnica parziale sui lavori svolti corredata dalle fatture dei fornitori e dalle relative quietanze di pagamento che attestino il raggiungimento della percentuale di spesa richiesta.

Seconda tranche: euro 50.000,00 pari al restante 50% del contributo totale liquidata a lavori

conclusi e rendicontati a seguito della presentazione di:

1. Certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo degli allestimenti espositivi, firmato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico abilitato;
2. Rendiconto finanziario completo: quadro comparativo tra i costi preventivati e i costi consuntivati strutturato sulle voci di spesa ammesse dal contributo;
3. Giustificativi di spesa e pagamento: fatture elettroniche con l'indicazione del codice CUP e relative quietanze;
4. Relazione tecnica finale firmata dal legale rappresentante della Fondazione che descriva il completamento delle sale espositive e l'allestimento del museo.

Le erogazioni sono subordinate alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC) della Fondazione.

Qualora la Fondazione apporti modifiche all'intervento è tenuta a comunicarlo tramite PEC all'indirizzo *regionetoscana@postacert.toscana.it* trasmettendo i seguenti documenti a firma del referente del presente accordo:

- dichiarazione attestante il rispetto degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;
- cronoprogramma e quadro economico aggiornati.

ART. 5
Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili esclusivamente le spese comprovate da giustificativi emessi tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026.

I relativi pagamenti devono essere effettuati dalla Fondazione entro il 31/12/2026 ovvero improrogabilmente entro il **31/01/2027** per le sole fatture passive riferite ad attività svolte entro il 31/12/2026.

ART. 6
Rendicontazione finale e monitoraggio

La rendicontazione deve riguardare esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività finanziate, per un importo pari al 100% del contributo assegnato.

La rendicontazione delle attività e delle spese sostenute deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, **entro il 28/02/2027** secondo la procedura di seguito riportata.

Il monitoraggio procedurale e finanziario dell'intervento è effettuato mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale **MoniToscana**, individuato quale sistema informativo unico per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati con risorse regionali.
Il Responsabile legale della Fondazione è tenuto all'inserimento e all'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio e rendicontazione dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dal presente accordo.
Ai fini della rendicontazione, il Responsabile legale della Fondazione provvede all'inserimento in MoniToscana dei dati contabili e della documentazione giustificativa delle spese sostenute ed è responsabile della completezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati inseriti, nonché della corretta tenuta della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento, ai fini dei controlli da parte di Regione Toscana e degli altri organi competenti.
I dati inseriti nell'applicativo costituiscono riferimento ufficiale ai fini della verifica dello stato di attuazione dell'intervento, della liquidazione dei contributi regionali e dell'alimentazione dei sistemi

di monitoraggio e controllo della Regione Toscana.
Regione Toscana effettua le attività di verifica e controllo, anche attraverso i dati presenti nel sistema, riservandosi di richiedere integrazioni documentali e di effettuare controlli amministrativi e contabili, nonché eventuali verifiche in loco.

Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- lettera di accompagnamento su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o referente del presente accordo indirizzata alla *Direzione Beni, istituzioni, attività culturali – Settore Fondazioni Regionali per la cultura, Istituzioni Culturali e Siti Unesco, Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Rievocazioni Storiche*;
- relazione tecnica finale dettagliata delle attività realizzate e degli allestimenti completati firmata dal legale rappresentante o referente del presente accordo;
- Rendiconto finanziario completo: quadro comparativo tra i costi preventivati e i costi consuntivati. Elencare dettagliatamente tutte le spese ammissibili (di cui all'Art. 5 del presente accordo) effettivamente sostenute;
- dichiarazione in merito al regime I.V.A. e I.R.E.S. applicato;
- copia dei materiali informativi, editoriali e di comunicazione prodotti attestanti la pubblicizzazione delle attività finanziate, in cui sia riportato il logo della Regione Toscana.
- Certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo degli allestimenti espositivi, firmato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico abilitato;
- Giustificativi di spesa e pagamento: Fatture elettroniche con l'indicazione del codice CUP e relative quietanze.

La rendicontazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, oltre alla revoca immediata del contributo.

In sede di eventuale verifica amministrativo-contabile ordinata dalla Regione, tutte le spese devono risultare giustificate da fatture regolarmente quietanzate o da documenti contabili equivalenti.

ART. 7
Regime I.V.A.

Le spese rendicontate, in conformità al regime fiscale del beneficiario, devono essere indicate:

- al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti detraibile per la Fondazione;
- al lordo di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia detraibile e rimanga un costo effettivo a carico della Fondazione.

ART. 8
Documentazione da conservare, tracciamento finanziario e gestionale

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato. I documenti di spesa devono essere fiscalmente validi, conformi alla normativa vigente, strettamente pertinenti alle voci di investimento ammesse a contributo e coerenti con le attività di completamento funzionale del Museo.

Costituiscono giustificativi di spesa ammissibili esclusivamente le **fatture elettroniche** intestate alla Fondazione Museo Igor Mitoraj. Non è ammessa la rendicontazione di spese tramite scontrini fiscali o ricevute generiche.

È obbligatoria la conservazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (quietanza) dei giustificativi di spesa. La quietanza deve essere comprovata mediante idonea documentazione bancaria dalla quale risulti in modo chiaro e inequivocabile che il pagamento è stato effettuato dal soggetto beneficiario del contributo. Costituiscono documenti idonei a dimostrare la quietanza:

- mandati di pagamento telematici;
- copie di bonifici bancari (SEPA/SCT) eseguiti;
- estratti conto bancari con evidenza dell'operazione e del relativo addebito.

Ai fini della **tracciabilità finanziaria**, della trasparenza dei flussi economici e del rispetto della normativa vigente di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili. **Ogni fattura e ogni movimento bancario dovranno tassativamente riportare il Codice Unico di Progetto fornito dalla Regione Toscana, la mancanza di tale specifica comporta la non ammissibilità della spesa e la revoca della corrispondente quota di contributo.**
Non sono ammessi in alcun caso pagamenti in contanti, né pagamenti effettuati mediante compensazioni, permute, cessioni di beni, forniture di servizi o altre forme di pagamento non monetario.

ART. 9
Spese ammissibili (In Conto Capitale)

In conformità con la classificazione di bilancio di cui al Titolo 2 (Spese in conto capitale) menzionata in Premessa, sono ammissibili a contributo esclusivamente le **spese di investimento e per interventi durevoli** finalizzati al completamento funzionale ed operativo del Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta.

Tutte le spese in conto capitale per essere ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario (Fondazione);
- riferirsi a beni acquisiti, forniture consegnate o lavori eseguiti nel periodo compreso tra 01/01/2026 e il 31/12/2026;
- essere comprensive o al netto dell'IVA in conformità al regime fiscale del beneficiario;
- essere strettamente correlate e strumentali all'allestimento permanente del Museo.

Tipologie di spesa ammissibili:

9.1 Allestimenti strutturali, arredi e teche espositive:

- Acquisto e installazione di strutture espositive permanenti, vetrine, teche, basamenti, supporti d'arte e pannellature fisse necessarie alla protezione e valorizzazione delle opere di Igor Mitoraj;
- Acquisto di arredi durevoli per le sale museali, la reception, il bookshop e gli spazi di accoglienza del pubblico.

9.2 Dotazioni tecnologiche, impianti e sistemi multimediali:

- Acquisto di hardware, computer, monitor espositivi, videoproiettori e impianti audio/video integrati in via permanente nel percorso museale;
- Acquisizione di licenze software a utilità pluriennale destinate alla gestione del museo, alla catalogazione delle opere o alla fruizione multimediale e interattiva da parte dei visitatori;
- Acquisto e posa in opera di corpi illuminanti speciali e sistemi di illuminotecnica museale fissa ad alta tecnologia.

9.3 Opere edili, impiantistiche e di completamento funzionale:

- Spese per lavori edili e impiantistici di adeguamento, completamento e messa a norma delle sale espositive e degli spazi accessori del complesso museale;
- Impianti di sicurezza, videosorveglianza, antincendio e climatizzazione ambientale specifici per la conservazione delle opere d'arte.

9.4 Spese tecniche di progettazione e direzione lavori (Investimenti immateriali):

- Spese per prestazioni professionali di ingegneri, architetti, geometri e progettisti, limitatamente alle quote direttamente imputabili alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori dell'allestimento museale permanente, capitalizzabili sul valore del bene.

ART. 10
Spese NON ammissibili

In conformità con la natura di spesa in conto capitale del presente finanziamento, non sono in alcun caso ammissibili le spese di parte corrente e di funzionamento ordinario della Fondazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese per catering, banchetti, servizi di ristorazione, buffet di inaugurazione e acquisto di alimenti, bevande o generi alimentari;
- spese di gestione ordinaria della Fondazione (utenze, canoni di locazione ordinaria delle sedi uffici, cancelleria, consulenze legali o fiscali continuative);
- spese per personale dipendente della Fondazione, salvo i casi di personale tecnico direttamente e interamente dedicato alla direzione dell'allestimento, se e nei limiti in cui sia capitalizzabile sul valore dell'opera;
- spese di viaggio, vitto, alloggio e rimborsi chilometrici a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori;
- spese per attività di mera promozione, campagne pubblicitarie, ufficio stampa o eventi temporanei non strettamente connessi alle installazioni fisse;
- spese sostenute mediante compensazione, permuta, cessione di beni o servizi, prestazioni in natura o altre forme di pagamento diverse dal pagamento monetario tracciabile;
- spese direttamente sostenute da sponsor o da altri soggetti diversi dal beneficiario del contributo;
- contributi, erogazioni liberali, donazioni o altri trasferimenti economici a favore di terzi privi di un nesso di corrispettività con l'acquisizione di forniture o servizi d'allestimento;
- costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario o beni e prestazioni concessi a titolo gratuito;
- I.V.A., qualora la stessa risulti recuperabile, detraibile o compensabile per la Fondazione;
- quote associative, di adesione o partecipazione a reti, federazioni o altri organismi.

ART. 11
Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro o di consulenza che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività o del cantiere di allestimento. Il personale di entrambe le parti contraenti, nonché le ditte terze appaltatrici incaricate dalla Fondazione, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 12
Modifiche dell'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate esclusivamente con il consenso scritto dei soggetti sottoscrittori, con le stesse modalità e procedure previste per la sua definizione ed approvazione.

Limitatamente alla sola data di conclusione delle attività e degli allestimenti di cui all'Art. 3, comma 2, lett. c), le Parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite formale scambio di posta elettronica certificata (PEC), a fronte di motivata richiesta da parte della Fondazione, corredata da adeguata documentazione tecnica e inviata prima della scadenza del termine del 31/12/2026.

ART. 13
Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

La Regione Toscana procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero coattivo delle somme eventualmente già erogate (maggiorate degli interessi legali) nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni mendaci o falsità nei preamboli, nei monitoraggi o nei documenti di rendicontazione;
- distrazione dei fondi per finalità diverse da quelle ammesse o per la copertura di spese correnti non consentite dall'Art. 10;
- mancato rispetto del limite temporale per la conclusione dell'intervento d'allestimento (31/12/2026), fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'Art. 12;
- mancata presentazione della rendicontazione completa entro il termine perentorio del 28/02/2027;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria e utilizzo del CUP;
- esplicita rinuncia al contributo da parte della Fondazione.

La revoca può essere parziale qualora una parte delle spese presentate in rendicontazione sia ritenuta non ammissibile o non sufficientemente documentata in sede di verifica amministrativo-contabile.

ART. 14
Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali forniti per le finalità del presente accordo siano esatti e corrispondano al vero;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità istituzionali del progetto e degli obblighi di conservazione documentale pubblica;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti.

Le Parti applicano misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati contro i rischi di distruzione, perdita, accesso o modifica non autorizzata.

ART. 15
Foro competente e registrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana.

Il presente accordo è esente dall'obbligo di registrazione ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte che la richiede.

ART. 16
Validità dell'accordo e disposizioni finali

La presente convenzione comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento prevista nell'art. 3 e comunque non oltre il 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Per la Fondazione Museo
xxxxxxxxxxx

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 26)*

Delibera *N 1391* *del 09/11/2026*

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*

Dirigente Responsabile *Serena MODRIC*

Direttore *Fabio CACIOLI*

Oggetto:

PR FESR 2021/2027- Azione 1.3.2 Sub Azione 1.3.2.1 " Sostegno alle PMI-Investimenti produttivi"- sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e dei costi della garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito ″Regione Toscana EU blending 2023-0118 della BEI- 2026"(Bando BEI 2026) – rimodulazione dotazione finanziaria assegnabile.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 521 del 27/04/2026 che approva gli indirizzi per la riapertura dei bandi “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00 – 2026” e “Sovvenzioni alle PMI per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito “Regione Toscana EU blending 2023-0118” della BEI – 2026” ;

Richiamati i riferimenti normativi in essa contenuti;

Preso atto che con la suddetta DGR n. 521/2026 sono state destinate, per la riapertura dei suddetti bandi, una dotazione finanziaria iniziale di:
- Euro 803.114,53 per il Bando 1.3.2 Micro - 2026
- Euro 1.706.276,00 per il Bando 1.3.2 Bei – 2026

che potrà essere integrata, coerentemente con il Piano Finanziario del PR FESR 2021/2027, con successivi atti fino alla concorrenza massima di:
- Euro 24.600.000,00 per il Bando 1.3.2 Micro - 2026
- Euro 9.000.000,00 per il Bando 1.3.2 Bei - 2026;

Dato atto che la citata DGR n. 521/2026 ha stabilito altresì che le suddette dotazioni possono successivamente essere variate in funzione dell’andamento delle domande, dell’assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che dovessero essere individuate;

Visto il decreto dirigenziale n. 9505 del 30/04/2026 e ss. mm. ii. “*PR TOSCANA FESR 2021-2027 - Azione 1.3.2 - Sub-azione 1.3.2.1 ˝Sostegno alle PMI investimenti produttivi¸ -˝Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00 – 2026 - Approvazione bando (*Bando micro 2026)”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9506 del 30/04/2026 e ss. mm. ii. “*PR 2021/2027- Azione 1.3.2 Sub Azione 1.3.2.1 " Sostegno alle PMI- Investimenti produttivi"- Approvazione Bando per la concessione di sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e dei costi della garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito ˝Regione Toscana EU blending 2023-0118 della BEI- 2026"* (Bando BEI 2026)”;

Preso atto che dalla data di apertura dei suddetti bandi, fissata dai relativi decreti dirigenziali di approvazione a partire dall’ 11/5/2026, sono pervenute n. 41 domande sul Bando Micro 2026, per un contributo richiesto di circa Euro 380.000,00, e n. 89 domande sul Bando BEI 2026, per un contributo richiesto di circa Euro 7.200.000,00;

Ritenuto opportuno, visto l’andamento dei bandi di cui al precedente capoverso, incrementare di ulteriori Euro 2.000.000,00 la dotazione massima assegnabile al bando BEI 2026, definita con DGR n. 521 del 27/04/2026, che diventa di Euro 11.000.000,00, e ridurre contestualmente la dotazione massima, stabilita con la stessa DGR n. 521/2026, per il bando Micro 2026 dello stesso importo, che diventa Euro 22.600.000,00;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026–2028";

Vista la D.G.R. n. 8 del 19 gennaio 2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

Visto il parere del CD nella seduta del 5/11/2026;

Tutto quanto sopra premesso,

A voti unanimi

DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in narrativa, di ulteriori Euro 2.000.000,00 la dotazione massima assegnabile al bando BEI 2026, definita con Deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 27/04/2026, che diventa di Euro 11.000.000,00, e ridurre contestualmente la dotazione massima, stabilita con la stessa DGR n. 521/2026, per il bando Micro 2026 dello stesso importo, che diventa Euro 22.600.000,00.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SERENA MODRIC

Il Direttore
FABIO CACIOLI

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 31)*

Delibera *N 1396* *del 09/11/2026*

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Alberto ZANOBINI*
Direttore *Marco TORRE*
Oggetto:
Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia - InAut. Approvazione documento e prenotazione risorse FNA 2025-2027

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Linee di indirizzo

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *Linee di indirizzo*

43014c625e9da2b080479dfff3be517d7e8cd6d8ae9f6bd5a713c75e211fb9fb

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

Vista la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Tenuto conto del terzo Piano di Azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità (art. 3, comma 5 della L. 18/2009), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2026, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21 maggio 2026;

Richiamate:
- la legge regionale n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- la legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 30/7/2025;

Richiamate:
- la delibera della Giunta Regionale n. 1449 del 19/12/2017 “Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 23/12/2019 “Il modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità. Approvazione documento in attuazione della DGR 1449/2017”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 11/10/2021 “Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR 1449/2017”;

Visto il DPCM 20 aprile 2026 che adotta il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA), relativo al triennio 2025-2027 e assegna le risorse del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) alla Regione Toscana, complessivamente pari nel triennio ad euro 201.920.900,00;

Considerato in particolare il capitolo 7 “Gli interventi a sostegno della vita indipendente” del suddetto PNNA, nel quale si richiamano i principi generali e le aree di intervento, demandando alle Linee guida ministeriali, di cui al Decreto Direttoriale n. 669/2018, per quanto attiene le modalità attuative, i requisiti essenziali e i criteri per la gestione della quota di risorse, a valere sul FNA, da destinare a livello regionale alle progettualità di vita indipendente;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 28/09/2026 che approva il Piano Regionale per la Non Autosufficienza (PRNA) triennio 2025-2027, in particolare il punto 6 “Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle Linee di indirizzo per Progetti di Vita Indipendente” nel quale, in continuità con il precedente triennio, si specifica:

- di coinvolgere tutto il territorio regionale;
- di assegnare a ciascun ambito euro 80.000,00 annui nel triennio, a valere sul FNA 2025-2027, di cui al DPCM 20 aprile 2026, per un totale regionale nel triennio pari a euro 6.720.000,00;
- che gli ambiti territoriali sono chiamati a cofinanziare per almeno il 20% del totale progettuale annuo;

- che le risorse sono messe a disposizione delle persone con disabilità tramite bandi/ avvisi pubblici pubblicati annualmente da ciascun ambito;

Dato atto della necessità di procedere, in attuazione del PRNA 2025-2027, con l'approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati *Indipendenza e Autonomia - InAut*", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato di destinare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 6.720.000,00, sul capitolo 23118/U "Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità- Trasferimenti ad Enti pubblici" (classificato "extra fondo - puro"), per la realizzazione degli interventi previsti dalle progettualità per la vita indipendente nel triennio, di cui:
- euro 4.480.000,00 del bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 2.240.000,00 del bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2027;

Precisato che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite equamente agli ambiti territoriali, per un importo pari complessivamente nel triennio, per ciascuna zona distretto/ Società della Salute, a euro 240.000,00 a valere sul FNA 2025-2027;

Specificato che gli ambiti territoriali dovranno gestire le suddette risorse complessivamente, suddividendole equamente nel triennio e compartecipando per almeno il 20% delle spese complessive progettuali, per un importo dunque pari nel triennio a euro 60.000,00, tramite risorse proprie;

Valutato infine di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera, in particolare:
- la determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese;
- la modulistica per la predisposizione dei bandi/avvisi pubblici degli ambiti territoriali, per la presentazione delle domande e per la predisposizione dei progetti di vita indipendente da parte delle persone con disabilità;
- le azioni di comunicazione, divulgazione e informazione previste per gli interventi afferenti al progetto regionale Giovanisi, che gli ambiti territoriali dovranno mettere in atto, fin dalla pubblicazione dei bandi/avvisi pubblici;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2025 n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 19 gennaio 2026 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento "Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati *Indipendenza e Autonomia - InAut*", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 6.720.000,00, sul capitolo 23118/U "Fondi statali per progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità- Trasferimenti ad Enti pubblici" (classificato "extra fondo - puro"),

di cui al FNA 2025-2027, per la realizzazione degli interventi previsti dalle progettualità per la vita indipendente nel triennio, di cui:

- euro 4.480.000,00 del bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 2.240.000,00 del bilancio pluriennale 2026-2028, annualità 2027;

3. di precisare che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite equamente agli ambiti territoriali, per un importo pari complessivamente nel triennio, per ciascuna zona distretto/ Società della Salute, a euro 240.000,00 a valere sul FNA 2025-2027;

4. di specificare che gli ambiti territoriali dovranno gestire le suddette risorse complessivamente, suddividendole equamente nel triennio e compartecipando per almeno il 20% delle spese complessive progettuali, per un importo dunque pari nel triennio a euro 60.000,00, tramite risorse proprie;

5. di dare mandato al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera, in particolare:

- la determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese;
- la modulistica per la predisposizione dei bandi/avvisi pubblici degli ambiti territoriali, per la presentazione delle domande e per la predisposizione dei progetti di vita indipendente da parte delle persone con disabilità;
- le azioni di comunicazione, divulgazione e informazione previste per gli interventi afferenti al progetto regionale Giovanisi, che gli ambiti territoriali dovranno mettere in atto, fin dalla pubblicazione dei bandi/avvisi pubblici;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ALBERTO ZANOBINI

IL DIRETTORE
MARCO TORRE

Allegato A

Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati *Indipendenza e Autonomia – InAut.*

Premessa

La Convenzione ONU per i diritti della persone con disabilità mira a realizzare il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società, sottolineando l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia e indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.
Il tema della *vita indipendente* resta una delle priorità sia del terzo Piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità, strumento fondamentale per l'attuazione della Convenzione, predisposto dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, come anche della Strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e della Carta di Solfagnano adottata il 16 ottobre 2024.
La riforma in materia di disabilità avviata con l'approvazione del decreto legislativo 62/2024 rimette ancora al centro la persona con disabilità affermando il diritto di scegliere liberamente di co-costruire insieme agli operatori dei territori il percorso nel quale far confluire e attuare i propri desideri e aspettative.
Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) 2025-2027 ha ribadito, in continuità con il precedente PNNA 2022-2024, la centralità di un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita indipendente.

Le risorse a sostegno delle progettualità sono assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale direttamente alle Regioni, all'interno del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e per il tramite del PNNA che da indicazioni in merito ai requisiti essenziali, alle macroaree sulle quali è possibile progettare gli interventi e alle modalità di monitoraggio delle azioni realizzate e della spesa.

La Giunta Regionale con il Piano Regionale per la Non Autosufficienza (PRNA) 2025-2027, approvato con DGR 1187/2026, ha ribadito la necessità di consolidare l'intervento sostenuto con le risorse nazionali e denominato "*Indipendenza e Autonomia - InAut*", in continuità con i precedenti Piani e anche a seguito delle positive valutazioni dei risultati ottenuti, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostegno a percorsi di autonomia, sia in termini di target dei beneficiari che, per l'80% dei progetti finanziati a partire dai bandi del 2020, sono state persone nella fascia di età 18-44 anni.
Anche in relazione al fondo del triennio 2025-2027 sono coinvolti tutti gli ambiti territoriali, sono ripartite le risorse alle zone distretto e Società della Salute e sono indicati i *criteri prioritari* per il sostegno di progettualità presentate dalle persone con disabilità, a partire da quelle più giovani, che abbiano l'obiettivo principale di realizzazione di percorsi di autonomia e vita indipendente nell'ambito scolastico, formativo e universitario, nell'ambito lavorativo, di sostegno alla genitorialità e alla fuoriuscita dal nucleo familiare di origine.

L'attenzione e il sostegno a progettualità, come quelle di Vita indipendente, volte alla realizzazione di percorsi di autonomia nelle diverse fasi e nei diversi ambiti della vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai giovani, si inserisce nell'ambito di Giovanisì.
Dal 2011 in Toscana Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, promuove a favore del target giovanile tantissime opportunità sul territorio regionale. All'interno del progetto è rivolta particolare attenzione al tema della disabilità e alcune misure previste, quando non esclusivamente fruibili da persone con disabilità, individuano premialità o priorità a queste rivolte. Il tema dell'inclusione è affrontato anche durante eventi importanti organizzati da Giovanisì, su mandato della Presidenza della Regione Toscana, come ad esempio il Next Generation Fest, portando sul palco del Teatro del Maggio di Firenze, sede dell'iniziativa, storie e testimonianze di persone con disabilità.

Le presenti Linee di indirizzo regolano, su tutto il territorio regionale, la gestione dell'intervento *Indipendenza e Autonomia - InAut,* inserito organicamente all'interno delle progettualità di Giovanisì e nella programmazione sociale e sociosanitaria dei territori.

1. Finalità dell'intervento

L'intervento denominato "*Indipendenza e Autonomia - InAut*", a valere sulle risorse ministeriali di cui al FNA 2025-2027, ha l'obiettivo di sostenere l'attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati al fornire sostegni che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia al pari degli altri cittadini, attraverso misure che favoriscano la piena inclusione sociale, prioritariamente attraverso percorsi di studio, formazione e lavoro.

2. Requisiti essenziali per l'accesso al contributo da parte degli ambiti

Ciascun ambito territoriale, come previsto dalle Linee guida ministeriali di cui al DD 669/2018, deve garantire la presenza dei seguenti requisiti, essenziali all'attivazione degli interventi nell'ambito della vita indipendente e in generale nell'ambito della disabilità:

a) presenza di servizi che dispongano di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:

- l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
- l'elaborazione di progetti personalizzati o Progetti di vita su istanza della persona, che definiscano un budget di progetto e la nomina del case manager;
- il più ampio coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia o di chi lo rappresenti;

b) effettivo coinvolgimento, rispetto alla figura dell'assistente personale, delle diverse dimensioni della vita quotidiana con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata;

c) massima diffusione delle informazioni sulle opportunità offerte da questo intervento, attraverso il coinvolgimento delle Federazioni e dei Coordinamenti delle associazioni delle persone con disabilità.

3. Risorse disponibili e co-finanziamento previsto

Per l'attuazione di questo intervento, la Regione mette a disposizione dei 28 ambiti territoriali risorse complessive, a valere sul Fondo nazionale per le Non Autosufficienze 2025-2027, pari a euro 6.720.000,00 per il triennio, ripartite equamente per ciascuna annualità e zona distretto/ Società della Salute come indicato nella tabella che segue.

Ogni ambito è vincolato a co-finanziare, tramite risorse proprie, le progettualità per una quota minima pari almeno al 20% delle risorse messe a disposizione dal FNA. Le zone distretto e Società della Salute possono incrementare la quota di co-finanziamento a loro carico; non è ammissibile il co-finanziamento tramite la valorizzazione del lavoro del personale dell'ambito, locali, beni durevoli, attrezzature, ecc..

Le risorse complessive a supporto dei progetti di vita indipendente sono pertanto pari, nel triennio, a euro 8.400.000,00.

2025	**Risorse FNA**	**co-finanziamento**	**TOTALE**
TOTALE REGIONALE	2.240.000,00	560.000,00	2.800.000,00
2026	**Risorse FNA**	**co-finanziamento**	**TOTALE**
TOTALE REGIONALE	2.240.000,00	560.000,00	2.800.000,00
2027	**Risorse FNA**	**co-finanziamento**	**TOTALE**
TOTALE REGIONALE	2.240.000,00	560.000,00	2.800.000,00
TOTALE TRIENNIO	**Risorse FNA**	**co-finanziamento**	**TOTALE**
per AMBITO	240.000,00	60.000,00	**300.000,00**
TOTALE REGIONALE	6.720.000,00	1.680.000,00	**8.400.000,00**

4. Pubblicazione dei bandi/avvisi e fase istruttoria dei progetti

Ciascun ambito territoriale provvede, con proprio atto, a recepire le presenti Linee di indirizzo e pubblicare il giorno *15 gennaio di ciascun anno* un bando o avviso pubblico, il cui fac-simile è fornito da Regione Toscana, per la presentazione dei progetti di vita indipendente da parte delle persone con disabilità. Provvede altresì ad individuare l'ufficio competente per la presentazione delle domande, dandone la massima pubblicità attraverso

i canali di comunicazione ritenuti più idonei al raggiungimento della platea dei possibili destinatari, anche con il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità.

I bandi restano aperti per 30 giorni; alla scadenza ogni ambito avvia la fase istruttoria dei progetti pervenuti, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 5 e redigere e approvare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di cui al punto 7.

La fase istruttoria riguarda una prima valutazione di tipo amministrativo, relativa ai requisiti di accesso e ai criteri di attribuzione dei punteggi e delle priorità e una valutazione multiprofessionale che comprende la presa in carico della persona e la valutazione dei bisogni da parte della UVMD, con la partecipazione della persona e secondo quanto stabilito dalle DGR 1642/2019 e DGR 1055/2021.

In particolare le UVMD, nella valutazione dei beneficiari, tengono conto della limitazione della loro autonomia, della condizione familiare, abitativa e ambientale. Non è criterio di selezione la condizione economica della persona e/o della sua famiglia. Sono altresì incentivati i processi di de-istituzionalizzazione, il contrasto alla segregazione e all'isolamento.

La fase istruttoria si conclude entro 45 giorni dal suo avvio, con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria annuale dei progetti.
L'erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell'ordine di graduatoria e delle risorse disponibili.

5. Destinatari e requisiti di accesso

I destinatari del contributo a sostegno dei progetti di vita indipendente sono le persone con disabilità, che intendono realizzare un progetto di vita indipendente coerente con i propri desideri e le proprie aspettative. La persona esprime direttamente oppure con l'aiuto di una persona di supporto da lei liberamente scelta, la propria volontà e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. età superiore a 18 anni e condizione di disabilità o invalidità non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
2. certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o riconoscimento di una invalidità non inferiore al 100%;
3. residenza sul territorio regionale.

Il progetto di vita indipendente, predisposto dalla persona su apposita modulistica, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dal bando del proprio territorio di residenza.

I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda; il punteggio è assegnato con riferimento alla data di scadenza del bando.

6. Obiettivi progettuali

Il progetto di vita indipendente presentato dalla persona dovrà essere prioritariamente orientato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- supporto a percorsi di start-up di impresa o lavoro autonomo;
- supporto a percorsi di formazione universitaria, dottorato o master post-laurea;
- sostegno alla frequenza di corsi di formazione professionale, compresi i tirocini retribuiti professionalizzanti;
- sostegno al ruolo genitoriale;
- percorsi di de-istituzionalizzazione o uscita dal nucleo familiare di origine;
- accompagnamento al lavoro (per lavoratori dipendenti);
- sostegno alle attività quotidiane e domestiche;
- accompagnamento per lo svolgimento di attività sportive, associative, di volontariato o per il tempo libero.

Nella valutazione dei progetti sono assegnati punteggi sulla base dell'obiettivo progettuale, dell'età, della presenza di altre persone con disabilità conviventi e per garantire la continuità dei progetti in essere, finanziati

nella annualità precedente. La UVMD valuta altresì la coerenza del progetto proposto dalla persona con gli obiettivi di vita indipendente, nonché la congruità delle spese previste.

7. Criteri per la formazione della graduatoria e criteri di priorità

Ciascun ambito territoriale, alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, avvia la fase istruttoria dei progetti pervenuti, a seguito della quale definisce una graduatoria delle persone idonee, secondo i criteri e i punteggi di seguito specificati:

- età (punteggio massimo: 40)
- obiettivo progettuale (punteggio massimo: 40)
- numero di altre persone conviventi con disabilità (punteggio massimo: 4)
- continuità (punteggio massimo: 3)

La graduatoria è utilizzata dalla Società della Salute o zona distretto fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente.

ETA' **Punteggio massimo: 40 punti**

Il punteggio per il criterio dell'età è calcolato applicando una riduzione di 0,5 punti per ogni anno di età a partire dai 18 anni, secondo la seguente modalità di calcolo: **[(100 – età) /2] - 1=**

OBIETTIVO PROGETTUALE	Punteggio
Supporto a percorsi di start-up d'impresa / lavoro autonomo	**40**
Supporto a formazione universitaria / dottorato / master post-laurea	**36**
Sostegno alla frequenza di corsi di formazione professionale / tirocini retribuiti professionalizzanti	**32**
Sostegno al ruolo genitoriale	**28**
Percorsi di de-istituzionalizzazione / uscita dal nucleo familiare di origine	**24**
Accompagnamento al lavoro (per lavoratori dipendenti)	**20**
Sostegno alle attività quotidiane e domestiche	**16**
Accompagnamento per lo svolgimento di attività sportive/ associative/ volontariato/ tempo libero	**12**

NUM ALTRE PERSONE CONVIVENTI CON DISABILITA'

	Punteggio
4	**4**
3	**3**
2	**2**
1	**1**

CONTINUITA' **Punteggio da 0 a 3 punti**

E' attribuito **1 punto per ogni anno di finanziamento consecutivo** del progetto, fino a un massimo di 3 punti.

Una volta assegnati i punteggi di cui sopra e redatta la graduatoria provvisoria, in caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti **CRITERI DI PRIORITA'**:

a) minore età anagrafica
b) progetto finanziato nella annualità precedente

8. Durata dei progetti

Il progetto presentato dalla persona e finanziato, ha una durata non superiore ai 12 mesi.
Il giorno 15 gennaio di ciascun anno, gli ambiti territoriali pubblicano il bando o avviso pubblico per la presentazione dei progetti di vita indipendente. I beneficiari del finanziamento relativo al precedente bando possono presentare nuova richiesta, anche se il proprio progetto è ancora in corso.

9. Tipologia di interventi finanziabili e spese ammissibili

All'interno del progetto di vita indipendente e con riferimento agli obiettivi progettuali previsti al punto 6, sono finanziabili i seguenti interventi:

Assistente personale o altra figura professionale

La figura dell'assistente personale assume un ruolo centrale nella organizzazione di un progetto di vita indipendente. La persona sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
La UVMD può ammettere il finanziamento di figure anche professionali, purché di ambito sociale, se ritenute più appropriate a sostenere il percorso di vita indipendente della persona.
Sono ammissibili le spese per la contrattualizzazione di uno o più assistenti personali o per altre figure professionali di ambito sociale e per i relativi oneri contributivi.

Abitare in autonomia (housing e co-housing)

Gli interventi previsti in questa area sono le diverse tipologie di *housing* e *co-housing,* ma anche le molteplici forme, anche sperimentali e innovative, dell'abitare sociale, di percorsi di indipendenza per chi voglia rendersi autonomo dalla famiglia, nonché dei percorsi di de-istituzionalizzazione.
Sono ammissibili le spese per affitto, materiale di consumo e utenze.

Trasporto sociale

E' possibile prevedere il sostegno alle spese di trasporto, se propedeutico allo svolgimento delle attività previste per raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Sono ammissibili le spese per acquisto di servizi di trasporto pubblico, privato e privato sociale.

10. Contributo assegnato

Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'interno del progetto di vita indipendente viene assegnato un contributo mensile. Lo stesso è modulato, attraverso un confronto tra la UVMD e la persona con disabilità, tenendo conto delle modalità di realizzazione degli obiettivi prefissati, dell'impegno economico complessivo previsto, nonché delle risorse disponibili a valere sul fondo. Il contributo è assegnato fino a un massimo di euro 1.800,00 mensili.

L'erogazione del contributo decorre dalla data di avvio del progetto, concordata e sottoscritta con la UVMD e nel caso di ricorso all'assistente personale, dalla data di assunzione dello stesso qualora successiva all'approvazione del progetto, dietro presentazione del relativo contratto di lavoro. Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifica da parte degli uffici competenti. La rendicontazione delle spese è presentata dalla persona con disabilità e/o dall'amministratore di sostegno. Non sono ammissibili le spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

11. Utilizzo integrato delle risorse e incompatibilità

La UVMD può utilizzare in maniera integrata i diversi finanziamenti disponibili finalizzati al raggiungimento di autonomia e vita indipendente delle persone con disabilità; nell'ottica del Budget di progetto, alloca e coordina

in modo equo e appropriato le risorse per l'attuazione del progetto di vita della persona con disabilità, perseguendo in ogni caso l'obiettivo di autonomia della persona.
L'utilizzo integrato delle risorse deve comunque rispettare le seguenti regole:
- il medesimo costo di un intervento non può essere finanziato più volte a valere su fondi anche di diversa natura;
- le risorse utilizzate devono essere rendicontate secondo le modalità e regole previste a livello regionale o nazionale per gli specifici fondi;
- devono essere in ogni caso rispettati gli standard definiti con la disciplina attuativa degli specifici fondi; in particolare si raccomanda di integrare gli eventuali interventi di housing o cohousing con le programmazioni del Dopo di noi di cui alla legge 112/2016.

Restano comunque incompatibili le seguenti prestazioni, la cui presenza deve essere verificata in fase di valutazione da parte della UVMD:
- contributo per il finanziamento di progetti di vita indipendente a valere sul FSE;
- contributo a sostegno della funzione assistenziale domiciliare a valere sul FNA destinato alle disabilità gravissime e alle persone con SLA;
- inserimento permanente in strutture residenziali.

Le persone residenti in struttura residenziale possono presentare domanda per il proprio progetto di vita indipendente, purché lo stesso preveda un percorso di de-istituzionalizzazione con la permanente fuoriuscita dalla struttura residenziale di provenienza.

12. Sospensione, revoca del progetto e del finanziamento
L'inserimento della persona in strutture residenziali per periodi di sollievo, comporta la sospensione dell'intervento per la durata del sollievo.

Gli ambiti territoriali contestano, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione o integrazione.
Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:
- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti Linee di indirizzo e nel proprio progetto di vita indipendente;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;
- mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dalle presenti Linee di indirizzo.

13. Monitoraggio dei beneficiari degli interventi
(DPCM 20 aprile 2026, Allegato E)
L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale

Numero di persone inserite in progetti di vita indipendente

	Persone inserite in progetti di vita indipendente		
Classe di età	**Maschi**	**Femmine**	**TOTALE**
18-24 anni			
25-34 anni			
35-44 anni			
45-54 anni			
55-64 anni			
65 e oltre			
TOTALE			

Numero di beneficiari per area di intervento

Aree di intervento	**Numero persone**
Assistente personale	
Abitare in autonomia	
Trasporto sociale	

14. Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse

(DPCM 20 aprile 2026, Allegato D)

L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale

Aree di intervento	**Risorse destinate**	**Descrizione dell'intervento**
Assistente personale		
Abitare in autonomia		
Trasporto sociale		

Descrizione degli interventi:

a) Assistente personale: indicare l'area di utilizzo, se presso il domicilio familiare, a supporto dell'housing/co-housing, per il trasporto sociale o altro.

b) Abitare in autonomia: specificare se l'intervento è rivolto a forme di housing e/o di co-housing sociale.

c) Trasporto sociale: indicare la tipologia del servizio, se, cioè, convenzioni con i trasporti pubblici o con i trasporti privati, specificare il coinvolgimento dell'assistente personale e l'eventuale noleggio mezzi specializzati.

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 36)*

Delibera *N 1401* *del 09/11/2026*

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Albino CAPORALE*
Direttore *Marco TORRE*
Oggetto:
Servizio civile regionale. Indirizzi per la piena partecipazione delle persone con disabilità e per l'applicazione dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, recante "Istituzione del servizio civile regionale";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale";

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha introdotto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 l'articolo 5-bis in materia di accomodamento ragionevole, ai sensi del quale, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni vigenti non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con le altre persone, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sono individuate le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato;

Considerato che la l.r. 35/2006 configura il Servizio civile regionale quale strumento di formazione civica, sociale, culturale e professionale delle persone giovani, di partecipazione attiva alla comunità e di promozione dei valori di solidarietà, tutela dei diritti, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni e prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, l'ammissione al Servizio civile regionale delle persone con disabilità, delineando pertanto un sistema nel quale la loro partecipazione costituisce componente propria e strutturale;

Considerato che l'articolo 5-bis della legge n. 104/1992 stabilisce che l'accomodamento ragionevole opera in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente; riconosce alla persona con disabilità e alle altre persone legittimate la facoltà di richiederne l'adozione mediante apposita istanza scritta, anche formulando una proposta; assicura la partecipazione della persona interessata al procedimento e richiede che la misura individuata sia necessaria, adeguata, pertinente e appropriata rispetto alla tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili;

Richiamato il parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 0782009 del 9 ottobre 2026, reso in ordine all'applicazione dell'articolo 5-bis della legge n. 104/1992 al Servizio civile regionale, con il quale è stato chiarito che l'accomodamento ragionevole può trovare applicazione nell'ambito della disciplina regionale del Servizio civile attraverso misure e adattamenti della normativa vigente idonei a consentire, nel caso concreto, il pieno ed effettivo esercizio dei diritti della persona con disabilità; che il principio dell'accomodamento ragionevole deve trovare applicazione a tutti gli aspetti essenziali della disciplina del Servizio civile regionale, al fine di consentirne lo svolgimento a parità di condizioni e di tutela; e che risulta opportuno integrare nei futuri bandi il richiamo all'articolo 5-bis e alla relativa procedura applicativa;

Ritenuto, alla luce del quadro normativo richiamato e del parere dell'Avvocatura regionale, di assumere la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità quale criterio trasversale di programmazione, progettazione e gestione del Servizio civile regionale, prevedendo che l'accomodamento ragionevole operi, quando necessario, quale strumento individualizzato volto a rendere effettiva tale partecipazione in condizioni di uguaglianza;

Ritenuto pertanto opportuno integrare progressivamente i principi dell'inclusione e dell'accomodamento ragionevole nei processi ordinari del Servizio civile regionale, dalla predisposizione dei bandi alla progettazione, dalla selezione e ammissione delle persone allo svolgimento e alla gestione del rapporto di servizio, nonché negli strumenti contrattuali, organizzativi e di tutela connessi allo svolgimento del servizio;

Ritenuto altresì necessario definire criteri generali per la gestione delle richieste di accomodamento ragionevole, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dall'articolo 5-bis della legge n. 104/1992, assicurando la partecipazione della persona interessata, il coinvolgimento dell'ente di servizio civile regionale e una valutazione individualizzata delle misure richieste;

Ritenuto che l'individuazione dell'accomodamento ragionevole debba avvenire nel rispetto degli elementi essenziali e delle finalità del progetto di Servizio civile regionale, tenendo conto delle esigenze della persona, delle caratteristiche delle attività progettuali, delle condizioni del contesto concreto e delle risorse effettivamente disponibili;

Ritenuto che la Regione e gli enti di servizio civile regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrano all'individuazione e all'attuazione degli accomodamenti ragionevoli necessari, affinché l'inclusione delle persone con disabilità sia assunta come componente ordinaria della progettazione e della gestione del Servizio civile regionale;

Ritenuto, infine, di demandare alla struttura regionale competente in materia di Servizio civile la definizione delle modalità operative necessarie a dare attuazione ai presenti indirizzi;

Preso atto che il presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti indirizzi generali per la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità al Servizio civile regionale e per l'applicazione dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 104/1992, introdotto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024:

a) la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza rispetto alle altre persone partecipanti, è assunta quale indirizzo generale del Servizio civile regionale, valorizzando l'inclusione quale componente ordinaria della programmazione, della progettazione e della gestione del sistema regionale;

b) la disciplina ordinaria del Servizio civile regionale costituisce il quadro di riferimento per la partecipazione delle persone con disabilità e, qualora la sua applicazione non consenta, nel caso concreto, il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla partecipazione in condizioni di

uguaglianza, trova applicazione l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5-bis della legge n. 104/1992;

c) l'accomodamento ragionevole costituisce uno strumento individualizzato e sussidiario, finalizzato a rimuovere, nel caso concreto, gli ostacoli che impediscano o rendano eccessivamente difficoltosa la partecipazione della persona con disabilità al Servizio civile regionale e può riguardare, quando ne ricorrano i presupposti, tutti gli aspetti essenziali della disciplina, dell'organizzazione e della gestione del servizio, comprese le condizioni giuridiche, organizzative e di tutela connesse al suo svolgimento;

d) l'individuazione dell'accomodamento ragionevole avviene caso per caso, tenendo conto delle esigenze della persona interessata, delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto, delle condizioni del contesto concreto e delle risorse effettivamente disponibili; le misure individuate devono risultare necessarie, adeguate, pertinenti e appropriate e non imporre un onere sproporzionato o eccessivo;

2. di prevedere che gli enti di servizio civile regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrano con la Regione alla creazione delle condizioni necessarie a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità e all'individuazione e attuazione degli eventuali accomodamenti ragionevoli, anche quando richiedano adeguamenti organizzativi o di tutela connessi allo svolgimento del Servizio civile regionale, ovvero misure volte ad assicurare l'accessibilità degli strumenti informatici e digitali utilizzati nell'ambito del servizio;

3. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di Servizio civile di:

a) definire, in attuazione dei presenti indirizzi, le modalità operative per la presentazione, l'istruttoria e la conclusione delle istanze di accomodamento ragionevole, assicurando uniformità di applicazione e adeguate forme di partecipazione della persona interessata e di raccordo con gli enti di servizio civile regionale;

b) integrare progressivamente gli indirizzi di cui alla presente deliberazione nei bandi per la presentazione dei progetti, nei bandi per la selezione delle persone candidate, negli schemi contrattuali, negli strumenti di progettazione, nelle disposizioni gestionali e nelle attività di monitoraggio del Servizio civile regionale;

4. di stabilire che, qualora l'accomodamento ragionevole riconosciuto richieda l'adeguamento degli strumenti contrattuali, organizzativi o di tutela connessi allo svolgimento del Servizio civile regionale, le strutture regionali competenti a vario titolo provvedano, nell'ambito delle rispettive competenze e delle risorse disponibili, a rendere tali strumenti e condizioni coerenti con l'accomodamento riconosciuto;

5. di stabilire che i presenti indirizzi trovino applicazione anche ai progetti e ai rapporti di Servizio civile regionale in corso, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto degli elementi essenziali e delle finalità dei singoli progetti;

6. di stabilire che le richieste di accomodamento ragionevole nell'ambito del Servizio civile regionale siano esaminate secondo i seguenti criteri generali:

a) il procedimento è attivato su istanza scritta della persona con disabilità o delle altre persone legittimate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, della legge n. 104/1992; l'istanza è indirizzata alla Regione e all'ente di servizio civile regionale, in ragione delle rispettive competenze, e può contenere una proposta di accomodamento;

b) la persona interessata partecipa al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole e le sue esigenze sono considerate anche attraverso incontri personalizzati, ove utili alla valutazione del caso concreto;

c) l'istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente in materia di Servizio civile con il necessario coinvolgimento dell'ente di servizio civile regionale, chiamato a concorrere, per gli aspetti rientranti nella propria sfera organizzativa e gestionale, alla valutazione della richiesta e all'individuazione delle misure necessarie;

d) nell'istruttoria è previamente verificata la possibilità di accogliere la proposta eventualmente formulata dalla persona interessata; ove tale proposta non risulti accoglibile, sono individuate, con la partecipazione della persona interessata, le eventuali misure alternative idonee ad assicurare l'effettiva partecipazione al Servizio civile regionale;

e) la valutazione tiene conto della necessità, adeguatezza, pertinenza e appropriatezza della misura rispetto alla tutela da accordare, della sua compatibilità con gli elementi essenziali e le finalità del progetto, delle condizioni del contesto concreto, delle risorse effettivamente disponibili e dell'assenza di un onere sproporzionato o eccessivo;

f) l'esito dell'istruttoria è formalizzato con provvedimento della struttura regionale competente, che individua, ove riconosciuto, l'accomodamento ragionevole e le conseguenti modalità di attuazione;

g) qualora non sia possibile accordare l'accomodamento proposto, il procedimento si conclude con provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5-bis della legge n. 104/1992, indicando, ove possibile, un accomodamento alternativo conforme ai criteri stabiliti dalla medesima disposizione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Albino Caporale

Il Direttore
Marco Torre

REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2026 *(punto N 37)*

Delibera *N 1402* *del 09/11/2026*

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Sara MELE*
Direttore *Francesca GIOVANI*
Oggetto:
Approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Dimensionamento primo ciclo
B	Si	Dimensionamento secondo ciclo
C	Si	Dimensionamento CPIA

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 3

A *Dimensionamento primo ciclo*
f6996e45721500ec6fb65ba4ca8f27f91128147e142e77576a88fc47ad8f3ab6

B *Dimensionamento secondo ciclo*
c987aeb7fa32c1f0d651df939d65d997a9577666a4a42eeba8c3a44d16254b0f

C *Dimensionamento CPIA*
7b72792aeb9c6c40220a22bfcbed566901b0ee0342d1110aa4d22b0901057afb

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
- il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 che approva il Programma di Governo 2025-2030;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 "Nota di aggiornamento al Documento di Economa e Finanza Regionale (DEFR) 2026. Approvazione" e la successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2026 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2026"nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza è stabilito che la Regione approvi la programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 che ha ribadito ciò che aveva già stabilito con propria sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento della rete scolastica è di competenza regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 10 agosto 2026 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39-bis del DPGR 47/R/2003, sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2027/2028;

Visto in particolare l'art. 39-bis del DPGR 47/R/2003 laddove è stabilito che la Regione deve approvare il piano del dimensionamento della rete scolastica sulla base delle proposte contenute nei piani delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione, delle Province e della Città Metropolitana;

Visto quanto previsto all’art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che stabilisce che le Regioni debbano provvedere annualmente all’approvazione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica entro il mese di novembre;

Viste le proposte pervenute da parte delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione, delle Province e della Città Metropolitana e soggette ad istruttoria da parte del Settore regionale competente;

Ritenuto opportuno per quanto sopra procedere all’approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2027/2028 composto dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- allegato A (proposte afferenti al primo ciclo di istruzione);
- allegato B (proposte afferenti al secondo ciclo di istruzione);
- allegato C (proposte afferente ai CPIA);

Visto il parere positivo espresso dal CD nella seduta del 29 ottobre 2026;

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028 composto dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- allegato A (proposte afferenti al primo ciclo di istruzione);
- allegato B (proposte afferenti al secondo ciclo di istruzione);
- allegato C (proposte afferente ai CPIA);

2. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro;

3. di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI




Sistema Informativo Rete Scolastica

Allegato A

Anno Scolastico 2027/28

Approvazione Piano Territoriale - Primo Ciclo

Dimensionamento

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
539	VAL DI CHIANA ARETINA (AR)	ARIC819002 - CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO - Castiglion Fiorentino - Arezzo	AREE819014 - "GINO GRIFONI" S. CRISTINA - Castiglion Fiorentino	Soppressione	AREE819036 - G.Ghizzi	AREE819014 - scuola primaria G.Grifoni - fraz. S. Cristina Comune di Castiglion Fiorentino	PRIMARIA - CALO DEMOGRAFICO E PRESENZA DI PLURICLASSI		1	1
540	VAL DI CHIANA ARETINA (AR)	ARIC819002 - CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO - Castiglion Fiorentino - Arezzo	ARAA819053 - ARCOBALENO - Castiglion Fiorentino	Soppressione	ARAA81901V - "LA COCCINELLA"	ARAA819053 - scuola di infanzia A. Brogi - via G. Ghizzi, n. 39 - Comune di Castiglion Fiorentino	INFANZIA - STABILE CHE NECESSITA DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E CALO DEMOGRAFICO GENERALIZZATO		2	2
566	VALDARNO (AR)	ARIC820006 - "F.MOCHI " LEVANE - Montevarchi - Arezzo	ARAA820024 - PEEP PONTICINO - Laterina	Aggregazione	-	ARAA820024 - GIROTONDO - LATERINA PERGINE VALDARNO ARAA820013 - ARCOBALENO - LATERINA PERGINE VALDARNO AREE820029 - E. DE AMICIS"-PONTICINO - LATERINA PERGINE VALDARNO AREE820018 - "G. MAMELI" - LATERINA PERGINE VALDARNO ARMM820039 - "E.FERMI" LATERINA - LATERINA PERGINE VALDARNO ARMM820028 - SECONDARIA DI I ° PONTICINO - LATERINA PERGINE VALDARNO	La proposta riguarda i 6 punti di erogazione indicati in note; in particolare riguarda l`aggregazione dei punti indicati dall`IC Mochi all`IC Bucine (codice meccanografico ARIC825009). La proposta di aggregazione dei plessi indicati è stata deliberata e approvata nell'ultima conferenza zonale, a maggioranza dei voti - 7 voti favorevoli su 8 - del 23/09/2026 (delibera n. 3 del 23/09/2026); detta proposta rispetta il percorso previsto dalla normativa regionale: nella delibera infatti si dà atto che è stato realizzato e concluso il percorso di concertazione con i dirigenti scolastici, alla presenza anche del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale Dott. Tagliaferri. La scelta da parte del Comune di Laterina Pergine Valdarno di aggregazione dei plessi indicati all`IC Bucine 8 (codice meccanografico ARIC825009) anziché all`IC Mochi è motivata dal fatto che l`IC Bucine insisterebbe su due comuni vicini geograficamente nella fascia collinare e di dimensioni e caratteristiche simili (Bucine e Laterina Pergine Valdarno) a differenza di quello che accadrebbe con l`IC Mochi che insisterebbe su due comuni (Montevarchi e Laterina Pergine Valdarno) con caratteristiche molto diverse.		1	3
577	VAL DI CHIANA ARETINA (AR)	ARIC819002 - CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO - Castiglion Fiorentino - Arezzo	ARAA819031 - A. BROGI - Castiglion Fiorentino	Altro (specificare)	ARAA819031 - Polo 0-6	ARAA819031 - scuola di Infanzia "A. Brogi" - Comune di Castiglion Fiorentino	INFANZIA - SPOSTAMENTO DI UNA SEZIONE DALLA SEDE "BROGI" DI VIA GHIZZI 5/A ALL`INTERNO DEL "POLO - 06" IN VIA PIAVE N° 45 CASTIGLION FIORENTINO		3	4

567	ARETINA (AR)	ARIC8390 07 – SEVERI -Arezzo – Arezzo	- - Arezzo	Altro (specificare)	DA DEFINIRE – V.FOSSOMBRONI	ARIC839007 – ISTITUTO COMPRENSIVO F.SEVERI	ATTRIBUZIONE DI UN CODICE SCUOLA SPECIFICO PER IL PUNTO DI EROGAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA 1° V. FOSSOMBRONI UBICATO A RIGUTINO AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TRASPERENZA IN SEDE DI ISCRIZIONE LEGATA ALLA ESPRESSIONE DELLA PREFERENZA DELLE FAMIGLIE - GARANTIRE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO UNA ASSEGNAZIONE DI ORGANICO DOCENTE E ATA CONGRUA ALLE NECESSITA' DEI SINGOLI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - CONSENTIRE UN MONITORAGGIO PIU' IMMEDIATO ED EVIDENTE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO LEGATI AI SINGOLI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO		1	6

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
568	MUGELLO (FI)	FIIC875006 - BORGO SAN LORENZO - Borgo San Lorenzo - Firenze	FIAA875068 - LUCO - Borgo San Lorenzo	Altro (specificare)	-	FIAA875068 - INFANZIA LUCO - COMUNE BORGO SAN LORENZO	Trasferimento delle sezioni del plesso della scuola dell'infanzia di Luco di Mugello in via Traversi 1, presso il nuovo plesso sito in via Farnocchia della stessa frazione. Il codice meccanografico non cambia		1	1
572	FIRENZE (FI)	FIIC83700B - PIRANDELLO - Firenze - Firenze	- - Firenze	Trasformazione per statalizzazione	FIAA837029 - LOCCHI	[FI1A021008] - LOCCHI - FIRENZE	La richiesta di statalizzazione della sezione della scuola dell`infanzia comunale Locchi è legata a: 1) A motivi di sicurezza per la presenza di spazi comuni come atrio, giardino, mensa, palestra e per la presenza di un unico sistema antincendio cosicchè si potrebbe avere una migliore gestione dell`emergenza 2) Ad un corretto dimensionamento dell`istituto garantendo l`adeguata formazione delle classi in ingresso 3) Alla continuità fra ordini di scuola che sarebbe favorita dalla verticalizzazione del curricolo 4) Ad una più efficiente gestione del personale ATA che avrebbe una unica direttiva all`interno di tutto l`edificio consentendo un notevole risparmio di tempo e di energie 5) Ad una più efficiente gestione amministrativa che consentirebbe economie di scala. La richiesta è stata già presentata negli anni precedenti 6) All`imminente spostamento della biblioteca della scuola primaria "Locchi" al piano terra, nei locali di pertinenza della scuola dell`infanzia comunale. La richiesta è stata già presentata negli anni precedenti. Prioritaria per l'I.C.		1	2
525	EMPOLESE (FI)	FIIC867007 - GINO STRADA - Cerreto Guidi - Firenze	FIAA867036 - SAN ZIO - Cerreto Guidi	Altro (specificare)	FIAA867036 - Scuola dell`infanzia San Zio	FIAA867036 - Scuola dell`Infanzia "San Zio" - Comune di Cerreto Guidi	Trasferimento della scuola in una nuova sede (Spostamento da via di San Zio a via Ildebrandino) con mantenimento dell`istituto di appartenenza e dello stesso codice meccanografico.		1	3

574	FIRENZE (FI)	FIIC855001 - BOTTICELLI - Firenze - Firenze	- - Firenze	Trasformazione per statalizzazione	DA DEFINIRE - GRIFEO	[FI1A01600R] - GRIFEO - FIRENZE	Si richiede la statalizzazione delle 2 sezioni della Scuola Comunale dell`Infanzia "Grifeo" e la sua aggregazione all`Istituto Comprensivo "Botticelli" per le seguenti motivazioni: 1) razionalizzazione e maggiore flessibilità organizzativa dell`offerta formativa, data la vicinanza fra la scuola in oggetto e la scuola dell`infanzia statale "Kassel" (FIAA85501T) facente parte dell`I.C. "Botticelli", anche per far fronte alla diminuzione della leva scolastica; 2) gestione più efficiente del personale docente (posto comune e sostegno), facilitata dalla vicinanza fra le scuole dell`infanzia "Kassel" e "Grifeo"; 3) gestione più efficiente del personale ATA collaboratore scolastico fra le due scuole dell`infanzia "Kassel" e "Grifeo", facilitata dalla vicinanza dei plessi; 4) centralizzazione della gestione amministrativa, con conseguenti economie di scala; 5) continuità fra ordini di scuola, favorita dalla vicinanza della scuola primaria "Kassel" (FIEE855024) e dalla possibilità di elaborare un curricolo verticale unico all`interno dell`I.C. "Botticelli". La richiesta è stata già presentata lo scorso A.S.		2	4
526	EMPOLESE (FI)	FIIC877007 - FUCECCHIO - Fucecchio - Firenze	FIAA87705V - IL GRILLO PARLANTE - Fucecchio	Altro (specificare)	FIAA87705V - Scuola dell`infanzia Il grillo parlante	FIAA87705V - Scuola dell`infanzia "Il grillo parlante" - Comune di Fucecchio	Trasferimento della scuola in una nuova sede con mantenimento dell`istituto di appartenenza e dello stesso codice meccanografico. Il nuovo indirizzo del plesso sarà via Marco Polo a Fucecchio (Cap 50054). Il civico non è ancora stato assegnato.		2	5
575	FIRENZE (FI)	FIIC837003 - PIRANDELLO - Firenze - Firenze	- - Firenze	Trasformazione per statalizzazione	FIAA83703A - AMBROSOLI	[FI1A006006] - AMBROSOLI - FIRENZE	La richiesta di statalizzazione delle 4 sezioni della scuola dell`nfanzia comunale Ambrosoli è legata:  1) A motivi di sicurezza per la presenza di spazi comuni come atrio, giardino, mensa, palestra e per la presenza di un unico sistema antincendio cosicchè si potrebbe avere una migliore gestione dell`emergenza 2) Ad un corretto dimensionamento dell`istituto garantendo l`adeguata formazione delle classi in ingresso 3) Alla continuità fra ordini di scuola che sarebbe favorita dalla verticalizzazione del curricolo 4) Ad una più efficiente gestione del personale ATA che avrebbe una unica direttiva all`interno di tuJo l`edificio consentendo un notevole risparmio di tempo e di energie 5) Ad una più efficiente gestione amministrativa che consentirebbe economie di scala. La richiesta è stata già presentata negli anni precedenti.		3	6

569	MUGELLO (FI)	FIIC875006 - BORGO SAN LORENZO - Borgo San Lorenzo - Firenze	FIAA875057 - FRAZ. SAGGINALE - Borgo San Lorenzo	Altro (specificare)	-		Trasferimento per la durata dei lavori di ristrutturazione previsti presso il plesso di Sagginale, delle due sezioni attualmente ospitate presso tale plesso al plesso Infanzia “Collodi” (FIAA875078), situato nel capoluogo		2	7

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
533	GROSSETANA (GR)	GRIC830005 - IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI - Grosseto - Grosseto	- - Grosseto	Aggregazione	-	Il codice meccanografico del plesso della scuola dell`infanzia di via Brigate Partigiane GRAA82602B va aggregato a GRIC830005 IC Grosseto 1 ed eliminato da GRIC82600D IC Grosseto 6	Si richiede l`aggregazione all`IC Grosseto1 della scuola dell`infanzia di via Brigate Partigiane (codice meccanografico plesso GRAA82602B) in quanto: - L`Istituto Comprensivo 1 Grosseto "Alberto Manzi" (Sede centrale in Via Corelli 3) rappresenta il naturale polo di riferimento educativo per la continuità verticale (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) di una fetta significativa degli alunni residenti nello stesso bacino d`utenza e quartiere; - Il passaggio del plesso all`IC 1 Grosseto permetterebbe alle famiglie di beneficiare di una progettualità didattica integrata (verticalizzazione reale del percorso 3-14 anni), ottimizzando le risorse di organico e i servizi di supporto d'istituto; - La vicinanza geografica e l'omogeneità socio-territoriale tra il plesso di via Brigate Partigiane e le attuali strutture dell`IC1 offrono i presupposti ideali per criteri di efficienza amministrativa e vicinanza del servizio.		1	1
534	GROSSETANA (GR)	GRIC826000 - IC GROSSETO 6 - Grosseto - Grosseto	- - Grosseto	Aggregazione	-	Il codice meccanografico del plesso della scuola dell`infanzia di Vallerotana GRAA82902V va aggregato a GRIC82600D IC Grosseto 6 ed eliminato da GRIC829001 IC Grosseto 2 - Orsini Il codice meccanografico del plesso della scuola primaria Roselle Vergari GREE829024 va aggregato a GRIC82600D IC Grosseto 6 ed eliminato da GRIC829001 IC Grosseto 2 - Orsini	Si richiede l`aggregazione all`IC Grosseto 6 della scuola dell`infanzia di Vallerotana (codice meccanografico plesso GRAA82902V) e della scuola primaria di Roselle Vergari ( codice meccanografico GREE829024) in quanto: - L`aggregazione dei plessi all`Istituto Comprensivo Grosseto 6 risponde a una logica di forte razionalizzazione territoriale e continuità didattica verticale (0-14 anni), allineando la gestione scolastica alle reali dinamiche di mobilità delle famiglie verso le strutture dell`IC6; - Tale riorganizzazione garantirebbe una migliore stabilità organizzativa e un`ottimizzazione del personale (docente e ATA), oltre a semplificare i servizi di trasporto scolastico e mensa legati all`asse territoriale di Roselle-Vallerotana; - Lo spostamento simultaneo di infanzia e primaria previene la frammentazione dei percorsi scolastici dei bambini dello stesso nucleo familiare all`interno di istituti diversi;		2	2

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
579	LIVORNESE (LI)	LIIC81300X - IC MICALI GIUSEPPE - Livorno - Livorno	LIEE813023 - BINI CARLO - Livorno	Altro (specificare)	LIEE813012 -		Divisione codice meccanografico docenti per Comuni: 1- Livorno 2 - Capraia Isola		1	1
580	LIVORNESE (LI)	LIIC81300X - IC MICALI GIUSEPPE - Livorno - Livorno	LIMM813011 - MICALI GIUSEPPE - Livorno	Altro (specificare)	LIMM813022 -		Divisione Codice meccanografico docenti per Comuni: 1- Livorno 2- Capraia Isola		2	2
589	BASSA VAL DI CECINA (LI)	LIIC82100V - F.D.GUERRAZZI - Cecina - Livorno	LIEE821011 - F.D.GUERRAZZI - Cecina	Soppressione	LIEE821011 - SCUOLA PRIMARIA "F. D. GUERRAZZI"		A causa della contrazione di iscrizioni e mancata formazione della classe prima viene richiesto il trasferimento anche delle tre attuali classi seconda, quarta e quinta della scuola primaria "Rodari" (codice Meccanografico LIIE821033) per un numero complessivo di utenti pari a 49. Vicinanza al plesso scuola primaria "F.Guerrazzi" di confluenza con spazi idonei per il trasferimento.		1	3
585	BASSA VAL DI CECINA (LI)	LIIC81900V - I.C. G. CARDUCCI-G.FATTORI - Rosignano Marittimo - Livorno	- - Rosignano Marittimo	Nuova istituzione	da definire - da definire		Attivazione punto di erogazione di scuola secondaria di primo grado nella frazione di vada, in plesso e locali già individuati (piano terreno edificio viale Italia n. 18 a Vada) con attribuzione di relativo codice		2	4
581	LIVORNESE (LI)	LIIC81300X - IC MICALI GIUSEPPE - Livorno - Livorno	LIAA81302T - LA PALAZZINA - Livorno	Altro (specificare)	LIAA81301R -		Divisione Codice meccanografico docenti per Comuni: 1-Livorno 2- Capraia Isola		3	5

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
570	Versilia (LU)	LUIC81800D - DON LORENZO MILANI - Viareggio - Lucca	LUMM81801E - FRANCA PAPI - Viareggio	Altro (specificare)	LUIC81800D - LUIC81800D	LUIC81800D - IC DON MILANI - COMUNE DI VIAREGGIO	PROPOSTA DI SPOSTAMENTO CLASSI: IN PREVISIONE DELL'AMPLIAMENTO NUMERO DI CLASSI E MANTENIMENTO DEL MODELLO DI INNOVAZIONE DIDATTICA DELLE "DADA"E' NECESSARIO POTER DISLOCARE ALCUNE CLASSI IN ALTRO PLESSO DELLO STESSO ISTITUTO SCOLASTICO, AL FINE DI ANDARE INCONTRO ALLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE DELLE FAMIGLIE		1	1

ID	Zona Educativa	Cod. - Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice e Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
536	Val di Cecina (PI)	PIIC824004 - I.C. M. TABARRINI POMARANCE - Pomarance - Pisa	PIEE824038 - SAURO - Pomarance	Soppressione	PIEE824038 - Scuola Primaria "Nazario Sauro" di Serrazzano	PIEE824038	Soppressione per decremento demografico		1	1
559	Valdera (PI)	PIIC816005 - I.C. MARTIN LUTHER KING - Calcinaia - Pisa	PIAA816023 - ELEONORA LENZI - Calcinaia	Altro (specificare)	PIAA816023 - I. C. Martin Luther King, Scuola Infanzia Eleonora Lenzi (TRASFERIMENTO)	PIAA816023 - I. C. Martin Luther King - Calcinaia	Variazione indirizzo per trasferimento in edificio di nuova costruzione ubicato in via Sant`Ubaldesca, 80, Calcinaia		1	2
588	Pisana (PI)	PIIC83500E - I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO - San Giuliano Terme - Pisa	PIAA83503D - FRAZ. COLOGNOLE - San Giuliano Terme	Soppressione	-		La richiesta era già stata inserita nel piano dello scorso anno e viene inserita di nuovo su richiesta dell`US		1	3
586	Val di Cecina (PI)	PIIC824004 - I.C. M. TABARRINI POMARANCE - Pomarance - Pisa	PIAA824044 - FRAZ. SERRAZZANO - Pomarance	Soppressione	PIAA824044 -	PIAA824044	Soppressione		2	4
560	Valdera (PI)	PIIC816005 - I.C. MARTIN LUTHER KING - Calcinaia - Pisa	PIAA816023 - ELEONORA LENZI - Calcinaia	Altro (specificare)	PIAA816023 - I. C. Martin Luther King, Scuola Infanzia Eleonora Lenzi (TRASFERIMENTO SEGRETERIA E PRESIDENZA)	PIAA816023, I. C. Martin Luther King, Scuola Infanzia Eleonora Lenzi (TRASFERIMENTO SEGRETERIA E PRESIDENZA)	Variazione indirizzo per trasferimento in edificio di nuova costruzione ubicato in via Sant`Ubaldesca, 80, Calcinaia, Relativamente alla segreteria e presidenza		2	5

587	Pisana (PI)	PIIC83500E - I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO - San Giuliano Terme - Pisa	PIEE83502N - FILZI - San Giuliano Terme	Soppressione	-		La richiesta è stata già inserita nel piano dell`anno passato e viene inserita di nuovo su richiesta dell`US		2	6
561	Valdera (PI)	PIIC816005 - I.C. MARTIN LUTHER KING - Calcinaia - Pisa	PIEE816028 - VASCO CORSI - Calcinaia	Altro (specificare)	PIEE816028 - I. C. Martin Luther King, Scuola primaria Vasco Corsi (TRASFERIMENTO)	PIEE816028 I. C. Martin Luther King, Scuola primaria Vasco Corsi, Calcinaia	variazione indirizzo per trasferimento in edificio di nuova costruzione in via Sant`Ubaldesca, 76 Calcinaia		3	7
562	Valdera (PI)	PIIC83000B - I.C. CASCIANA TERME LARI - Casciana Terme Lari - Pisa	PIAA83005C - SC INFANZIA PARLASCIO - Casciana Terme Lari	Altro (specificare)	PIAA83005C - I.C. CASCIANA TERME LARI, SCUOLA DELL`INFANZIA PARLASCIO	PIAA83005C, I.C. CASCIANA TERME LARI, SCUOLA DELL`INFANZIA PARLASCIO, CASCIANA TERME LARI	variazione di indirizzo per trasferimento in edificio di nuova costruzione in via Vecchia Pontederese, 46, Casciana Terme Lari		4	8
576	Valdera (PI)	PIIC837006 - I.C. M.K. GANDHI PONTEDERA - Pontedera - Pisa	PIAA837046 - NELSON MANDELA - Pontedera	Aggregazione	PIAA837046 - Scuola dell`Infanzia Via Nenni (aggregazione della Scuola infanzia "Nelson Mandela" e scuola dell`Infanzia "Via Indipendenza") - I.C. "M.K. Gandhi" Pontedera	PIAA837046 - Scuola dell` Infanzia Via Nenni (aggregazione della Scuola dell`Infanzia "Nelson Mandela" e scuola dell`Infanzia "Via Indipendenza") - I.C. "M.K. Gandhi" Pontedera	Aggregazione nella nuova Scuola dell`Infanzia di Via Nenni nella quale sono confluiti i due punti di erogazione del servizio, ovvero la scuola dell`Infanzia "Nelson Mandela" (cod. mecc. PIAA837046) e la scuola dell`Infanzia "Via Indipendenza" (cod. mecc. PIAA837035), con mantenimento del codice meccanografico della scuola dell`Infanzia "Nelson Mandela" (PIAA837046) da attribuire alla nuova scuola dell`Infanzia Via Nenni.		5	9

Regione Toscana

Sistema Informativo Rete Scolastica

Allegato B

Anno Scolastico 2027/28

Approvazione Piano Territoriale - Secondo ciclo

Dimensionamento

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
163	[ARIS019006] I.I.S.S. BENEDETTO VARCHI - Montevarchi - Arezzo	[ARRC019015] R.MAGIOTTI - Montevarchi	Altro (specificare)	-		Trasferimento della sede che ospita l`Istituto Professionale dall`attuale punto di erogazione del servizio (viale Marconi n.7) nella nuova struttura adiacente alla sede centrale dei Liceo B. Varchi (viale Matteotti n.50), la cui costruzione è in via di ultimazione.		1	1
172	[ARIS01800A] ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO FANFANI-CAMAITI - Pieve Santo Stefano - Arezzo	[ARRH01802G] IST.PROF.SER.ENG.OSP.ALB."M.BUONARROTI" - Caprese Michelangelo	Altro (specificare)	-		Si chiede di trasferire la sede dell`istituto alberghiero "M. Buonarroti" da loc. Zenzano, comune di Caprese M.lo (dove si trova attualmente), presso la sede dell`istituzione scolastica di riferimento (Istituo Omnicomprensivo Fanfani-Camaiti), sita in Pieve Santo Stefano. Tale operazione si rende necessaria per: 1) ottimizzazione dei punti di erogazione finalizzata alla realizzazione del Campus Scolastico; 2) superamento delle criticità legate alla attuale sede scolastica; 3) notevole risparmio di risorse economiche.		2	2

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
166	[FIIS03200C] ISTITUTO SUPERIORE ALBERTI-DANTE - Firenze - Firenze	[FIPC03201Q] LC DANTE - Firenze	Soppressione	-		Soppressione del punto di erogazione del servizio di Piazza della Costituzione n. 1 Firenze in quanto non più rispondente alle esigenze della scuola		1	1

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
167	[LIIS01100C] CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI - Piombino - Livorno	[LITF011011] PACINOTTI - Piombino	Nuova istituzione	LITF011509 (codice precedentemente associato al serale ITI) - CORSO SERALE ITI	LITF011509 (codice precedentemente associato al serale ITI) - ITI PACINOTTI (PARTE DELL` ISIS CARDUCCI VOLTA PACINOTTI) - PIOMBINO	Attivazione indirizzo serale ITI Informatica . 1) Risposta al mercato del lavoro e riqualificazione, in quanto permette a lavoratori adulti o disoccupati, provenienti dall`indotto delle acciaierie, di riqualificarsi o aggiornare le proprie competenze nel settore informatico e al tempo stesso colma il divario tra la domanda delle aziende locali (che cercano tecnici specializzati nel settore informatico) e l`offerta di profili professionali 2. Contrasto alla dispersione scolastica e inclusione sociale, in quanto, alla luce dei dati degli ultimi anni, offre una seconda opportunità a giovani adulti che hanno abbandonato gli studi precocemente, permettendo loro di conseguire un diploma di Stato. 3. Ottimizzazione delle risorse scolastiche: in quanto permette di sfruttare i laboratori tecnici e le aule multimediali dell`istituto anche nella fascia oraria tardo-pomeridiana e serale, massimizzando gli investimenti pubblici		1	1

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
168	[SIIS00900Q] RICASOLI - Siena - Siena	[SIRA00901Q] IST. PROF.LE AGRICOLTURA MONTALCINO - Montalcino	Altro (specificare)	sira00901q - Istituto Professionale Agrario San Giovani d`Asso	[SIRA00901Q] - ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA - Comune di Montalcino	Trasferimento del punto di erogazione del servizio per passaggio a nuova sede. L`Istituto Professionale agrario (SIRA00901Q) di Montalcino sarà trasferito al nuovo indirizzo in Via XX Settembre n. 51 Fraz. San Giovanni d`Asso.		1	1
164	[SIRH030008] PELLEGRINO ARTUSI - Chianciano Terme - Siena	[SIRH030008] PELLEGRINO ARTUSI - Chianciano Terme	Nuova istituzione	DA DEFINIRE - CONVITTO ASSOCIATO ISTITUTO ARTUSI	[SIRH030008] PELLEGRINO ARTUSI - Chianciano Terme - Siena	SI RICHIEDE NUOVA ISTITUZIONE DEL CONVITTO ASSOCIATO ALL`ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ARTUSI E L`ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO CODICE MECCANOGRAFICO. L`Istituto costituisce l`unica prestigiosa scuola di formazione per figure professionali esperte nel ramo enogastronomico e nell`accoglienza turistica in generale nel sud della provincia senese. Nonostante questo, l`Istituto attraversa una fase di difficoltà nelle iscrizioni, anche a causa del fatto che non dispone di una struttura di accoglienza per gli studenti fuori sede. Storicamente l`Istituto vede una forte pendolarità degli studenti provenienti da tutta la provincia ma anche da Arezzo, dall`Umbria e dal versante grossetano dell`Amiata. L`istituzione del Convitto può offrire agli studenti la possibilità di usufruire dei percorsi in maniera adeguata. Il Comune di Chianciano Terme dispone di molti alberghi inutilizzati che potrebbero essere temporaneamente riconvertiti, in attesa della realizzazione della struttura definitiva prevista nel progetto originario.		2	2
171	[SIIS00900Q] RICASOLI - Siena - Siena	[SIRA00901Q] IST. PROF.LE AGRICOLTURA MONTALCINO - Montalcino	Nuova istituzione	DA DEFINIRE - Corso serale "Agraria Agroalimentare e agroindustria" articolazione "Viticoltura ed Enologia"	[SIRA00901Q] - ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA MONTALCINO - Comune di Montalcino	Attivazione di un corso serale con attribuzione di codice meccanografico a partire dal II Periodo Didattico - tecnico agrario articolazione "Viticoltura e Enologia". L'iniziativa nasce dalla valutazione di un fabbisogno formativo territoriale specifico, connesso alla particolare vocazione agricola, vitivinicola, agroalimentare e turistica dell'area di Montalcino e della Val d'Orcia. La finalità è quella di realizzare un presidio permanente di qualificazione della popolazione adulta, direttamente collegato alle esigenze delle imprese, del mercato del lavoro e dello sviluppo territoriale. Da evidenziare che da sempre in Provincia di Siena, e in particolare nella zona sud e nelle parte confinante nella Provincia di Arezzo (compreso l'IIS Vegni-Capezzine di Cortona), non è mai stato attivato alcun percorso per gli adulti nel settore tecnico riferito all'agricoltura.		3	3

170	[SITF020002] TITO SARROCCHI - Siena - Siena	[SITF020002] TITO SARROCCHI - Siena	Nuova istituzione	DA DEFINIRE - I.I.S. Tito Sarrocchi Siena - Serale	[SITF020002] - TITO SARROCCHI - Comune di Siena	Attivazione di un corso serale con attribuzione di codice meccanografico per percorsi di istruzione per adulti di II livello Attraverso un percorso di confronto con vari stakeholders (Confindustria Toscana Sud, CNA e ARTI) è stata valutata positivamente la fattibilità dell'attivazione del corso serale sottolineando l'alta occupabilità di figure professionali formate. Aumentare il numero di diplomati tecnici favorirebbe il reperimento di personale specializzato da parte delle aziende.		4	4

Regione Toscana

Sistema Informativo Rete Scolastica

Allegato C

Anno Scolastico 2027/28

Approvazione Piano Territoriale - CPIA

Dimensionamento

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
110	PIMM610000C - CPIA 1 PISA - Pontedera - Pisa	PICT70000C - FIBONACCI - Pisa	Nuova istituzione di punto di erogazione	-	PICT70000C	Richiesta di attivazione di un nuovo p.e.s./ succursale della sede associata di Pisa del CPIA 1 Pisa, che eroga corsi per adulti di Primo e Secondo periodo didattico (1° Livello), a numerosi studenti. L'edificio assegnato dal Comune, posto in via San Zeno 3, è insufficiente ad accogliere tutti i percorsi attivati, viste anche le contemporanee presenze dei corsi di alfabetizzazione, con richieste sempre in aumento. In collaborazione con il Liceo Artistico Statale Franco Russoli di Pisa-Cascina è stata individuata la possibilità di accogliere i corsi di Primo e Secondo periodo didattico presso la sede del Liceo "Russoli" di via San Frediano 13 a Pisa, non distante dalla sede associata del CPIA. Inoltre presso il Liceo Artistico Statale Franco Russoli sono attivati i percorsi serali per adulti di 2° Livello e lo stesso istituto appartiene con il CPIA alla Reta IdA Pisa per l'istruzione degli adulti. In questa maniera si favorirebbe una continuità didattica tra i Percorsi di 1° e di 2° Livello. Si richiede pertanto l`istituzione di un nuovo Punto di Erogazione del Servizio (P.E.S.), relativo alla sede associata di Pisa, da collocarsi presso il Liceo Artistico Statale Franco Russoli, in Via San Frediano, 13 a Pisa.		1	1

ID	Cod. e Denominazione - Comune - Prov. Ist. Scol.	Codice - Denominazione - Comune P.E.S.	Tipologia Richiesta	Nuova Istituzione	Istituzioni/P.E.S. Coinvolti	Motivazione	Note Regionali	Pri. Richiedente	Pri. Ente Intermedio
111	SIMM050007 - CPIA 1 SIENA - Poggibonsi - Siena	SICT70300D - ZONA Senese - Siena	Trasferimento	SIIS01100Q - CPIA c/o IIS "SALLUSTIO BANDINI" - SIENA	SICT70300D - IIS Caselli-Marconi - Comune di Siena	Si chiede di trasferire la sede associata del CPIA1Siena con codice meccanografico SICT70300D dall`IIS Caselli-Marconi all`IIS BANDINI di Siena. La richiesta è motivata dall`esigenza di avere a disposizione un maggior numero di aule per poter erogare i corsi del CPIA 1 Siena.		1	1
112	SIMM050007 - CPIA 1 SIENA - Poggibonsi - Siena	SICT70300D - ZONA Senese - Siena	Nuova istituzione di punto di erogazione	DA DEFINIRE - CPIA Siena c/o I.C. RENATO FUCINI - Monteroni d`Arbia	SIMM050007 - CPIA 1 Siena	Si chiede l`istituzione di una nuova sede associata presso l`IC FUCINI plesso secondaria di I grado Fucini di Monteroni d`Arbia. Il bacino di utenza è molto ampio e la richiesta di corsi è in continuo aumento. La gestione delle classi non può essere organizzata utilizzando parte dell`organico delle altre sedi associate, ciascuna delle quali ha peraltro iscrizioni in aumento.		2	2
113	SIMM050007 - CPIA 1 SIENA - Poggibonsi - Siena	SICT70200N - CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA - Cetona	Nuova istituzione di punto di erogazione	SIIC80400C - CPIA c/o IC Parini di Torrita di Siena	[SICT70200N] - CPIA 1 SEDE ASSOCIATA CENTRO TERRITORIALE VALDICHIANA - Comune di Cetona	Si richiede l`istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio presso l`IC Parini plesso secondaria di I grado Parini di Torrita di Siena. Il bacino di utenza è molto ampio e l`affluenza ai corsi è in continuo aumento.		3	3
114	SIMM050007 - CPIA 1 SIENA - Poggibonsi - Siena	SICT70100T - CENTRO TERRITORIALE AMIATA - Piancastagnaio	Nuova istituzione di punto di erogazione	sira00901q - Istituto Professionale Agrario San Giovani d`Asso	[SICT70200N] - CPIA 1 Siena Poggibonsi sede associata Piancastagnaio	Istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio c/o IIS Ricasoli Montalcino-San Giovanni d`Asso. Il bacino di utenza è molto ampio e l`affluenza ai corsi è in continuo aumento.		4	4

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21227 del 28-09-2026

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24698 - Data adozione: 06/11/2026

Oggetto: Procedura comparativa per progressioni dall'area degli Operatori esperti all'area degli Istruttori, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 13 posti della macro area professionale Giuridico – amministrativa / economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto dirigenziale n. 26985 del 18 dicembre 2025 - Approvazione graduatoria finale

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD027521

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamata in particolare la Sezione II, recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 1/2009”;

Visto l’avviso per procedura comparativa per progressioni dall’area degli Operatori esperti all’area degli Istruttori, riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale, compreso il personale assegnato all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), per la copertura di n. 13 posti della macro area professionale Giuridico – amministrativa / economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetto con decreto dirigenziale n. 26985 del 18 dicembre 2025, che si intende qui richiamato integralmente;

Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 17403 del 31 luglio 2026, recante il Modello delle competenze e sistema dei profili professionali del personale non dirigente del ruolo organico della Giunta Regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 17869 del 30 luglio 2026 relativo alla nomina della Commissione esaminatrice della procedura comparativa in oggetto;

Visto il decreto dirigenziale n. 17089 del 28 luglio 2026, con il quale è stata disposta l’ammissione alla procedura comparativa di n. 3 candidati, indicati nominativamente nell'Allegato B) del citato decreto;

Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le attività di valutazione, ha rimesso all’Amministrazione regionale gli atti relativi alla procedura comparativa in questione, ivi compresa la graduatoria di merito (Allegato A);

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione nell’espletamento della procedura comparativa;

Dato atto di quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso *“Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione non venga fornita all’Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato.*
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di cui all’articolo 5 del presente avviso e/o a titoli di preferenza di cui all’articolo 6 del presente avviso valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00”;

Considerato che si sono conclusi con esito positivo i controlli avviati ai sensi del D.P.R. 445/00 sui n. 3 candidati presenti nella graduatoria di merito, ed effettuati esclusivamente sulle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione alla procedura comparativa previsti dall’art. 2 dell’avviso, anche al fine di evitare un aggravio del procedimento essendo il numero dei candidati ammessi alla procedura inferiore al numero di posti messi a selezione;

Dato atto che dai punteggi riportati dai candidati nella graduatoria finale non risultano presenti casi di parità di punteggio e pertanto non si applicano i titoli di preferenza dichiarati dai candidati ai sensi dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 33/R/2010 e dell'art. 6 dell'Avviso;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria finale della procedura comparativa in oggetto, come riportata nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, e dichiarare vincitori tutti i candidati collocati nella stessa, dalla posizione n.1 alla posizione n. 3;

Considerato che, come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, "*entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni in ordine ad errori materiali riscontrati. Decorso tale termine la graduatoria è definitiva";*

Considerato che, come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, "*la graduatoria ha valore unicamente per la presente procedura comparativa ed è utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione, senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento; è possibile utilizzare la graduatoria, attingendo all'elenco degli idonei, nel solo caso di formale rinuncia, decadenza o dimissione da parte dei vincitori prima del loro inquadramento";*

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa per progressioni dall'area degli Operatori esperti all'area degli Istruttori per la copertura di n. 13 posti della macro area professionale Giuridico – amministrativa / economico-finanziaria/comunicazione e informazione indetta con decreto dirigenziale n. 26985 del 18 dicembre 2025 formalizzati in n. 1 verbale e relativi allegati, consegnati dalla Commissione esaminatrice e depositati presso il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane", ivi compresa, la graduatoria di merito della procedura comparativa in oggetto, come riportata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare la graduatoria finale della procedura comparativa in oggetto, come riportata nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di dare atto che, qualora sia decorso il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della graduatoria finale di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, senza che siano pervenute all'Ufficio competente osservazioni in ordine ad errori materiali riscontrati dagli interessati, la graduatoria sarà definitiva;

4. di dichiarare vincitori tutti i candidati collocati nella graduatoria finale, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3;

5. di procedere, mediante la stipula di appositi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area degli Istruttori, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali vigente alla data di sottoscrizione all'assunzione dei n. 3 candidati sopra citati, dando atto che, ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali i dipendenti sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova;

6. di dare atto che al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per l'Area degli Istruttori. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Toscana nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" – "Selezioni interne" all'indirizzo: ***https://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente*** nonché nella Intranet regionale e sul BURT, così come stabilito dall'art. 6 dell'Avviso.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Graduatoria di Merito*
8c9a221b90d718abb7c63ace65ecc844c383ab9513048ad77a0a819ee973ac4f

B *Graduatoria finale*
d760a2ea2a346b80fc03c2025571d4dc4993f5c14311cdc8c9dc1fcdf61ca1d1

PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE TRA AREE, RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA GIUNTA REGIONALE E ARTEA, PER LA COPERTURA DI N. 13 POSTI DI AREA DEGLI ISTRUTTORI - MACRO AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA / ECONOMICO - FINANZIARIA / COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE indetta con D.D. 26985 del 18/12/2025.
GRADUATORIA FINALE

Posizione graduatoria	NOME	COGNOME	TOTALE punteggio
1	GABRIELE	PIERI	57,56
2	SILVIA	FAVILLI	36,969
3	ALBERTO	CHIODI	25,6705

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Direttore Giovanni MASSINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 55 del 31-03-2026

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24830 - Data adozione: 09/11/2026

Oggetto: Accordo di Programma fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015. D.G.R. n. 1048/2015. Versamento risorse in Contabilità Speciale n. 6010 a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per l'attuazione degli interventi.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD027430

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del MATTM ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 21/12/2015;

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma prevede interventi per un valore complessivo di euro 106.682.238,91 , di cui euro 64.244.567,27 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed euro 42.437.671,64 a carico della Regione Toscana;

Vista la D.G.R. n. 1048 del 03.11.2015 "Approvazione schema Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuato con D.P.C.M. 15 settembre 2015 ";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19/02/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Considerato che con decreto dirigenziale del 21/04/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli interventi previsti nell'Accordo di Programma approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015, ha autorizzato l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze, della contabilità speciale n. 6010 - IT24N0100004306CS0000004985 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA", a favore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico;

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23/05/2016 avente ad oggetto: "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica della contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16/12/2016 avente ad oggetto:"D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

VISTO l'Atto integrativo al predetto Accordo di programma, sottoscritto in data 28/06/2023, ed il relativo decreto direttoriale approvativo n. 248 del 04/07/2023, registrato alla Corte dei conti il 31/07/2023 al n. 2505, con attestazione successivamente rettificata dalla stessa Corte con comunicazione acquisita al protocollo MASE n. 127473 del 02/08/2023, con il quale sono state operate alcune rimodulazioni e la suddivisione in lotti di interventi ricompresi in Accordo, nonché la rimodulazione del quadro finanziario del medesimo Accordo a complessivi € 133.253.378,92, di cui € 72.391.952,99 a valere su risorse statali (FSC e bilancio del Ministero) ed € 60.861.425,93 a valere su risorse regionali;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologicon. 68 del 07/09/2023 con cui vengono recepite le modifiche di cui al primo atto integrativo;

VISTO il II Atto Integrativo al predetto Accordo di programma, sottoscritto in data 23/12/2025, ed il relativo decreto direttoriale approvativo n. 427 del 31/12/2025, registrato alla Corte dei conti il 26/01/2026 al n. 115, che approva la ridefinizione di interventi ricompresi nell'Accordo e riquantifica in complessivi euro 93.991.952,99 le risorse del MASE e in complessivi euro 64.030.195,81 le risorse regionali, per un importo totale euro 158.022.148,80;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 30 del 31/03/2026 con cui vengono recepite le rimodulazioni finanziarie disposte dal Comitato di Indirizzo e Controllo, tenutosi in data 23/09/2025 e del successivo atto integrativo all'Accordo sottoscritto in data 23/12/2025;

Considerato che la D.G.R. n. 1048/2015 prevede il versamento di risorse nella contabilità speciale n. 6010 - IT24N0100004306CS0000004985 intestata al Commissario Straordinario di Governo compatibilmente con gli spazi di pareggio di bilancio, nonchè come da disposizioni opertative stabilite dalla G.R. in materia, attraverso le cui risorse viene garantita la copertura degli interventi in funzione della reali necessità in fase di esecuzione dei lavori, nonché dell'eventuale riprogrammazione delle economie;

Considerato che, in riferimento alla quota a carico della Regione Toscana per la copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015, dalla data di apertura della C.S. 6010 - IT24N0100004306CS0000004985 ad oggi, sono stati liquidati a favore del Commissario Straordinario di Governo complessivi euro 43.194.298,98, come di seguito

dettagliato:

- euro 1.000.000,00 liquidati con decreto dirigenziale n 6746 del 22.07.2016
- euro 15.966.193,01 liquidati con decreto dirigenziale n. 14895 del 06.12.2016
- euro 2.700.000,00 liquidati con decreto dirigenziale n. 14927 del 19.12.2016
- euro 8.810.000,00 liquidati con decreto dirigenziale n. 15018 del 22.12.2016
- euro 2.004.000,00 liquidati con decreto dirigenziale n. 15014 del 09.10.2017
- euro 7.641.140,01 liquidati con decreto dirigenziale n. 20010 del 12.09.2023;
- euro 4.056.965,96 liquidati con decreto dirigenziale n. 24987 del 26.11.2025;
- euro 1.016.000,00 liquidati con decreto dirigenziale n. 12875 del 05.06.2026;

RITENUTO, a seguito dell'avanzamento nello stato di attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2015, di impegnare a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico - Presidente della Regione Toscana (Codice Sibec 51606, C.F. 94200620485) intestatario della contabilità speciale n. 6010 - IT24N0100004306CS0000004985, l'importo complessivo di euro 2.139.884,61 sul capitolo 42587 (stanziamento puro) del bilancio regionale finanziario 2026-2028, annualità 2026, procedendo alla contestuale liquidazione;

Dato atto che a seguito della liquidazione di cui sopra, seguirà l'erogazione da parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, per stati di avanzamento, ai soggetti beneficiari degli interventi individuati ai sensi dell'Ordinanza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo", così come da ultimo rimodultati con l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 30 del 31/03/2026;

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. 29.12.2025, n. 63 "Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028";

Richiamata la D.G.R. n. 8 del 19.01.2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

DECRETA

1. di impegnare, per quanto espresso in narrativa, a favore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico - Presidente della Regione Toscana (Codice Sibec 51606, C.F. 94200620485) intestatario della contabilità speciale n. 6010 - IT24N0100004306CS0000004985 denominata "Comm. Gov.Rischio Idrog.Toscana D.M. 550/2015", l'importo compessivo di euro 2.139.884,61 sul capitolo 42587 (stanziamento puro) del bilancio regionale finanziario 2026-2028, annualità 2026;

2. di liquidare l’importo di euro 2.139.884,61 di cui all'impegno al punto 1 mediante accredito sul conto di Tesoreria Provinciale Stato di Firenze IT24N0100004306CS0000004985 - Alias RGS 6010 con causale “Trasferimento acconto quote di competenza Regione Toscana rif. Accordo di Programma del 25.11.2015”;

3. di dare comunicazione del presente atto al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e alla Città Metropolitana di Firenze.

4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

IL DIRETTORE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24949 - Data adozione: 12/11/2026

Oggetto: [ID 2663] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa al Progetto di fattibilità tecnico economica “Adeguamento argini tratti critici Arno Pisa Varie località – stralcio” nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI). Proponente: Settore Genio civile Valdarno inferiore. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD027969

LA DIRIGENTE

Visti:

la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì in materia idraulica:

il r.d. 523/1904 in materia di opere idrauliche;

la l.r. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale;

la l.r. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

la l.r. 41/2018, in materia di tutela dei corsi d'acqua e di rischio alluvione;

Visti inoltre:

il d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed il vigente Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015;

Visto infine:

il d.lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici;

Ricordato che:

il progetto in oggetto è incluso nell'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 40 del 09/04/2019, Progettazione dell'Intervento "*Cod. 091R361/G1 Adeguamento argini tratti critici Arno Pisa Varie località – Stralcio CUP: J53H19000700001*". L' Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 116 del 16/10/2024, ha nominato quale responsabile di progetto - RUP dell'intervento in oggetto il dirigente del Settore Genio civile Valdarno inferiore ed ha approvato il Documento di indirizzo della progettazione;

Premesso che:

il proponente Settore Genio civile Valdarno inferiore, con nota prot. 0437644 del 08/06/2026, ha indetto la Conferenza dei Servizi (CdS) decisoria ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 36/2023 per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo agli interventi di "*Adeguamento argini tratti critici Arno Pisa Varie località – stralcio*", nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI);

il progetto può avere effetti ambientali indiretti anche sul territorio del Comune di Fucecchio (FI);

gli interventi di mitigazione idraulica in oggetto rientrano, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7, lettera o), allegato IV, parte seconda, d.lgs. 152/2006 (o*pere di canalizzazione e di regolazione dei*

corsi d'acqua) e pertanto sono da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della medesima legge regionale;

l'art. 38 d.lgs. 36/2023 prevede che il provvedimento di verifica sia acquisito nell'ambito della CdS di approvazione del PFTE;

in esito a specifica richiesta (prot. 0450895 del 10/06/2026), il proponente, con nota acquisita prot. 0469256 del 15/06/2026, ha presentato alla Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) la documentazione amministrativa necessaria all'avvio dell'istruttoria di verifica;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 18/06/2026 la documentazione afferente alla verifica di assoggettabilità è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. L'istruttoria di verifica di assoggettabilità è stato avviata in data 18/06/2026;

il Settore VIA, con nota prot. 0481963 del 18/06/2026, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione ed ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

il proponente con nota prot. 0511849 del 25/06/2026 ha trasmesso i dati territoriali georiferiti e i metadati associati al progetto;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- ARPAT (prot. 0569143 del 14/07/2026);
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. 0570895 del 14/07/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0571627 del 14/07/2026);
- Comune di Santa Croce sull'Arno (prot. 0583623 del 20/07/2026);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0588119 del 21/07/2026);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0589984 del 21/07/2026);
- Comune di Fucecchio (prot. 0604245 del 27/07/2026);

è pervenuta una osservazione da parte del pubblico acquisita al protocollo regionale n. 0580001 del 17/07/2026;

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 23/07/2026 con nota prot. 0597107, nonché con nota prot. 0607968 del 28/07/2026, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento nonché di prendere visione e di fornire le proprie eventuali controdeduzioni in merito alla osservazione pervenuta;

il proponente ha presentato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta con nota prot. 0754647 del 30/09/2026; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito, il Settore VIA, con nota prot. 0762266 del 02/10/2026, ha richiesto i contributi istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0823631 del 26/10/2026);
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. 0824138 del 26/10/2026);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0828979 del 27/10/2026);
- Comune di Santa Croce sull'Arno (prot. 0832381 del 28/10/2026);

è pervenuta una ulteriore osservazione da parte del pubblico acquisita al protocollo regionale n. 0829539 del 28/10/2026;

la documentazione afferente la verifica di assoggettabilità è stata pubblicata sul sito web regionale, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla nota prot. 0437644 del 08/06/2026, dalla nota prot. 0469256 del 15/06/2026, dalla nota prot. 0511849 del 25/06/2026 nonché dalla documentazione di integrazione e di chiarimento pervenuta il 30/09/2026;

Visto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del tratto arginale di lunghezza di circa 1.100 m collocato in destra idraulica del Fiume Arno, tra il ponte di Santa Croce sull'Arno ad Ovest e il confine tra le province di Firenze e Pisa verso est;

l'intervento prevede il ripristino della continuità altimetrica della testa d'argine, attualmente caratterizzata dalla presenza di discontinuità, nonché il miglioramento delle condizioni di accessibilità e di manutenzione dell'opera. Laddove l'allargamento del sedime arginale interferisce con edifici esistenti, gli stessi sono stati salvaguardati mediante l'individuazione di soluzioni strutturali alternative per l'arginatura, comunque coerenti con le esigenze di sicurezza idraulica. Il miglioramento strutturale dell'arginatura è ottenuto mediante l'allargamento della testa arginale fino a una larghezza minima di 4.0 m e la riduzione delle pendenze dei paramenti a 2 su 1 (2H-1V);

il progetto prevede di mantenere le quote di sommità arginale attuale per non modificare la pericolosità idraulica nei tratti a valle lungo l'Arno. Il ringrosso arginale lato golena, previsto principalmente nel tratto 2 delprogetto, comporta una riduzione del volume di laminazione della golena dell'ordine di circa 13.000 m^3, che viene compensato dagli scavi effettuati in golena con rimozione di circa 7.000 m^3.

nella zona di Piazza Nuvolari, dove sono attualmente presenti due varchi arginali, l'intervento garantisce l'eliminazione degli stessi, mediante la realizzazione di opere che assicurano la continuità e l'omogeneità altimetrica dell'arginatura;

i materiali necessari alla realizzazione dell'opera saranno reperiti prevalentemente in loco; nello specifico deriveranno principalmente dallo scavo stesso degli argini esistenti e, per un'aliquota minore, sarà prelevato dalle aree golenali prossime alla sponda. In documentazione viene evidenziato che in base ai risultati delle indagini condotte sui terreni provenienti dalla golena, è stato ritenuto opportuno prevedere una minima parte di materiale fornito da cava in modo tale da poterlo miscelare con il terreno esistente per garantire caratteristiche idonee all'utilizzo come materiale per rilevato arginale;

stima volumi di terreno necessari per i riporti (m^3)
- materiale per le formazione dello strato di copertura vegetale degli argini di spessore pari a 30 cm, circa 7000 m3;
- materiale per ringrosso/risagomatura rilevati arginali, circa 33.000;
- totale volume necessario per riporti, circa 40.000 m3;

stima provenienza volumi di terreno necessari per i riporti (m^3)
- materiale vegetale ottenuto dalla scotico per la formazione dello strato di copertura vegetale di spessore pari a 30 cm, circa 7.000 m3;
- materiale proveniente dalla demolizione dei corpi arginali esistenti, circa 23.000 m3;
- materiale proveniente dall'area golenale, circa 7.000 m3;
- materiale proveniente da cava di prestito da miscelare con materiale proveniente dagli scavi al fine i ottenere un materiale idoneo per gli argini, 3.000 m3;
- totale volume, circa 40.000 m3;

il progetto prevede aree di esproprio e di occupazioni temporanee;

dal cronoprogramma si rileva che la durata complessiva dei lavori è stimata in 365 giorni naturali consecutivi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico:

nel *Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR)* (D.C.R. 37 del 27.03.2015), l'area di progetto ricade nell'Ambito di paesaggio n. 5 "Val di Nievole val d'Arno di sotto";

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Santa Croce sull'Arno gli interventi previsti si collocano all'interno di diverse tipologie di ambiti urbanistici lungo il tratto arginale interessato, come di seguito descritto:
- Aree destinate a verde e tempo libero (ambiti di trasformazione), che interessano la maggior parte del tracciato arginale;
- Zona per infrastrutture di verde pubblico (SV3) in corrispondenza di Piazza Nuvolari;
- Zone agricole ordinarie (ZAO) – zone a prevalente funzione agricola del territorio extraurbano;
- Zone agricole di scarpata (ZSC) – zone a prevalente funzione di presidio paesaggistico – ambientale del territorio extraurbano;
- Aree residenziali e servizi correlati (ambiti di conservazione), Ambiti di conservazione di tipo C2, limitatamente a un breve tratto dell'arginatura presso la villa in via dei Cipressi;

il proponente evidenzia che il progetto prevede l'esproprio di un'area inclusa nell'ambiti di conservazione di tipo C2. Su tale area attualmente insiste la scarpata di monte del rilevato arginale e ne è previsto l'esproprio senza sostanziali modifiche della sagoma al fine di garantire la continuità della pista di manutenzione necessaria per la sicurezza idraulica;

in relazione alla p*ianificazione di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale*:
- nel *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)*, gli interventi in oggetto interessano gli argini maestri del fiume Arno, facente parte del reticolo principale del distretto dell'Appennino Settentrionale e le aree interessate sono classificate a pericolosità da alluvioni elevata P3 e media P2;

con riferimento ai *vincoli paesaggistici* ai sensi del d.lgs. 42/2004, alcune parti dell'intervento ricadono all'interno dei seguenti aree tutelate per legge art. 142 comma 1: lett. c "*fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua*" e lett. g "*i territori coperti da foreste e boschi*";

il proponente ha svolto la *verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA)*, secondo il d.lgs.42/2004 ed il d.lgs.36/2023; dalle verifiche eseguite il potenziale archeologico è da considerarsi medio;

l'area oggetto di intervento ricade nella fascia di rispetto del reticolo idrografico ed è soggetta alle disposizioni di tutela dei corsi d'acqua, di cui alla l.r. 41/2018, art. 3 e r.d. 523/1904;

in relazione al *vincolo idrogeologico* r.d. 3267/1923*,* l'area non risulta vincolata; risulta vincolata in parte ai sensi della l.r. 39/2000;

nel *Piano di Classificazione Acustica (PCCA)* del Comune di Santa Croce sull'Arno, l'area ricade prevalentemente in Classe acustica II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, e parzialmente in Classe acustica III - aree di tipo misto;

l'intervento non ricade all'interno di Aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti - (pSIC) o Siti di Interesse Regionale;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, i relativi impatti determinati dalle attività previste nelle fasi di costruzione, esercizio le previste misure di mitigazione e monitoraggio e dismissione evidenziando quanto segue:

componente aria – l'opera in progetto non comporta emissioni proprie né la presenza di sorgenti emissive in fase di esercizio. Eventuali emissioni saranno esclusivamente temporanee e limitate alla fase di cantiere. Il proponente non ritiene necessarie particolari misure di mitigazione;

componente acqua - l'intervento di rifacimento dell'arginatura del Fiume Arno non comporta l'introduzione di sorgenti di inquinamento o elementi di disturbo permanenti per l'ambiente idrico. L'opera è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica, senza alterazioni significative della qualità delle acque superficiali o del regime idraulico esistente. L'impatto sull'ambiente idrico risulta trascurabile e circoscritto all'area di intervento, senza effetti permanenti sul reticolo idrografico e sul contesto ambientale circostante. L'opera si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla presenza dell'arginatura esistente e non determina modifiche sostanziali alle caratteristiche del corpo idrico. Il proponente non ritiene necessarie specifiche misure compensative, l'intervento sarà realizzato nel rispetto delle buone pratiche operative e delle disposizioni normative vigenti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente idrico e la conservazione delle condizioni esistenti;

per quanto riguarda la riduzione della sezione idraulica della golena destra, nel tratto di intervento più gravoso (tratto 2) è stimata una riduzione massima inferiore all'1%;

componenti suolo, sottosuolo; terre e rocce da scavo – le opere previste non determinano alterazioni significative delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area. L'impatto sul suolo e sottosuolo risulta limitato e circoscritto all'area di intervento, in un contesto già interessato dalla presenza dell'arginatura esistente. Per la realizzazione dell'intervento è previsto anche il riutilizzo di materiale da costruzione reperito in sito, soluzione che consente di limitare il più possibile il ricorso a materiali provenienti da cave esterne e di ridurre conseguentemente gli impatti ambientali legati al trasporto su gomma e alla movimentazione dei materiali;

componente biodiversità – l'intervento in fase di esercizio non comporta l'introduzione di elementi di disturbo per gli ecosistemi presenti; l'impatto sull'ambiente eco-sistemico risulta contenuto e limitato all'area direttamente interessata dall'intervento, senza effetti permanenti significativi sugli equilibri ecologici del contesto circostante;

componente rumore - l'opera in progetto non comporta l'introduzione di sorgenti permanenti di rumore o incrementi significativi del traffico veicolare. L'impatto sull'ambiente sonoro risulta non significativo e privo di effetti permanenti sul contesto territoriale circostante, in considerazione della natura e localizzazione dell'intervento;

componente paesaggio – l'intervento non interessa direttamente beni storici, culturali, archeologici o monumentali (parte seconda d.lgs.42/2004) e non comporta l'introduzione di elementi incongrui nel paesaggio. L'opera si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla presenza dell'infrastruttura arginale esistente, senza modifiche sostanziali della percezione del paesaggio circostante;

componente salute pubblica - l'intervento di rifacimento dell'arginatura del Fiume Arno non comporta l'introduzione di sorgenti permanenti di disturbo o di rischio per la salute pubblica, risultando finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del territorio e quindi delle persone;

componente beni materiali - il proponente segnale le seguenti interferenze con sottoservizi: Acque Spa, E-distribuzione, FiberCop Spa, Toscana Energia Spa;

cantierizzazione - gli impatti connessi alla fase di cantiere risultano temporanei e limitati all'area direttamente interessata dall'intervento di rifacimento dell'arginatura del Fiume Arno. Le principali interferenze sono riconducibili alla presenza dei mezzi d'opera, alla movimentazione dei materiali, alla produzione temporanea di polveri e rumore e alla possibile limitata alterazione delle condizioni di accessibilità locale. Considerata la natura e la durata contenuta delle lavorazioni, non si prevedono effetti significativi né effetti cumulativi rilevanti sul contesto ambientale e territoriale circostante;

dismissione – non è al momento prevedibile la dismissione dell'arginatura;

monitoraggio – il proponente non prevede specifici sistemi di monitoraggio ambientale permanente;

Visto che il proponente,in fase di esercizio, prevede la manutenzione delle opere realizzate e verifiche periodiche sul corretto stato di esecuzione delle opere;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo del 14/07/2026 ritiene che l'impatto delle opere in progetto rispetto al contesto di inserimento riguarderà principalmente la fase di cantiere. Esprime posizione favorevole alla realizzazione del progetto; richiede che l'impresa appaltatrice, responsabile dell'organizzazione dei cantieri, provveda ad approfondimenti sugli impatti di cantiere (in particolare emissioni in atmosfera ed acustica) ed alle relative eventuali mitigazioni.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, precisa che la documentazione esaminata riporta un piano di caratterizzazione degli scavi che saranno effettuati in area golenale basato su 10 verticali di indagine anziché su 20, come indicato dallo schema riportato in tab.2.1 dell'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017. Evidenzia che nella sezione delle risultanze analitiche (elaborato R2-2 in documentazione), non risultano presenti i rapporti di prova relativi al saggio T5 (la parte dichiara che tutti i campioni analizzati rientrano nella colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). Ritiene che le indagini effettuate siano comunque sufficienti a descrivere la caratterizzazione ambientale dei materiali che saranno scavati in golena, in quanto omogenei sia dal punto di vista lito-stratigrafico (limo sabbioso) che delle risultanze analitiche;

la *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno,* nel contributo del 14/07/2026 ritiene che l'intervento proposto comporti trasformazioni paesaggisticamente compatibili con i provvedimenti di tutela presenti sull'area e che dal punto di vista ambientale sia volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza che incidono positivamente sui beni tutelati.
Presa visione della documentazione archeologica trasmessa dal proponente, considerato il rischio archeologico valutato (medio) considerato che i lavori consisteranno per la maggior parte in riporti di terra per rialzare gli argini esistenti e gli scavi incideranno minimamente nel rimodellamento degli argini a crearsi, ritenendo quindi il potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile, ritiene che non sussistano le condizioni per avviare la seconda fase della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. Prescrive, ai sensi dell'allegato I.8, art. 1, c.5 del d.lgs. 36/2023 l'assistenza archeologica in corso d'opera durante tutti i lavori di movimento terra. Il lavoro di assistenza archeologica sarà svolto da archeologo professionista, a carico del proponente, iscritto agli Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali del Ministero della Cultura oppure in possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.M. 244 del 20 Maggio 2019. Richiede di comunicare per scritto, con almeno gg. 10 giorni di anticipo, il nominativo del professionista incaricato e la data di inizio dei lavori allo scopo di consentire sopralluoghi ispettivi di competenza. Il professionista incaricato dovrà, quindi, prendere contatto con il funzionario archeologo competente della Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori e dovrà redigere la documentazione relativa all'intervento secondo le norme indicate sul sito istituzionale della Soprintendenza. Gli oneri per il personale specializzato saranno a carico della proponente. Fa presente che eventuali ritrovamenti archeologici saranno tutelati a norma del d.lgs n. 42 del 22.01.04, sulla base delle ipotesi previste dall'allegato I.8, comma 9. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza dei reperti archeologici mobili eventualmente rinvenuti sarà a carico del proponente.
Nel contributo del 26/10/2026 conferma il precedente trasmesso e raccomanda, inoltre, di non interessare con l'intervento in oggetto, aree comprendenti parchi o manufatti di complessi storici;

l'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale* nel contributo del 14/07/2026 ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino di bacino distrettuali vigenti (*PGRA, PGA, PAI dissesti*) e, per l'area relativa al progetto, evidenzia in particolare:
- con riferimento al PGRA, gli interventi in oggetto interessano gli argini maestri del fiume Arno, facente parte del reticolo principale del distretto dell'Appennino Settentrionale di cui all'Allegato 4 alla disciplina di Piano, e le aree interessate sono classificate a pericolosità da alluvioni elevata P3 e media P2, disciplinate dagli artt. 7 e 9 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale di gestione del rischio da alluvioni l.r. 41/2018, che

contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. Segnala che gli interventi in oggetto si configurano come manutenzioni straordinarie di opere idrauliche esistenti che non determinano modifiche del quadro di pericolosità da alluvioni né aggiornamento delle mappe di PGRA e pertanto, non rientrano nelle fattispecie per cui è dovuto il suddetto parere;
- con riferimento al PAI Dissesti, non si rilevano criticità da segnalare;
- con riferimento al PGA, i corpi idrici interessati sono:
  -- corpo idrico superficiale Fiume Arno Valdarno Inferiore (stato ecologico scarso, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);
  -- corpo idrico sotterraneo Corpo idrico del Valdarno Inferiore e piana costiera pisana – zona S. Croce (stato quantitativo non buono, stato chimico non buono, obiettivi: stati di qualità buoni al 2027);
  -- corpo idrico sotterraneo Corpo idrico del Valdarno inferiore e piana costiera pisana – zona S.Croce – profonda (stato quantitativo non buono, stato chimico buono, obiettivi: stato quantitativo buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);

Ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere dell'Autorità di bacino, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il *Comune di Santa Croce sull'Arno*, nel contributo del 20/07/2026, ha chiesto al proponente di chiarire alcune aspetti, sia dal punto di vista urbanistico (la definizione certa del limite delle destinazioni post-variante è elemento decisivo ai fini della determinazione da assumere) che dal punto di vista paesaggistico. Raccomanda che siano assunte tutte le iniziative necessarie affinché, sia in fase di cantierizzazione che di esecuzione, gli impatti negativi sul complesso della Villa Fattoria [...] siano minimizzati. Il Regolamento urbanistico vigente classifica tale immobile sia tra gli "ambiti di conservazione" che in "*Appendice 1 Registro degli edifici e manufatti di interesse storico*" prescrivendo "*conservazione architettonica dell'involucro, della recinzione e del verde*".
Il Comune, nel contributo del 28/10/2026, ha trasmesso la Delibera del consiglio comunale n. 44 del 29/07/2026 con la quale è stato espresso l'assenso alla localizzazione ai fini urbanistici dell'opera di interesse pubblico in esame; con la medesima nota ha espresso posizione favorevole ritenendo il progetto coerente con il contesto paesaggistico di riferimento, non alterandolo in modo significativo. Prescrive ai fini della compatibilità paesaggistica dell'opera: "*Realizzazione di nuove piantumazioni di verde, non inferiori a quelle rimosse, attorno all'area d'intervento, previo studio agronomico. Le piante messe a dimora saranno alberi ad alto fusto, scegliendo tra le specie localmente più utilizzate ed in relazione alle aree scelte per la messa a dimora*";

il *Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*, nel contributo del 21/07/2026, confermato con nota del 26/10/2026, dà atto che il proponente dichiara che le aree di intervento afferiscono al demanio; quindi ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento forestale, se le attività sono autorizzate dall'autorità idraulica, le procedure autorizzative della l.r. 39/00 e del d.p.g.r. 48/R non si applicano;

il Settore regionale competente in materia di paesaggio, nel contributo del 21/07/2026 ritiene necessario, per poter effettuare una valutazione degli impatti sulla componente paesaggio, che siano effettuati i seguenti approfondimenti:
"1) relazione Paesaggistica in cui venga eseguito un corretto inquadramento dell'impianto rispetto al PIT/PPR, delle indicazioni per le azioni delle Invarianti Strutturali e degli Obiettivi di qualità della Scheda d'Ambito come da istruttoria sopra effettuata, con verifica puntuale delle aree tutelate ai sensi degli art. 142 del Codice e relativa verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'elaborato 8B del PIT/PPR riportate in istruttoria;
2) predisposizione di planimetrie e sezioni di dettaglio riferite ai singoli interventi di scavo e di riporto che saranno effettuati nell'area golenale (stato attuale, stato sovrapposto e stato di progetto) con quantificazione dei volumi di scavo e di riporto, con particolare riguardo ai lavori da effettuare nell'area golenale immediatamente prossima al Fiume Arno;
3) verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR del previsto taglio delle alberature nelle aree che per il PIT/PPR appaiono qualificabili come "bosco planiziale" e tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice. Tali alberature oltre ad essere quantificate dovranno essere graficamente rappresentate in planimetria definendone anche specie ed età;

4) chiarimenti sul ripristino delle aree di cantiere allo stato ante-operam;
5) approfondimenti sulle modalità di realizzazione delle arginature, in particolare: prospetti e materiali utilizzati e descrizione circa le modalità di ripristino finale delle arginature, in particolare relativamente alle attività di rinverdimento. Tutto ciò dovrà essere anche rappresentato tramite anche foto-simulazioni;
6) dettagli progettuali comprensivi anche di materiali utilizzati relativamente alla pista ciclabile di oggetto di riposizionamento".
Il Settore, nel contributo 27/10/2026, fa presente quanto segue in merito alle richieste di integrazioni di cui al precedente contributo:
"*Punto 1) Risposta esaustiva. E' stata predisposta una nuova versione della Relazione Paesaggistica nella quale si effettua un esaustivo inquadramento del progetto rispetto al PIT/PPR. Si ritiene però necessario segnalare che in premessa di detta relazione si effettua una distinzione dell'opera in due interventi distinti di cui uno non necessiterebbe di autorizzazione paesaggistica; viceversa trattandosi di un unico intervento interessante, come evidenziato in altre parti della relazione, delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.c) del Codice "I fiumi, i torrenti i corsi d'acqua", ed i sensi dell' art.142 lett.g) del Codice "I territori coperti da foreste e boschi", la sua realizzazione necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.14 del Codice.*
Punto 2) Risposta esaustiva . Nella nuova Relazione Paesaggistica sono riportate delle specifiche considerazione di merito e l'annesso Allegato 1, chiarisce ulteriormente gli interventi di scavo e riporto da effettuare nell'alveo attivo.
Punto 3) Risposta esaustiva. Sono stati predisposti due elaborati, la "Nota tecnica ricognitiva sulle aree verdi di Villa Rosselli interessate dal progetto di fattibilità tecnica economica di "Adeguamento dei tratti arginali critici Arno – Pisa – varie località"" e la "Nota descrittiva della vegetazione forestale presente in destra idraulica dell'alveo attivo del Fiume d'Arno, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) a monte del ponte della S.P. n. 44". Per cui si prende atto che nella prima nota si evidenzia che le alberature interessate dall'opera sono localizzate all'interno della Villa Rosselli per cui presentano le caratteristiche di parco urbano non soggetto per norma a vincolo e che nella seconda nota a seguito di un'analisi forestale si afferma che il bosco oggetto di trasformazione non ha le caratteristiche di bosco planiziale.
Punto 4) Risposta esaustiva. Nella nuova Relazione paesaggistica si afferma che: "Le aree di cantiere avranno estensione limitata e carattere temporaneo, e non è prevista alcuna impermeabilizzazione dei piani di lavoro. Al termine dei lavori è previsto il ripristino morfologico dei luoghi e il ripristino dello stato ante operam, con restituzione dell'area alla sua originaria destinazione agricola."
Punto 5) Risposta esaustiva. Nella nuova Relazione paesaggistica si afferma che: "I materiali impiegati per la realizzazione/adeguamento del corpo arginale saranno sostanzialmente analoghi a quelli storicamente costituenti l'argine esistente, reperiti in parte dall'attività di cava e in parte dal materiale idoneo movimentato nell'area di alveo attivo, nel rispetto delle caratteristiche geotecniche richieste per gli strati costitutivi dell'opera; i relativi prospetti tipologici, con l'indicazione delle sezioni di progetto e dei materiali utilizzati, sono riportati nelle sezioni di progetto presentate e descritte al capitolo 15. Per quanto riguarda il ripristino finale, al termine dei lavori il terreno vegetale accantonato in fase di cantiere sarà ricollocato sulle scarpate arginali secondo le sezioni tipologiche di progetto (si veda capitolo 15 della presente relazione), così da ricostituire un adeguato strato di coltivo che favorisca il pronto attecchimento del manto erboso e la ricostituzione della cotica vegetale. Per una migliore rappresentazione dell'intervento e del suo inserimento nel contesto, si rimanda alla foto-simulazione riportata in ALLEGATO 1".
Punto 5) Risposta esaustiva. Nella nuova Relazione paesaggistica si afferma che: "La pista ciclabile esistente è stata realizzata nell'ambito del progetto "Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 tra le politiche per le infrastrutture e la mobilità: realizzazione piste ciclabili. Raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della bonifica" ai sensi della D.G.R. 225 del 24.03.2014 - Tratto dal confine di Empoli al confine di Pontedera - Secondo Lotto - Stralcio funzionale Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto - CUP G31B19000480006, per la cui attuazione il Comune di Fucecchio risulta soggetto gestore dell'apposito finanziamento MIT, nell'ambito degli accordi di collaborazione tra MIT, Regione Toscana e i Comuni del Comprensorio del Cuoio. Poiché i lavori in progetto comportano il riposizionamento della pista ciclabile appena a lato del tracciato attuale, tale intervento seguirà le medesime scelte progettuali già adottate nel progetto pregresso. La ciclabile e il relativo pacchetto stradale saranno inoltre realizzati in conformità alle indicazioni fornite dai competenti Uffici regionali nell'ambito della progettazione e realizzazione della ciclopista dell'Arno, secondo gli "Indirizzi tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione del sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica" della Regione Toscana. I materiali

utilizzati per la realizzazione della pista ciclabile saranno definiti nel dettaglio in sede di progettazione esecutiva, mediante apposite tavole particolareggiate".
Per quanto sopra conclude che la documentazione integrativa depositata chiarisce quanto richiesto in prima istanza e vista tipologia di intervento e le scelte progettuali descritte, non rilevano elementi di criticità di inserimento paesaggistico;

il *Comune di Fucecchio*, nel contributo del 27/07/2026 esprime posizione favorevole positivo con le seguenti indicazioni:
"– durante i lavori di adeguamento arginale, sia individuato/realizzato un percorso ciclopedonale protetto alternativo al tratto della ciclopista dell'Arno esistente, che assicuri il collegamento temporaneo tra i Comuni di Santa Croce sull'Arno e Fucecchio, a garanzia della sicurezza dell'utenza ciclistica;
– il pacchetto stradale della nuova pista prevista dal PFTE, riposizionata al piede della nuova arginatura, sia predisposto/realizzato secondo le indicazioni fornite dai competenti Uffici regionali nell'ambito della progettazione/realizzazione della ciclopista dell'Arno, come da "Indirizzi tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione del sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica" della Regione, che prevedono la stratigrafia di cui all'elaborato 66_TAV.SC4 - Particolari costruttivi - Sezioni tipologiche - Sezione tipologica 4-5-6 - Scala 1:50 del progetto esecutivo della ciclopista dell'Arno approvato con DGC n. 326 del 30/11/2022, compresa la realizzazione di un canale di scolo, lato Arno, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal rilevato dell'argine, così come richiesto dalla Regione in corso d'opera;
– la parte della proprietà [....] da espropriare per l'adeguamento arginale in oggetto, sia valutata come esproprio parziale della proprietà residua, rispetto a quanto già riconosciuto nell'ambito della realizzazione della ciclopista dell'Arno";

Vista l'osservazione pervenuta dal pubblico in data 17/07/2026:
l'osservazione è stata formulata da persona proprietaria di area soggetta ad esproprio, in quanto il progetto in esame interferisce con la fascia di parco e giardino del compendio immobiliare denominato Fattoria [...]. Tale parte risulta di pregio, documentato con continuità dal Catasto Granducale del 1835 e dalle serie aerofotografiche dal 1954, contenente alberature ornamentali mature e manufatti di testimonianza storica riconosciuti dal PTCP della Provincia di Pisa. Il progetto prevede un taglio rilevante di alberi e interferenze dirette/indirette con i manufatti come di seguito riportato:
- impatti significativi, permanenti e irreversibili sulla componente vegetazionale (abbattimento di circa 60 alberi di cui 10 maturi di pregio ornamentale e paesaggistico su meno di 2.000 m^2);
- interferenze dirette/indirette con manufatti di testimonianza storica ignorati dallo SPA (tabernacolo votivo del XVIII sec., muro di cinta degli orti, "Casa del cavallo") di cui alcuni riconosciuti dal PTCP;
- perdita permanente di servizi ecosistemici e di habitat potenziale per l'avifauna, in contraddizione con lo stesso Quadro Ambientale dello SPA;
- assenza ingiustificata di misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio, motivata da una valutazione "generalizzata" che finisce per occultare le peculiari caratteristiche ambientali e l'elevata sensibilità ecologica del contesto interessato.
La valutazione del proponente omette del tutto questa specificità e per ciò perviene a conclusioni non rappresentative della realtà dei luoghi. L'osservante chiede pertanto di escludere la parte di proprietà relativa a tale area dal progetto. A supporto di quanto sopra allega una relazione agronomica-paesistica e storico-documentale;

Viste le controdeduzioni del proponente in relazione alla suddetta osservazione, rileva quanto segue:
al fine di eliminare gli impatti significativi, permanenti e irreversibili sulla componente vegetazionale e faunistica nonché sui manufatti di testimonianza storica la nuova versione del progetto ha ridotto le aree oggetto di esproprio del complesso della Villa Fattoria [...] alle sole superfici strettamente occupate dall'opera idraulica nella nuova configurazione di progetto, così come rappresentata nel Piano Particellare di Esproprio. "*In tale contesto, quindi, non risultano più oggetto di esproprio aree sulle quali insistono manufatti. La stessa componente vegetazionale interessata dall'intervento viene sensibilmente ridotta. Per quanto attiene comunque il valore di tutela di tale ultima componente, si richiamano i contenuti della "Nota tecnica ricognitiva sulle aree verdi di Villa [...] interessate dal progetto di fattibilità tecnica economica di "Adeguamento dei tratti arginali critici Arno – Pisa – varie località"", redatta dal funzionario Dottore Forestale in servizio presso il nostro Settore. Nella stessa emerge, a seguito di un'analisi molto dettagliata, come nell'area interessata dal progetto, così come aggiornato, la vegetazione arborea impiantata*

intenzionalmente a complemento del complesso immobiliare con funzione di arredo verde, quinta e schermo visuale, "presenta oggi gravi segni di degrado e abbandono colturale decennale; non si riscontrano elementi di pregio del patrimonio arboreo oggi presente, né per piante singole né nel loro insieme, in quanto il valore e l'assolvimento delle molteplici funzioni dovute alla loro presenza (richiamate nelle relazioni tecniche prodotte della proprietà) non possono essere legati a soggetti morti, gravemente malati e deperenti, trascurati, danneggiati, instabili e pericolosi, che necessiterebbero invece di integrale ricostituzione, oltre che di attenta bonifica del sito di impianto, e privi di qualsiasi riscontro oggettivo circa la loro pretesa monumentalità, storicità e valore".
E' peraltro evidente che sull'area a verde sono stati condotti recentissimi interventi manutentivi, che da un confronto con i progettisti, non risultavano eseguiti al momento della redazione degli elaborati progettuali e dei rilievi.
Si ritiene pertanto che l'area (non censita dal D.lgs 42/2004 né dagli strumenti pianificatori Regionali, ma solo al punto C2 degli strumenti urbanistici Comunali come pertinenze edilizie la cui individuazione cartografica è da considerarsi ricognitiva e sarà oggetto di puntuale verifica) sia priva di caratterizzazione storica, botanica o ornamentale, il cui stato attuale denuncia anzi il forte degrado e il progressivo stato di abbandono, con cure colturali praticate solo occasionalmente senza specifico criterio, che hanno favorito la proliferazione di patogeni e la deperienza generalizzata, l'insediamento e l'affermazione di specie spontanee anche aliene, il disordine e lo squilibrio nel portamento dei soggetti relitti.
In relazione alla proposta suggerita dal privato, per evitare l'interessamento della suddetta particella catastale, di eseguire il ringrosso a golena dell'arginatura, si evidenzia come tale intervento sia già stato eseguito in epoca storica in corrispondenza della Villa-Fattoria [...]. Tale evidenza è riscontrabile chiaramente da un confronto del catasto Leopoldino e la situazione attuale (si richiamano le analisi della suddetta nota tecnica). Un'eventuale nuova traslazione a fiume del rilevato arginale comporterebbe un'ulteriore restrizione della sezione utile al deflusso in tale tratto dell'asta fluviale, configurandosi come un "collo di bottiglia idraulico". Con la realizzazione dell'intervento, così come da progetto, si verrebbe dunque a ricostituire la configurazione storica dell'arginatura. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di non poter accogliere le proposte formulate dal privato e di confermare per finalità pubbliche l'intervento così come rappresentato nell'ultima versione degli elaborati progettuali.";

Vista altresì l'osservazione pervenuta dal pubblico in data 28/10/2026 (dal medesimo osservante di quella del 17/07/2026): non condivide le analisi e le conclusioni presentate dal proponente nelle controdeduzioni e chiede che il proponente dia risposta a ulteriori richieste di approfondimento ed integrazioni contenute nella nota tecnica allegata; richiama le raccomandazioni espresse dal Comune di Santa Croce sull'Arno con il proprio contributo. Nella nota tecnica allegata fa presente, tra l'altro quanto segue:
- le riduzioni delle aree di esproprio accolgono in parte i rilievi della proprietà;
- l'argomento del proponente di ritenere dal confronto con il Catasto Leopoldino (1832–1835) che l'area in esproprio, già sedime dell'argine storico, non faccia parte dell'impianto originario della villa è perlomeno discutibile sulla base di alcune osservazioni riportate nella stessa nota tecnica;
- in risposta alle controdeduzioni del proponente esprime considerazioni sulla "monumentalità" e sul valore d'insieme delle alberature, sulla qualificazione dell'area come giardino pertinenziale, sugli adempimenti fitosanitari relativi ai platani presenti, sui presunti funghi radicali e sulla "crisi fitosanitaria sistemica";
- in relazione alla Relazione paesaggistica come anche integrata dal proponente permangono fondati dubbi in merito all'affermazione che la rimozione "non comporta l'alterazione significativa e permanente dei valori ecosistemici e paesaggistici" per le ragioni riportate nella stessa nota tecnica;
- con le controdeduzioni il proponente respinge il ringrosso lato golena davanti alla villa perché restringerebbe la sezione di deflusso. Ma nel tratto 2, proprio davanti alla villa, l'elaborato R6-3 dichiara che "l'intervento si sviluppa prevalentemente verso il lato golena, al fine di limitare l'ampiezza della fascia da espropriare" e che "l'asse dell'argine sarà leggermente spostato verso il fiume". Analoga soluzione è adottata nel tratto 3. Se lo spostamento verso golena è idraulicamente compatibile, non c'è ragione tecnica per escluderlo per i pochi metri necessari a preservare il giardino della villa;
- necessità dell'abbattimento degli alberi ricadenti nell'ingombro dell'opera;
- ritiene che siano meritevoli di approfondimento i seguenti aspetti: vegetazione ed ecosistema, beni storici, fascia al piede arginale, mitigazioni;
- il tabernacolo votivo presente nel parco in prossimità dell'argine non è citato in nessuna nota. La proprietà intende comunque preservarlo e chiede che sia citato in modo esplicito fra i manufatti da conservare.
Esprime le seguenti richieste:
- individuazione del tabernacolo e del suo vialetto negli elaborati di progetto;

- distanza minima di rispetto dal cantiere e dal piede della nuova scarpata;
- recinzione di protezione in fase di cantiere, divieto di deposito e transito, limiti alle vibrazioni;
- conservazione integrale del doppio filare di platani, con adeguamento dell'opera nel Tratto 2;
- rivalutazione abbattimento degli altri alberi e di altra vegetazione arbustiva;
- ove gli uffici preposti abbiano dubbi sulla stabilità dei platani, analisi di stabilità in contraddittorio e censimento puntuale degli esemplari;
- rettifica nelle parti fondate su ipotesi non verificate (patogeni radicali, contagio tramite anastomosi, valore "nullo");
- valutazione paesaggistica specifica del fronte della villa, con fotosimulazioni dalla villa e dalla sommità arginale (prescrizione a.1 PIT/PPR; conservazione del verde ex R.U., Appendice-1).

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione presentata dal proponente, ai contributi tecnici istruttori acquisiti, alla osservazione pervenuta e alle controdeduzioni del proponente:

l'approvazione del PFTE avrà gli affetti di variante agli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art.38 del d.lgs.36/2023;

il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del tratto arginale di lunghezza di circa 1.100 m collocato in destra idraulica del Fiume Arno, tra il ponte di Santa Croce sull'Arno ad Ovest e il confine tra le province di Firenze e Pisa verso est;

aspetti progettuali - alla richiesta di individuare un'alternativa al reperimento delle terre e rocce da scavo nell'area denominata "Scavi in area golenale", rappresentata nella tavola DP4 "Planimetria di cantiere", al fine di evitare la rimozione del bosco ripariale ivi presente il proponente chiarisce quanto segue.
"*L'intervento in progetto ha come obiettivo principale l'adeguamento-rinforzo (inteso come miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica degli argini e non come adeguamento alla vigente normativa) del tratto di arginatura compreso tra Santa Croce sull'Arno e il confine provinciale, al fine di garantire le medesime caratteristiche strutturali e di tenuta idraulica del tratto già sistemato più a monte. L'opera è finalizzata al miglioramento dell'arginatura nel rispetto della sostanziale invarianza della capacità di deflusso locale del fiume Arno. Al tempo stesso i lavori in progetto traguardano anche un secondo obiettivo che è quello di eseguire un intervento manutentivo nell'alveo attivo del Fiume Arno. Infatti nell'area denominata "Scavi in area golenale" sono previsti interventi di riprofilatura della sponda e dell'alveo finalizzati alla ricentratura del flusso di corrente. Il corso del fiume in tale tratto esegue una curva, che porta durante le piene ad indirizzare la corrente attiva sulla sponda in sinistra idraulica, avvicinandola alle difese idrauliche presenti sulla via arginale. In tale contesto l'intervento manutentivo mira dunque a ricentrare la corrente. Il materiale di risulta proveniente dalla suddetta riprofilatura, verrà dunque utilizzato per il ringrosso arginale nell'ambito di una strategia Win-Win o Multi Target.*
Si ritiene pertanto che non sia ragionevole individuare un'alternativa al reperimento delle terre nell'alveo attivo del Fiume Arno nel suddetto tratto perché verrebbe meno uno dei benefici conseguenti alla realizzazione dell'intervento, diminuendone sensibilmente l'efficacia anche in termini di costi/benefici";

Considerato in particolare quanto segue, con riferimento alle osservazioni pervenute:
- con le integrazioni il proponente ha ridotto le aree oggetto di esproprio del complesso della Villa-Fattoria [...] alle sole superfici strettamente occupate dall'opera idraulica nella nuova configurazione di progetto; le aree oggetto di esproprio sono limitate alle sole superfici strettamente occupate dall'opera idraulica (argine), senza più interessare superfici sulle quali insistono manufatti;
- il ringrosso arginale lato golena, suggerito dall'osservante, non può essere realizzato – a giudizio del proponente che è Autorità idraulica per il Fiume Arno, in quanto ridurrebbe eccessivamente la sezione idraulica della golena destra del fiume, diminuendone l'efficacia nel transito delle piene;
- il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del tratto arginale destro del fiume Arno in esame e quindi a tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità dei beni e delle infrastrutture;
- il Comune di Santa Croce sull'Arno – i cui strumenti urbanistici prevedono una disciplina di tutela per l'immobile in esame - presa visione delle integrazioni presentate, ha espresso posizione favorevole al progetto, con una specificazione ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- la competente Soprintendenza ritiene che l'intervento proposto comporti trasformazioni paesaggisticamente compatibili con i provvedimenti di tutela presenti sull'area; analogamente si è espresso il Settore regionale competente in materia di paesaggio;

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico sul territorio e quindi contribuirà ad assicurare l'incolumità delle persone e la tutela dell'integrità dei beni e delle infrastrutture;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica in esame; sono emerse alcune condizioni ambientali che prevedono misure di mitigazione e di monitoraggio degli impatti;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi acquisiti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Viste le osservazioni pervenute da parte del pubblico e le controdeduzione del proponente;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto in esame, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure di mitigazione e di monitoraggio nonché di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: cantierizzazione	Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare al Settore scrivente e ad ARPAT i seguenti approfondimenti: a) un documento riguardante la stima delle polveri di cantiere e le conseguenti misure di mitigazione, redatto secondo le linee guida di cui al PRQA 2025; b) una stima dei livelli acustici ai recettori e conseguenti misure di mitigazione, redatta secondo la D.G.R. n. 857 del 21.10.2013; c) un documento afferente alla gestione ambientale del cantiere secondo le buone pratiche contenute nelle *"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione*	Fase che precede l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
			ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018), in particolare con riferimento: - alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dall'area di cantiere, delle acque di lavorazione, nonché delle acque derivanti dai lavaggi di mezzi, betoniere, attrezzature, al fine di evitare sversamenti nel suolo di sostanze oleose o di altre sostanze e di salvaguardare la risorsa idrica sotterranea e superficiale; - alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo; - alla corretta gestione delle aree di stoccaggio delle varie tipologie dei materiali di scavo, al fine di evitare possibili dilavamenti in caso di pioggia ed emissioni di polveri, separando e ponendo attenzione alla conservazione del terreno vegetale di scotico destinato a riutilizzo sui paramenti arginali.			

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

quanto indicato dalla Soprintendenza, nel contributo in premessa: interessare o comunque ridurre al minimo necessario gli interventi nelle aree comprendenti parchi o manufatti di complessi storici;

evitare danneggiamenti del tabernacolo votivo e del suo vialetto, presenti nel parco della Villa Fattoria, in prossimità dell'argine;

tenere in considerazioni le specifiche indicazioni del Comune di Fucecchio, con riferimento agli impatti indiretti sul proprio territorio, come riportato nel contributo in premessa al presente atto;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017 e dalla condizione ambientale n.2, adottare le buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo e dei sedimenti, di cui alla linee guida SNPA 22/2019;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica; posizionare i due previsti campi base, effettuare il parcheggio dei mezzi meccanici di cantiere e lo stoccaggio dei materiali al di fuori delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiarne la destinazione ad operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

ai fini di ottimizzare la sostenibilità ambientale del progetto in termini di mitigazione climatica, si raccomanda di evitare la trasformazione e l'eliminazione del bosco golenale in destra idraulica del Fiume Arno, presente nell'area di intervento. In ogni caso, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari ad assicurare la sicurezza delle persone con riferimento al rischio alluvione;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto segnalato dal Comune di Santa Croce sull'Arno ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica dell'opera, nel contributo istruttorio conclusivo, riportato in premessa al presente atto;

le specifiche indicazioni della Soprintendenza a tutela dei beni archeologici, in applicazione del d.lgs.42/2004 e del d.lgs.36/2023, come riportato nel contributo in premessa al presente atto;

risolvere le interferenze con le infrastrutture e i sottoservizi;

con riferimento al PGA, deve essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo, per la realizzazione delle opere idrauliche e per la tutela della fauna ittica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;

le disposizioni del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivare le azioni previste nella parte quarta del suddetto decreto;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la loro gestione si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Adeguamento argini tratti critici Arno Pisa Varie località – stralcio*", nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), proposto dal Settore Genio Civile Valdarno inferiore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1083/2024, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del

dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del Proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli abilitativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio civile Valdarno inferiore;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24974 - Data adozione: 12/11/2026

Oggetto: [ID 2632] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Santa Croce sull’Arno”, della potenza di 10.347,48 kWp e localizzato nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) e Castelfranco di Sotto (PI). Proponente: Corbezzolo S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD028211

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2019, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, come modificata dalla D.G.R. n. 469/2026, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 190/2024, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10/09/2010;

la L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";

la L.R. 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

Visto inoltre il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

Visti infine:

il D.Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed il vigente Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015;

l'art. 5 e l'allegato G del D.P.R. 357/1997, l'art.88 della L.R. 30/2015 e le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28/12/2019, con riferimento alla

valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 e sui Siti di interesse regionale;

Premesso che:

il proponente Corbezzolo S.r.l. (sede legale in via Caravaggio n. 125, Pescara; C.F./P.IVA: 02438860682), con istanza pervenuta il 13/04/2026 al protocollo regionale n. 0292014, ha richiesto allo scrivente Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Santa Croce sull'Arno", della potenza di 10.347,48 kWp, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, Comuni di Santa Croce sull'Arno (PI) e Castelfranco di Sotto (PI); in allegato all'istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.Lgs. 123/2025);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente è in possesso del preventivo di connessione alla rete media tensione - MT di e-distribuzione S.p.a., che prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla cabina primaria AT/MT "S. Romano";

ai fini di VIA, il progetto rientra tra quelli di cui al punto 2, lettera d-quater), dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 30/03/2015 in tema di dimezzamento delle soglie;

ai fini autorizzativi, il progetto rientra nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) di competenza regionale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024; il relativo procedimento, avviato in data 29/01/2026 su istanza depositata il 20/09/2025, è stato sospeso in data 27/03/2026 (nota del Settore regionale Energia, prot. n. 0257652), in attesa degli esiti del presente procedimento;

il presente procedimento di verifica comprende, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZSC IT5170003 "Cerbaie", distante circa 1,2 km dall'impianto; ZPS IT5170004 "Montefalcone", distante circa 1,5 km; ZSC IT5170010 "Boschi di Germagnana e Montalto", distante circa 3,2 km;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 17/04/2026;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0303645 del 17/04/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. n. 0324673 del 27/04/2026);
- Snam Rete Gas S.p.a. (prot. n. 0330847 del 29/04/2026);
- Terna Rete Italia S.p.a. (prot. n. 0341394 del 05/05/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0373931 del 18/05/2026);

- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Lucca (prot. n. 0375455 del 18/05/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0376579 del 18/05/2026);
- Azienda USL Toscana centro – Dipartimento della Prevenzione (prot. n. 0384406 del 21/05/2026);
- ARPAT (prot. n. 0417127 del 04/06/2026);

e dei seguenti Settori regionali:
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0365084 del 13/05/2026);
- Settore VAS e VIncA (prot. n. 0369881 del 14/05/2026);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0371250 del 15/05/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0374630 del 18/05/2026);
- Settore Transizione ecologica, energetica e Verifica climatica (prot. n. 0387921 del 22/05/2026);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, con nota prot. n. 0427325 del 05/06/2026, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento, ivi inclusa la presentazione di uno Studio di incidenza secondo l'allegato G al D.P.R. 357/1997;

la documentazione integrativa e di chiarimento è stata depositata dal proponente ed acquisita al protocollo regionale con nota prot. n. 0542436 del 03/07/2026; tale documentazione si compone della revisione di elaborati già presentati e di nuovi elaborati, tra i quali lo Studio di incidenza (fase II – valutazione appropriata);

con nota prot. n. 0557443 del 09/07/2026, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta, fatte salve le esigenze di riservatezza, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:
- Open Fiber S.p.a. (prot. n. 0561810 del 10/07/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0628551 del 03/08/2026);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (prot. n. 0641675 del 07/08/2026);
- Comune di Santa Croce sull'Arno (prot. n. 0644042 del 10/08/2026);
- ARPAT (prot. n. 0650447 del 13/08/2026);

e dei seguenti Settori regionali:
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0604327 del 27/07/2026);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0608452 del 28/07/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0623953 del 31/07/2026);
- Settore Transizione ecologica, energetica e Verifica climatica (prot. n. 0635509 del 05/08/2026);
- Settore VAS e VIncA (prot. n. 0639390 del 06/08/2026);

il proponente, con nota prot. n. 0649106 del 12/08/2026, presa visione dei contributi istruttori afferenti la documentazione integrativa - pubblicati sul sito web regionale - ha comunicato che avrebbe trasmesso entro 45 giorni alcuni approfondimenti; con nota prot. n. 0741735 del 25/09/2026, ha depositato documentazione di approfondimento, con riferimento ai profili evidenziati dal Settore VAS e VIncA, dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e dal Comune di Santa Croce sull'Arno;

con nota prot. n. 0746696 del 28/09/2026, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione di approfondimento pervenuta, ha richiesto un contributo tecnico istruttorio al Settore VAS

e VIncA, al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ed al Comune di Santa Croce sull'Arno, e ne ha dato comunicazione agli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi istruttori del Settore Edilizia, Vigilanza e Valutazioni Paesaggistiche degli Interventi (prot. n. 0804572 del 19/10/2026) e del Settore VAS e VIncA (prot. n. 0807483 del 20/10/2026);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati all'istanza di avvio del procedimento del 13/04/2026, dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 03/07/2026 e dalla documentazione di approfondimento depositata in data 25/09/2026;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, avente potenza nominale complessiva di 10.347,48 kWp e potenza in immissione pari a 9.900,00 kW, posto lungo via della Confina e la S.P.70 – Bretella del Cuoio, a nord-ovest del centro abitato di Santa Croce sull'Arno, nonché delle relative opere di connessione alla rete elettrica; l'impianto e il primo tratto dell'elettrodotto, di circa 700 m, ricadono nel Comune di Santa Croce sull'Arno, mentre il restante tratto dell'elettrodotto, di circa 1,4 km, ricade nel Comune di Castelfranco di Sotto;

l'area recintata dell'impianto ha un'estensione di circa 107.118,90 m² (circa 10,71 ha); il proponente segnala che l'area è di sua proprietà ed è individuata catastalmente al Foglio n. 10 del Comune di Santa Croce sull'Arno, particelle n. 36, 57, 82, 840 e 897; l'area è attraversata da una linea aerea MT, di cui è previsto lo spostamento e l'interramento, nonché da una condotta per il trasporto di metano, dalla quale il proponente prevede di mantenere un'opportuna fascia di rispetto;

l'impianto è costituito da 15.444 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 670 Wp, installati su inseguitori monoassiali (*tracker*) composti da 13 o 26 moduli, allineati in direzione nord-sud e ruotanti da est verso ovest con angolazione massima di ±55°, ancorati mediante pali in acciaio zincato infissi nel terreno con battipalo e disposti con interasse di 8,6 m; i moduli si trovano a circa 1,8 m da terra in posizione orizzontale e, nella posizione di massima rotazione, il bordo inferiore è a circa 0,80 m e quello superiore a circa 2,8 m dal piano di campagna; la superficie attiva complessiva dei moduli è di circa 41.717 m²;

sono previsti n. 33 *inverter* multistringa ancorati alle strutture di sostegno e n. 8 cabine prefabbricate: n. 3 cabine MT/BT in container (*transformer station*, 6,06 x 2,44 x 2,90 m), con trasformatore isolato in olio minerale; n. 3 cabine ausiliarie (6,5 x 2,5 x 3,0 m); n. 1 cabina MT utente (10,93 x 2,5 x 3,0 m); n. 1 cabina di consegna (6,73 x 2,48 x 2,62 m), dotata di vasca di fondazione prefabbricata a tenuta; le cabine ausiliarie, la cabina utente e la cabina di consegna poggiano su platee in calcestruzzo e hanno colorazione RAL 1002, mentre i container MT/BT sono di colore grigio chiaro;

il proponente stima una producibilità dell'impianto pari a circa 16.515 MWh/anno, con una produzione specifica di 1.596 kWh/kWp anno;

l'area di impianto è delimitata da una recinzione in rete metallica a maglia romboidale plastificata di colore verde, di altezza pari a circa 2,10-2,15 m, sostenuta da pali con interasse di circa 2,5 m e sollevata da terra di

10-15 cm per consentire il passaggio della piccola fauna; sono previsti n. 5 cancelli metallici (5,10 x 2,00 m) con plinti di fondazione in calcestruzzo, di cui uno sull'accesso carrabile da via della Confina; la viabilità interna è realizzata in misto di cava (15 cm) e misto stabilizzato (10 cm) di colore grigio; il sistema di videosorveglianza prevede n. 77 pali in acciaio zincato non verniciato, di altezza pari a 6 m, lungo il perimetro; non è prevista illuminazione esterna;

al fine di garantire l'invarianza idraulica, il proponente prevede, all'interno dell'area di impianto, n. 7 sistemi di laminazione per un volume complessivo di 6.823 m³, superiore al volume minimo di invaso di 5.222 m³ calcolato nella relazione di invarianza idraulica, ottenuti mediante rimodellamento plano-altimetrico del terreno e dotati di manufatto di regolazione con setto sfiorante e luce di scarico calibrata, dimensionata per limitare la portata in uscita al valore pre-intervento; lo scarico delle acque meteoriche avviene mediante tubazioni in polietilene - PEAD nelle canaline irrigue poste ad est della recinzione; il proponente segnala che non risulta una diretta confluenza verso il Fosso Maestro Dogaia; è prevista la chiusura dei fossi di scolo interni all'area di impianto;

l'impianto è collegato alla rete di distribuzione tramite una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla cabina primaria AT/MT "S. Romano", mediante un elettrodotto interrato MT a 15 kV di lunghezza complessiva pari a circa 2.100 m, posato con scavo a cielo aperto (scavo di 1,20 m di profondità e 0,50 m di larghezza) lungo via della Confina, via Tabellata, via Lorenzo Bernini, via Enrico Mattei, via dei Tavi e, per un breve tratto, lungo la SP 5 "Francesca"; il tracciato sottopassa quattro elettrodotti aerei a 132 kV di Terna Rete Italia S.p.a.; il proponente comunica che il cavidotto si sviluppa interamente al di sotto del sedime stradale esistente;

la durata dei lavori è stimata in circa 5 mesi per l'impianto e in circa 2 mesi per l'elettrodotto; sono previste due aree di cantiere principali e tre aree di carico e scarico dei materiali; l'approvvigionamento idrico di cantiere avviene con cisterne e quello elettrico tramite gruppo elettrogeno;

in merito alle terre e rocce da scavo, il proponente ha presentato il "Piano preliminare terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, che stima volumi di scavo pari a 2.516 m³ per l'impianto e 1.260 m³ per le reti elettriche, oltre alle volumetrie movimentate per le opere di invarianza idraulica; il proponente prevede il riutilizzo in sito dei materiali conformi e un piano di campionamento di 47 campioni;

il fabbisogno idrico per il lavaggio dei moduli e per l'irrigazione di soccorso delle opere a verde nei primi anni è garantito mediante autobotti fornite da ditte specializzate; per il lavaggio dei moduli è previsto l'impiego di acqua addolcita;

le opere di mitigazione, revisionate nella documentazione integrativa, prevedono nuclei arboreo-arbustivi, con densità di circa 2.282 piante/ha e disposizione naturaliforme, su gran parte del fronte est del lotto, ed una siepe arbustiva perimetrale continua lungo il resto della recinzione, con circa 1.333 piante per chilometro; le specie previste sono autoctone (tra le arboree farnia, frassino ossifillo, acero campestre e carpino bianco; tra le arbustive ligustro, biancospino, sambuco, sanguinello e prugnolo), con altezza di riferimento di 4 m per gli arbusti e 6 m per gli alberi; la relazione sulle opere di mitigazione comprende cronoprogramma, computo metrico estimativo e piano di manutenzione; nella documentazione di approfondimento il proponente segnala che tutte le alberature esistenti saranno mantenute ed integrate nella fascia di mitigazione;

la vita utile dell'impianto è stimata in circa 30 anni; al termine, il proponente prevede la rimozione di tutte le opere presenti all'interno della recinzione, la decompattazione del terreno mediante ripuntatura profonda e l'apporto di ammendanti organici, ai fini della restituzione all'uso agricolo, ed il mantenimento delle opere di mitigazione perimetrali; la durata stimata della dismissione è di circa 98 giorni; per l'elettrodotto di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale, il gestore di rete può indicare la necessità di

mantenerlo in posto;

il proponente segnala che l'area di impianto è un'area agricola che si presenta allo stato attuale incolta da almeno 2 anni;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con le opere in esame:

nell'ambito del PIT-PPR, la zona di intervento ricade nella Scheda d'ambito n. 5 "Val di Nievole e Val d'Arno inferiore"; con riferimento alla I invariante, l'area di impianto interessa il morfotipo dei "Bacini di esondazione" (BES) e l'elettrodotto il morfotipo "Pianura pensile"; con riferimento alla II invariante, l'area di impianto ricade nella "matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata" e all'interno di un'"area critica per processi di artificializzazione"; l'area di impianto ed il tracciato dell'elettrodotto non interessano beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, il proponente segnala che l'area ricade in zone a vulnerabilità idrogeologica media (classi 3a e 3b) e che, in prossimità dell'area, è individuato un corridoio/varco di valore ambientale previsto dagli strumenti urbanistici dei comuni della pianura dell'Arno; il proponente ritiene che il PTC non ponga particolari vincoli al progetto;

con riferimento alla pianificazione comunale, l'area di impianto ricade nelle "zone agricole ordinarie" del Regolamento Urbanistico del Comune di Santa Croce sull'Arno e nell'UTOE n. 2 del relativo Piano Strutturale; la porzione nord-orientale ricade nella fascia di rispetto stradale e lo spigolo sud-orientale nella fascia di rispetto di un elettrodotto aereo; nel Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto, adottato, l'area è interessata ad est da una "direttrice di connettività da riqualificare" ed è prevista la creazione di un nuovo corridoio ecologico lungo la Bretella del Cuoio; il proponente segnala di aver mantenuto una distanza di almeno 50 m tra la recinzione e l'asse della Bretella del Cuoio;

con riferimento alla pianificazione di bacino, l'area di impianto non è interessata da pericolosità geomorfologica del PAI dissesti e ricade in pericolosità da alluvione media (P2) del PGRA; il proponente segnala che, nella cartografia del Piano Strutturale Intercomunale, l'area è interessata da un battente idraulico superiore a 1 m per eventi con tempo di ritorno di 200 anni e ricade in "magnitudo idraulica molto severa", ai fini della L.R. 41/2018;

con riferimento alla L.R. 11/2011 ed all'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER, l'impianto è localizzato in area non idonea per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, nella fattispecie "*diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP*";

il proponente rileva che l'area è idonea ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera l), punto 1 del D.Lgs. 190/2024, in quanto area classificata agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 350 m da stabilimenti industriali; il sito di impianto non ricade in Siti UNESCO, il più vicino dei quali dista oltre 10 km;

con riferimento ai criteri progettuali per gli impianti fotovoltaici a terra, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, il proponente ritiene il progetto coerente con tali criteri generali e di inserimento;

l'impianto non ricade all'interno di Siti della Rete Natura 2000; nell'area vasta circostante l'impianto sono presenti tre Siti della Rete Natura 2000 ed una Riserva naturale statale;

in merito alle componenti ambientali, il proponente segnala, tra l'altro, che: l'area è costituita da depositi alluvionali limoso-sabbiosi e limoso-argillosi, con falda a circa 3 m dal piano di campagna;

l'area non risulta potenzialmente interferente con siti interessati da procedimenti di bonifica censiti nell'applicativo regionale SISBON;

con riferimento ai campi elettromagnetici, le distanze di prima approssimazione - DPA delle cabine ricadono all'interno della recinzione e l'obiettivo di qualità di 3 μT per il cavidotto a 15 kV è raggiunto a 1 m dal centro del cavo;

con riferimento al rumore in fase di cantiere e di esercizio, l'impianto e le attività di cantiere avranno funzionamento esclusivamente diurno;

sono stati individuati n. 9 recettori entro 150 m dalle aree di scavo, per i quali sono previste misure di contenimento delle polveri;

è stato presentato un Piano di monitoraggio ambientale del microclima, con tre punti di misura e campagne in fase *ante operam* e di esercizio;

in merito alla biodiversità, lo Studio di incidenza (fase II – valutazione appropriata), basato anche su un sopralluogo naturalistico del 18/06/2026, individua incidenze in fase di cantiere (disturbo acustico, sottrazione di habitat di specie) e di esercizio (sottrazione e alterazione di habitat di specie, "effetto lago", disturbo percettivo) e propone le misure di mitigazione da MIT_01 a MIT_05.
Nella documentazione di approfondimento, il proponente propone, tra l'altro, l'inerbimento controllato delle interfile, la sospensione degli sfalci nel periodo marzo-luglio, le modalità di gestione della posizione dei *tracker* nei periodi di maggiore sensibilità per l'avifauna ed un monitoraggio ante operam articolato su quattro stagioni (autunno 2026 – estate 2027); si rende disponibile, all'esito del monitoraggio, all'impiego di moduli con vetro ad alta trasmittanza e trattamento antiriflesso ed all'adeguamento della permeabilità della recinzione;

il proponente ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni climalteranti evitate; nella revisione dello Studio preliminare ambientale (par. 5.2.3.2) il proponente ha aggiornato la stima delle emissioni evitate secondo i fattori di emissione indicati dal Rapporto ISPRA n. 413/2025, pari a 4.233 t/anno di CO_2;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Lucca, nel contributo del 18/05/2026, ha rilevato l'assenza di un'analisi delle possibili incidenze sulla Riserva Naturale Statale Montefalcone, riconosciuta quale ZPS IT5170004, che svolge un importante ruolo per l'avifauna migratrice (succiacapre, alzavola, germano reale, assiolo) e per gli anatidi quale punto di transito, alimentazione e svernamento tra il Padule di Bientina e il Padule di Fucecchio; ha ritenuto necessario acquisire maggiori elementi su tali aspetti. Tali profili sono stati successivamente approfonditi nello Studio di incidenza e nella documentazione di approfondimento;

il Settore VAS e VIncA, nel contributo di avvio del procedimento del 14/05/2026, ha rilevato che l'area di progetto è collocata in posizione baricentrica rispetto ai Siti Natura 2000 circostanti, ricade nella matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione ed in prossimità di un corridoio ecologico individuato dal Piano Strutturale Intercomunale, e può svolgere una

funzione trofica di rilievo per l'avifauna obiettivo di tutela dei Siti; in assenza di rilievi naturalistici stagionali, ha concluso che permaneva un margine di incertezza tale da non permettere di escludere un'incidenza negativa significativa.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 06/08/2026, il Settore, esaminato lo Studio di incidenza, ha ritenuto che lo stesso non permettesse di valutare l'idoneità delle misure di mitigazione proposte ed ha chiesto ulteriori rilievi stagionali, la salvaguardia delle alberature esistenti, proposte di mitigazione per il disturbo percettivo sull'avifauna e per l'effetto cumulo, approfondimenti sull'"effetto lago" e sulla permeabilità della recinzione, nonché l'ampliamento delle fasce di mitigazione sui lati nord e sud.
Nella nota conclusiva del 20/10/2026, inviata una volta presa visione della documentazione di approfondimento, il Settore comunica gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti Rete Natura 2000. Il Settore accoglie positivamente la conservazione delle alberature esistenti e le misure proposte per il disturbo percettivo, l'"effetto lago" e la teriofauna, evidenziando la necessità che la loro efficacia sia verificata con monitoraggi in fase di esercizio; ritiene necessario, per la continuità del corridoio ecologico nord-sud fra la ZSC IT5170003 "Cerbaie" e l'Arno, che i confini nord, nord-est e sud dell'impianto in esame siano dotati di una fascia arboreo-arbustiva di spessore minimo di 5 m. Il Settore ha quindi formulato le seguenti conclusioni: "*si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Santa Croce sull'Arno" non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:"*
1) presentazione entro 30 gg dalla ricezione della presente di un Piano di Monitoraggio completo (faunistico e floristico per le fasce perimetrali e gli inerbimenti interfila) per la fase Ante Operam e di esercizio, quest'ultimo dovrà prevedere il monitoraggio per almeno per almeno 5 anni. Detto Piano farà riferimento ai contenuti della traccia presentata nelle integrazioni trasmesse (nota Settore VIA Prot. n. 0746696 del 28/09/2026), includendo anche la teriofauna;
2) inclusione nelle opere di mitigazione delle alberature esistenti;
3) modifica di quanto previsto dalla Terza misura di mitigazione (codice: MIT_03): le fasce perimetrali di mitigazione nord, nord est e sud: dovranno essere anch'esse arboree-arbustive, con incremento della larghezza fino ad almeno 5m. Dovranno essere utilizzate rigorosamente essenze autoctone, con piante di adeguata misura (almeno 2,0/2,5 metri di altezza per le specie arboree); dovrà essere garantita la regolare manutenzione per i primi 5 anni al fine di assicurare il corretto attecchimento assicurando la giusta dotazione idrica;
4) inerbimento controllato delle interfile tramite semina di essenze autoctone atte a favorire la biodiversità entomologica; senza l'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti. Lo sfalcio del manto erboso sarà ridotto al minimo ed evitato durante il periodo di nidificazione compreso tra marzo e luglio;
5) prima dell'avvio delle attività di cantiere nelle aree limitrofe sarà: a) eseguito un mirato sopralluogo preliminare per verificare l'eventuale presenza di nidi e/o tane; b) effettuata una ricognizione per la verifica della presenza di specie vegetali alloctone nell'area di intervento e, nel caso di rinvenimento di dette specie, si provvederà a mettere in atto idonee azioni di contenimento finalizzate ad evitare la dispersione all'intorno di loro propaguli;
6) la progettazione esecutiva dovrà tenere conto dell'esito dei monitoraggi, in particolare per quanto riguarda: a) installazione di moduli fotovoltaici dotati di vetro ad alta trasmittanza e trattamento superficiale "coating" antiriflesso (ARC); b) idonei accorgimenti per garantirne la permeabilità ecologica della recinzione, prevedendo eventuali modifiche a quanto previsto dalla Quarta misura (codice: MIT_05) di mitigazione proposta.
7) Rispetto rigoroso di quanto già previsto dalle misure di mitigazione MIT_01 (Limitare le fasi di cantiere e di costruzione dell'opera al di fuori del periodo 15 marzo-15 agosto) e MIT_02 (Limitare l'effetto del disturbo da rumore a carico delle specie).
PRECISA che il presente parere di Valutazione Appropriata di Incidenza ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Nel caso in cui il provvedimento principale abbia una durata

inferiore ai cinque anni, il presente provvedimento di Vinca assume la medesima durata";

il Settore Paesaggio, nel contributo di avvio del 18/05/2026, ha ritenuto che, considerate la localizzazione prossima ad un'area industriale e la dimensione dell'impianto, l'intervento non dovrebbe produrre un significativo impatto paesaggistico, ma ha chiesto integrazioni in merito al sistema di deflusso delle acque e di laminazione, in relazione alle criticità del morfotipo dei Bacini di esondazione (BES), ai materiali e colori dei manufatti, alla revisione delle opere di mitigazione, all'analisi di intervisibilità, anche dalla Riserva Statale Montefalcone e con gli altri impianti esistenti e in corso di autorizzazione, ed alla dismissione.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 31/07/2026, il Settore, pur ritenendo le risposte solo parzialmente esaustive, ha rilevato che alcuni elementi per un miglior inserimento paesaggistico possano essere risolti nella successiva fase progettuale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, con alcune prescrizioni.
Nel contributo sulla documentazione di approfondimento del 19/10/2026, il Settore Paesaggio ha rilevato che il progetto sembra ridurre i punti di scolo e concentrare tutti i deflussi superficiali verso est, in direzione del Fosso Maestro Dogaia, mentre allo stato attuale le scoline di campo sembrano drenare l'area sia verso est sia verso ovest, ed ha ricordato che le indicazioni per le azioni del morfotipo BES prevedono di *"limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei suoli; mantenere e ove possibile ripristinare le reti di smaltimento delle acque superficiali"*; ha rilevato inoltre che l'analisi di intervisibilità non fornisce ulteriori elementi rispetto alla documentazione già agli atti.
Pur ritenendo che l'impianto, per dimensioni e localizzazione, non presenti evidenti criticità paesaggistiche, ha inoltre raccomandato di verificare l'intervisibilità dell'impianto dai percorsi fondativi presenti (via di Poggio Adorno, via Lungovalle/Piedimonte, SP 34 via Usciana), e ha riepilogato le necessarie prescrizioni, recepite nel quadro finale del presente atto;

il Settore Transizione ecologica, energetica e Verifica climatica, nel contributo di avvio del 22/05/2026, ha riscontrato che l'area dell'impianto insiste nelle "aree non idonee regionali", tipologia "Aree DOP e IGP" di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER, ed ha rilevato che *"Ai fini di una compiuta valutazione degli impatti, come ha precisato la sentenza della Corte Cost. 177/2021, la possibili criticità, segnalata dal sistema regionale delle "aree non idonee", in questo caso inerente la presenza di interessi di tipo agricolo, richiede, per un superamento, che la verifica di dettaglio sul relativo aspetto evidenzi che il progetto non comporta reali impatti negativi sulla risorsa in questione"*; il Settore ha precisato di non essere competente rispetto alla convalida dell'impianto in un'area idonea definita dalla normativa statale ed ha rilevato che il proponente ha dichiarato e documentato la ricadenza del sito nelle aree idonee di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera l), punto 1 del D.Lgs. 190/2024, che secondo il proponente costituisce esclusione specifica al divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo, e che il proponente ha evidenziato che il sito non ricade in zone UNESCO; ha infine rilevato che il proponente ha presentato un preventivo di connessione ed elaborati sulle opere di connessione coerenti con lo stesso.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 05/08/2026, il Settore ha confermato il precedente, prendendo atto delle integrazioni presentate dal proponente;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nel contributo di avvio del 13/05/2026, ha evidenziato la criticità determinata dalla sottrazione di suolo alla coltivazione, con conseguente riduzione del potenziale produttivo agricolo ed ha chiesto chiarimenti sulle fonti di approvvigionamento idrico per l'irrigazione delle opere a verde e per il lavaggio dei pannelli, nonché la garanzia, in fase di dismissione, della completa rimozione delle opere e del ripristino della fertilità dei suoli.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 28/07/2026, il Settore ha preso atto delle risposte del proponente in merito all'approvvigionamento idrico mediante autobotti ed alle modalità di ripristino della fertilità agronomica del suolo in fase di dismissione;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo di avvio del 15/05/2026, ha chiesto di chiarire se lo scarico delle acque meteoriche confluisca nel Fosso Maestro Dogaia o in altro corso d'acqua del reticolo

idrografico regionale e di valutare l'attraversamento dell'elettrodotto con un corso d'acqua del reticolo.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 27/07/2026, il Settore, preso atto di quanto dichiarato dal proponente, ha rinviato al competente Consorzio 4 Basso Valdarno qualora lo scarico avvenga in un'opera di bonifica e ha ricordato la necessità di istanza di concessione/autorizzazione idraulica qualora il corso d'acqua appartenga al reticolo idrografico regionale, nonché le modalità di realizzazione delle recinzioni nella fascia di 10 m dai corsi d'acqua;

il Comune di Santa Croce sull'Arno, nel contributo del 10/08/2026 sulla documentazione integrativa, ha segnalato due procedure abilitative semplificate (PAS) per impianti a fonte rinnovabile in corso di valutazione; ha ritenuto che debba essere progettata e adeguatamente rappresentata la messa a dimora delle piante, specie di alto fusto, in modo da garantirne il corretto attecchimento in tempi ragionevolmente brevi, suggerendo una disposizione a quinconce ed una garanzia di attecchimento di almeno 5 anni; ha chiesto una puntuale progettazione degli scarichi delle acque meteoriche nelle canaline irrigue poste ad est della recinzione, che garantisca il non aggravio delle condizioni di rischio al contorno, specie in occasione di eventi meteorologici intensi; ha segnalato infine che in data 11/02/2026 è pervenuta una proposta di misure compensative riferita all'autorizzazione unica; ricorda che in fase di autorizzazione unica dovranno essere stabilite compensazioni a favore del Comune;

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 04/06/2026, non ha evidenziato criticità per quanto di competenza ed ha suggerito condizioni ambientali sul clima acustico e sui campi elettromagnetici in fase di esercizio ed in merito alla corretta gestione del cantiere, nonché, quale riferimento tecnico per un monitoraggio del microclima, le Linee guida di ARPA Veneto, segnalando altresì la necessità di verificare l'adeguatezza delle mitigazioni delle polveri in fase di cantiere e suggerendo una diversa stima delle emissioni evitate.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 13/08/2026, l'Agenzia ha rilevato che il proponente ha preso atto delle condizioni ambientali proposte nel precedente contributo, che l'Agenzia ha pertanto ribadito; ha inoltre raccomandato la corretta adozione delle misure di mitigazione delle polveri in prossimità dei recettori individuati ed ha suggerito di rivedere la posizione del punto di monitoraggio del microclima AT02, ritenuto poco rappresentativo, collocandolo in area più significativa; le condizioni ambientali proposte da ARPAT sono le seguenti:
1) "*in riferimento all'impatto acustico associabile alle diverse fasi di cantiere, legato sia al traffico dei mezzi di trasporto dei materiali sia alle attività di realizzazione dell'opera in progetto, l'attività dovrà svolgersi solo nel TR diurno, in due turni lavorativi di 9 ore complessive intervallate da pausa, nell'arco temporale tra le 8:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 19:00. Prima dell'avvio dei cantieri, una volta definito il Progetto esecutivo dell'opera, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 2/R/2014, apposita domanda di autorizzazione al Comune. Inoltre, come previsto nella VIAc, dovrà sempre essere richiesta al Comune la deroga ai limiti normativi ai sensi dell'art. 16 e dell'Allegato 4 del Regolamento regionale n. 2/R/2014, allegando lo "Studio preliminare di impatto acustico" depositato nel presente procedimento. Per le fasi di cantiere più rumorose e per quelle che prevedono flussi veicolari importanti, dovrà essere effettuato uno specifico monitoraggio strumentale finalizzato alla valutazione degli effettivi livelli di rumore prodotti presso i ricettori maggiormente influenzati dalle emissioni rumorose*";
2) "*una volta entrato in esercizio l'impianto fotovoltaico a regime, tutti i dispositivi in grado di produrre emissioni sonore potranno risultare attivi solo nel Tempo di Riferimento diurno, dalle 06:00 alle 22:00. In tale intervallo temporale dovrà essere effettuato uno specifico monitoraggio strumentale presso i recettori più esposti a verifica dei livelli sonori teorici descritti nella VIAc. Tale monitoraggio dovrà svolgersi nel periodo di maggior quiete (in modo da minimizzare il contributo del traffico stradale ed essere quanto più cautelativo possibile per i recettori) e dovrà anche essere finalizzato a controllare che le emissioni sonore degli impianti possano o meno generare delle componenti tonali avvertibili presso i recettori (tenendo conto quindi, eventualmente, nella verifica del rispetto dei limiti, del fattore correttivo previsto dalla legge)*";
3) "*in corrispondenza* [omissis] *a Santa Croce sull'Arno il cavidotto interrato dovrà essere installato a*

centro strada, o sul lato opposto (lato Sud-Ovest)";

l'Azienda USL Toscana centro – Dipartimento della Prevenzione di Empoli, nel contributo del 21/05/2026, ha ritenuto necessario che il proponente garantisca anche il rispetto dei livelli differenziali nel periodo notturno e ha espresso contributo sanitario favorevole con condizioni, tra le quali l'attuazione di un piano di monitoraggio acustico entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, la previsione di accorgimenti atti a limitare la proliferazione degli insetti vettori, in particolare della zanzara tigre, la mitigazione delle emissioni diffuse in fase di cantiere a tutela dei recettori abitativi più prossimi e la garanzia che l'inclinazione dei pannelli non provochi abbagliamento fastidioso verso le abitazioni circostanti. Le prescrizioni della USL vengono recepite nel quadro finale del presente atto;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel contributo di avvio del 27/04/2026, per l'ambito archeologico, considerato il rischio archeologico dell'area e la presenza di tracce residue della centuriazione romana, ha confermato le prescrizioni già emesse con nota prot. 1399 del 29/01/2026 ed ha prescritto, ai sensi dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, saggi archeologici preventivi nell'area dell'impianto, sulla base di un progetto dettagliato redatto da archeologo professionista di I fascia, e l'assistenza archeologica in corso d'opera durante tutti i lavori di movimento terra dell'elettrodotto di connessione.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 07/08/2026, la Soprintendenza ha confermato le prescrizioni già emesse con le precedenti note; il proponente, nella documentazione integrativa, si è impegnato a darvi attuazione;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 18/05/2026, ha rilevato che per la tipologia di intervento la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nulla osta e che il progetto deve essere attuato in coerenza con la pianificazione di bacino; ha ricordato che, ai sensi del Piano di gestione acque - PGA, le opere non devono recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici e che l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche richiede il parere dell'Autorità;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo di avvio del 18/05/2026, ha segnalato la presenza diffusa di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato lungo il tracciato del cavidotto e in parte dell'area di impianto.
Nel successivo contributo sulle integrazioni del 03/08/2026, l'Autorità ha preso atto degli approfondimenti effettuati dal proponente e dell'impegno alla segnalazione in sito delle infrastrutture gestite da Acque S.p.a. mediante sopralluogo congiunto, non rilevando ulteriori criticità;

Terna Rete Italia S.p.a., nel contributo del 05/05/2026, ha segnalato che l'elettrodotto MT di connessione sottopassa, nel Comune di Castelfranco di Sotto, le linee a 132 kV n. 551, n. 469, n. 431 e n. 526, ricordando il rispetto della normativa in materia di distanze, le servitù gravanti sui fondi attraversati, la distanza minima di 5,00 m in orizzontale dalla proiezione a terra dei conduttori e le cautele di cui all'art. 83 del D.Lgs. 81/2008;

Snam Rete Gas S.p.a., nel contributo del 29/04/2026, ha comunicato che le opere non interferiscono con impianti di propria proprietà, chiedendo di essere nuovamente interessata in caso di modifiche o varianti al progetto;

Open Fiber S.p.a., nel contributo del 10/07/2026, ha segnalato interferenze con la propria rete in fibra ottica nel Comune di Castelfranco di Sotto ed ha espresso posizione favorevole a condizione, tra l'altro, che sia effettuato un sopralluogo per l'ubicazione preliminare dei sottoservizi e che i dettagli tecnici per la risoluzione delle interferenze siano preventivamente concordati con 30 giorni di preavviso;

Visti i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del

presente procedimento e dato atto che nessuno dei Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi all'esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

Dato atto che alcuni dei suddetti Soggetti hanno segnalato la necessità di apporre al provvedimento di verifica condizioni ambientali per la mitigazione ed il monitoraggio degli impatti;

Rilevato che l'allegato V, punto 1.b) della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 impone la valutazione degli impatti cumulativi del progetto in valutazione rispetto a progetti esistenti o approvati e non rispetto ai progetti in corso di valutazione o di procedura abilitativa;

Ritenuto tuttavia necessario, a livello cautelativo ed in linea con il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, considerare lo scenario più gravoso (*worst case scenario*) in cui alcuni o tutti gli altri impianti a fonte solare in corso di procedura vengano assentiti;

Dato atto che, sulla base della documentazione del proponente e dei contributi istruttori pervenuti, risultano i seguenti impianti a fonte solare:

entro circa 1 km dall'impianto in esame:
- impianto fotovoltaico esistente, con superficie di circa 1,4 ha, a circa 520 m;
- progetto PE 4/2024, fotovoltaico di 999,46 kWp, superficie disponibile di circa 1,86 ha, a circa 520 m;
- progetto PE 31/2025 "Castelfranco FV", fotovoltaico di 6,8 MWp (autorizzazione unica), superficie disponibile di circa 8,2 ha, a circa 930 m;

oltre 1 km dall'impianto in esame:
- progetto PE 43/2024 "Castelfranco", fotovoltaico di 4.968 kWp (procedura abilitativa semplificata), superficie disponibile di circa 8,3 ha, a circa 1.060 m;
- impianto fotovoltaico esistente, con superficie di circa 6,7 ha, a circa 1.200 m;
- ulteriori impianti esistenti ed un impianto autorizzato o in corso di autorizzazione di circa 6 ha sull'area dell'ex discarica Le Conche, nel Comune di Montopoli Valdarno;

PAS in corso presso il Comune di Santa Croce sull'Arno:
- agrivoltaico "Zefiro", di potenza nominale 4,05 MWp (Conferenza di servizi indetta in data 7 luglio).
Inoltre l'impianto fotovoltaico "Maurino" è stato oggetto del decreto del Settore regionale VAS e VIncA n. 15633 del 14/07/2026;

Visto che il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica rechi, ove necessario, specifiche condizioni ambientali (prescrizioni) e che le condizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono state recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti:

con riferimento alla componente biodiversità, l'area di impianto, pur esterna ai Siti Natura 2000 ed alle aree protette, ricade in un ambito di connessione ecologica tra il sistema collinare delle Cerbaie e l'Arno, in un contesto fortemente antropizzato; l'istruttoria ha condotto, in esito alla valutazione appropriata, ad un parere positivo di valutazione di incidenza, subordinato a prescrizioni che riguardano il monitoraggio ante operam e di esercizio, il potenziamento delle fasce arboreo-arbustive sui lati nord, nord-est e sud, la conservazione delle alberature esistenti, la gestione ecologica delle interfile, il calendario dei lavori e l'adeguamento della progettazione esecutiva agli esiti dei monitoraggi; gli impatti sono di estensione locale, mitigabili e reversibili al termine della vita utile dell'impianto;

con riferimento alla componente paesaggio, l'impianto non interessa beni paesaggistici; il Settore regionale competente, tenuto conto della localizzazione prossima all'area industriale e della limitata estensione dell'impianto, non ha rilevato evidenti criticità paesaggistiche, rinviando alcuni approfondimenti – drenaggio delle acque superficiali, sviluppo delle opere di mitigazione, intervisibilità – alla successiva fase progettuale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, con le prescrizioni recepite nel quadro conclusivo del presente atto;

con riferimento alla componente ambiente idrico ed al rischio idraulico, l'area ricade in pericolosità da alluvione media (P2) del PGRA, nel morfotipo dei Bacini di esondazione del PIT-PPR e, secondo quanto riportato dal proponente, in magnitudo idraulica molto severa; il progetto prevede opere di laminazione per l'invarianza idraulica;

con riferimento agli aspetti agricoli, l'area ricade in area non idonea regionale per la fattispecie "*diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP*"; il proponente dichiara che l'area è incolta da almeno due anni; l'impianto è realizzato su strutture infisse senza fondazioni, ad eccezione delle platee delle cabine e dei plinti dei cancelli, ed è reversibile; il Settore Autorità di gestione FEASR ha preso atto delle modalità di ripristino della fertilità agronomica del suolo in fase di dismissione;

il proponente ha documentato che il sito di impianto ricade in area idonea statale ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera l), punto 1 del D.Lgs. 190/2024, in quanto interamente posto entro 350 m da stabilimenti industriali;

con riferimento alle componenti rumore, campi elettromagnetici, atmosfera e microclima, ARPAT non ha evidenziato criticità ed ha formulato condizioni ambientali relative alla gestione acustica del cantiere, al monitoraggio acustico in fase di esercizio, alla posa del cavidotto in corrispondenza dell'immobile di via delle Confina individuato da ARPAT nel contributo prot. n. 0417127 del 04/06/2026, ed ha suggerito un monitoraggio del microclima, previsto dal proponente nel piano presentato con la documentazione integrativa; l'Azienda USL ha espresso posizione favorevole con alcune condizioni;

con riferimento alla fase di cantiere, gli impatti sono temporanei e localizzati, per una durata dei lavori stimata dal proponente in circa 5 mesi per l'impianto e 2 mesi per l'elettrodotto; gli impatti sono mitigabili mediante le misure previste dal proponente e le condizioni ambientali del presente provvedimento;

con riferimento alle interferenze con infrastrutture e sottoservizi, i gestori che hanno reso il proprio contributo hanno indicato le modalità di risoluzione, che il proponente è tenuto a rispettare nella realizzazione del progetto;

Dato atto che l'energia fotovoltaica è una forma di energia rinnovabile;

Considerato quanto segue:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale; la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile è in linea con le disposizioni del D.Lgs. 199/2021 e del D.Lgs.

190/2024, nonché con l'obiettivo A3 del PAER e con l'obiettivo A1 e le Dimensioni "decarbonizzazione" e "sicurezza energetica" del PNIEC 2030;

l'esercizio dell'impianto consentirà inoltre di evitare l'emissione di inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche convenzionali;

Visto che:

il progetto è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, secondo quanto previsto dalla normativa regionale specifica (L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative) e dal PAER, per la fattispecie "*diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP*"; a tal proposito è tuttavia necessario rilevare che l'inserimento di un sito all'interno del perimetro delle aree non idonee non comporta il divieto assoluto di localizzazione di impianti, ma comporta una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni; in sede valutativa occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato.
Nel caso in esame, l'istruttoria svolta, pur evidenziando la sottrazione dell'area di impianto alla coltivazione agricola per un periodo di 30 anni, non ha evidenziato impatti negativi significativi su specifiche colture a denominazione di origine o indicazione geografica, afferenti i terreni interessati dall'impianto;

l'impianto ricade in area idonea di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera l), punto 1 del D.Lgs. 190/2024 ed è quindi coerente con le disposizioni del comma 2 del suddetto articolo; l'impianto non ricade all'interno di un Sito UNESCO (art. 11-quinquies del suddetto decreto); con riferimento all'art. 6, comma 3-bis del decreto, il proponente ha descritto come saranno gestite le acque meteoriche dilavanti l'area di impianto;

le aree interessate dall'impianto hanno destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici; l'impianto è da considerarsi reversibile in quanto, al termine della vita utile, può essere rimosso ed i terreni possono essere restituiti all'uso agricolo;

l'impianto non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del D.Lgs. 42/2004;

l'impianto non ricade in Aree naturali protette o in Siti della Rete Natura 2000; nell'area vasta sono presenti, oltre ad una Riserva naturale statale, 3 Siti Natura 2000, per i quali il proponente ha presentato specifica documentazione per la valutazione di incidenza;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche condizioni ambientali, recanti misure di mitigazione e di monitoraggio per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere, per l'esercizio dell'impianto e per la fase di dismissione;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi istruttori pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti, nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori e la data di messa in esercizio dell'impianto.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Paesaggio	Ai fini della richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, il proponente deve dare conto di quanto segue: a) approfondire gli aspetti inerenti il sistema di drenaggio delle acque nell'area di impianto allo stato di progetto, rispetto al funzionamento delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti allo stato attuale, nel rispetto dell'efficienza del sistema di deflusso dell'intera zona. A tal fine, prevedere di mantenere il più possibile le reti di smaltimento delle acque superficiali esistenti, adottando un posizionamento dei *tracker* che rispetti il più possibile il disegno della maglia agraria attuale, tenuto conto delle criticità del sistema morfogenetico interessato (BES) del PIT/PPR; b) evidenziare che le piante autoctone messe a dimora, per età e tipologia, raggiungeranno in tempi brevi, 3-4 anni, uno sviluppo tale da garantire la funzione di mitigazione, anche ecosistemica, che sono chiamate ad assolvere. Indicare le modalità con cui, per l'intera durata di vita dell'impianto, sarà garantita un'adeguata manutenzione delle opere di mitigazione, al fine di preservarne la funzione ecologica e percettiva, tenuto anche conto della collocazione dell'impianto all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione e della necessità individuata nel PIT/PPR del recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità; c) approfondire l'analisi dell'intervisibilità allargandola ad una estensione morfologicamente	Fase di autorizzazione	Settore competente per l'AUE	Settore Paesaggio

			significativa, maggiore di 5 km, individuando eventuali implementazioni delle opere di mitigazione e/o soluzioni sulla tipologia di *tracker* da utilizzare, tali da limitare l'impatto visivo. Stimare l'intervisibilità dell'impianto anche dai percorsi fondativi presenti (via di Poggio Adorno, via Lungovalle/Piedimonte, SP 34 via Usciana). d) definire nel dettaglio le modalità di gestione dei fossi di scolo esterni all'impianto indicati come "da mantenere" nella documentazione agli atti.			
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: atmosfera	Ai fini della richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, il proponente, con riferimento al monitoraggio microclimatico in fase di esercizio, deve individuare per il punto di misura AT02 una nuova collocazione più confacente a quanto indicato nelle Linee guida di ARPA Veneto afferenti al microclima.	Fase di autorizzazione	Settore competente per l'AUE	ARPAT
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: popolazione	Ai fini della richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, il proponente deve: a) indicare gli accorgimenti che saranno adottati - in fase di cantiere e di esercizio - per limitare la proliferazione e la riproduzione degli insetti vettori, in particolare della zanzara tigre; b) presentare uno studio atto a garantire che l'inclinazione dei pannelli non provochi abbagliamento fastidioso verso le abitazioni circostanti.	Fase di autorizzazione	Settore competente per l'AUE	Azienda USL Toscana centro
5	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: cantiere	Durante la fase di cantiere, il proponente deve uniformarsi a quanto segue: a) in riferimento sia al traffico dei mezzi di trasporto dei materiali sia alle attività di realizzazione degli interventi in progetto, le attività devono svolgersi solo nel tempo di riferimento - TR diurno, in due turni lavorativi di 9 ore complessive intervallate da pausa, nell'arco temporale tra le 8:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 19:00; b) per le fasi di cantiere più rumorose e per quelle che prevedono flussi veicolari importanti, deve essere effettuato uno specifico monitoraggio strumentale finalizzato alla valutazione degli effettivi livelli di rumore prodotti presso i ricettori maggiormente influenzati dalle emissioni rumorose. I dati di monitoraggio devono essere inviati al Settore VIA e ad ARPAT; c) in corrispondenza dell'immobile esistente in via delle Confina a Santa Croce sull'Arno, individuato da ARPAT nel contributo prot. n. 0417127 del 04/06/2026, il cavidotto interrato deve essere	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT (lettere a, b, c); Azienda USL Toscana centro (lettere d, e)

			installato a centro strada o sul lato opposto (lato Sud-Ovest); d) le azioni di mitigazione delle emissioni diffuse derivanti dal traffico veicolare e dalle operazioni di scavo, in fase di cantiere, devono essere attuate con particolare attenzione alla tutela dei recettori abitativi più prossimi all'area di scavo, di cantiere e di transito dei mezzi; e) garantire periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cantiere, pulizia delle ruote degli automezzi che fuoriescono dallo stesso per immettersi nella via pubblica (quando necessario) e bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali (o loro copertura con teli), per prevenire il sollevamento di polveri, determinante critico per le patologie respiratorie.			
6	POST OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	In fase di esercizio dell'impianto, tutti i dispositivi in grado di produrre emissioni sonore potranno risultare attivi solo nel Tempo di Riferimento diurno, dalle 06:00 alle 22:00. In tale intervallo temporale, entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto a regime, deve essere effettuato uno specifico monitoraggio strumentale presso i recettori più esposti a verifica dei livelli sonori teorici descritti nella VIAc. Tale monitoraggio deve svolgersi nel periodo di maggior quiete (in modo da minimizzare il contributo del traffico stradale ed essere quanto più cautelativo possibile per i recettori) e deve anche essere finalizzato a controllare che le emissioni sonore degli impianti possano o meno generare delle componenti tonali avvertibili presso i recettori (tenendo conto quindi, eventualmente, nella verifica del rispetto dei limiti, del fattore correttivo previsto dalla legge). Nei successivi 15 giorni, i risultati del monitoraggio devono essere inviati al Settore VIA, all'Azienda USL Toscana centro e ad ARPAT.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT Azienda USL Toscana centro
7	POST OPERAM	Aspetti ambientali: dismissione	Almeno 12 mesi prima del termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve presentare al Settore VIA regionale il progetto di dettaglio delle attività di dismissione e recupero ambientale ovvero delle attività di *revamping* necessarie alla prosecuzione delle attività. Il progetto di dismissione deve prevedere interventi finalizzati al ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie dell'area e a garantire il corretto drenaggio delle acque, in modo da assicurare il recupero della	Fase di dismissione	Settore VIA	Settore Paesaggio

			fertilità agronomica del suolo, prevenendone l'erosione ed evitando fenomeni di ristagno.			

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

attuare le buone pratiche ambientali riportate nelle "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (ARPAT, gennaio 2018);

riutilizzare prioritariamente in sito le terre e rocce da scavo ed avviare l'eventuale esubero ad altro utilizzo quali sottoprodotti oppure ad impianti di recupero autorizzati, nel rispetto del D.P.R. 120/2017 e tenuto conto delle Linee guida SNPA 22/2019. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo deve essere eseguita prima dell'avvio dei lavori e l'effettiva modalità di gestione dei materiali escavati è subordinata all'esito delle attività di campionamento; nel caso di scavi in materiali di riporto devono essere seguite le indicazioni di cui al par. 7 delle Linee guida suddette ed eseguito il test di cessione;

organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

Ritenuto infine necessario ricordare al proponente le pertinenti norme e le disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in sede di autorizzazione unica energetica, presentare quanto richiesto dal Comune di Santa Croce sull'Arno nel contributo del 10/08/2026, indicato in premessa al presente atto;

prima dell'avvio dei cantieri, una volta definito il progetto esecutivo dell'opera, presentare, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R/2014, apposita domanda di autorizzazione al Comune interessato. Inoltre, come previsto nella VIAc agli atti, presentare al Comune la richiesta di deroga ai limiti normativi ai sensi dell'art. 16 e dell'Allegato 4 del Regolamento regionale n. 2/R/2014, allegando lo "Studio preliminare di impatto acustico" depositato nel presente procedimento;

adottare correttamente le misure di mitigazione delle emissioni di polveri previste nella documentazione integrativa, particolarmente in prossimità dei recettori individuati entro 150 m dalle aree di scavo;

in fase di esercizio, attuare il "Piano di monitoraggio ambientale Microclima" presentato con la documentazione integrativa, nel presente procedimento;

quanto indicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (contributi del 27/04/2026 e del 07/08/2026), in applicazione del D.Lgs. 42/2004, parte seconda e dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023: saggi archeologici preventivi nell'area dell'impianto e assistenza archeologica in corso d'opera durante i lavori di movimento terra dell'elettrodotto. Eventuali ritrovamenti archeologici sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, secondo le indicazioni dei gestori:
- elettrodotti aerei a 132 kV di Terna Rete Italia S.p.a., nel rispetto del D.M. 449/1988, della distanza minima di 5,00 m in orizzontale dalla proiezione a terra dei conduttori e delle servitù esistenti;
- rete in fibra ottica di Open Fiber S.p.a., secondo le indicazioni del contributo del 10/07/2026 e con definizione del sopralluogo;
- infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da Acque S.p.a., mediante sopralluogo congiunto;
- condotta metano di Italgas S.p.a. interna all'area di impianto.

È necessaria inoltre la risoluzione delle interferenze con le linee elettriche in gestione a e-distribuzione S.p.a.

Eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposte a Snam Rete Gas S.p.a.; in prossimità dei gasdotti esistenti, nessun lavoro può essere intrapreso senza preventiva autorizzazione della Società;

con riferimento ai cavidotti ed alle apparecchiature elettriche previste dal progetto, in applicazione del D.P.C.M. 08/07/2003, per i luoghi a permanenza umana non inferiore alle 4 ore/giorno deve essere garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μT;

in applicazione del R.D. 523/1904, della L.R. 41/2018 e della L.R. 79/2012, gli interventi interferenti con i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale e con le relative pertinenze sono soggetti a concessione/autorizzazione idraulica, da richiedere tramite il portale regionale SIDIT; gli scavi e i pozzetti devono essere collocati a distanza maggiore di 4 m dal ciglio di sponda e di 10 m dal piede d'argine, se arginati; le recinzioni dell'impianto nella fascia di 10 m dai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico devono essere autorizzate e collocate a distanza maggiore di 4 m dal ciglio di sponda e realizzate con pali semplicemente infissi nel terreno e rete a maglia sciolta; gli scarichi delle acque meteoriche dell'area di impianto in canali di bonifica sono soggetti alle disposizioni di tutela del R.D. 368/1904; la competenza è del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;

l'impianto ricade interamente in area a pericolosità da alluvione media (P2) del PGRA; pertanto, allo stato di progetto, deve essere assicurato per l'area di impianto un livello di rischio alluvione almeno pari a R2, senza aggravare il rischio al contorno, in applicazione della L.R. 41/2018. Le cabine elettriche e gli *inverter* devono essere posati al di sopra della quota del battente duecentennale oppure alloggiati in strutture a tenuta idraulica, con riferimento al previsto battente duecentennale; in caso di allerta meteo, i pannelli devono essere posti in posizione orizzontale onde prevenire danni;

fatto salvo quanto indicato al capoverso precedente, nell'ambito dei documenti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori ed alle attività da svolgersi in aree a pericolosità idraulica in prossimità di linee elettriche, di condotte del gas, di infrastrutture di trasporto. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere. Devono essere previste misure di precauzione per addetti ed utenti, in relazione al rischio alluvione, sia in fase di costruzione che di esercizio;

ai sensi del PGA del Distretto dell'Appennino Settentrionale, le opere in progetto non devono recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivazione delle azioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

i moduli fotovoltaici e le apparecchiature elettriche a fine vita devono essere gestiti come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presso centri di raccolta autorizzati, garantendone la tracciabilità;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

al termine dei lavori, il ripristino delle aree di cantiere e la rimozione di rifiuti, macchinari, attrezzature e installazioni utilizzate;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione degli interventi previsti si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Santa Croce sull'Arno", della potenza di 10.347,48 kWp, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica, nei Comuni di Santa Croce sull'Arno (PI) e Castelfranco di Sotto (PI), proposto da Corbezzolo S.r.l. (sede legale in via Caravaggio n. 125, Pescara; C.F./P.IVA: 02438860682), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024, modificata dalla D.G.R. 469/2026, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli abilitativi;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 ZSC IT5170003 "Cerbaie", ZPS IT5170004 "Montefalcone" e ZSC IT5170010 "Boschi di Germagnana e Montalto", comunicati con nota del Settore VAS e VIncA n. 0807483 del 20/10/2026; di dare altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Tali prescrizioni saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte del competente Settore regionale;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Corbezzolo S.r.l.; di inviare al medesimo la nota del Settore VAS e VIncA n. 0807483 del 20/10/2026, in quanto recante gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 interessati; di inviare al medesimo i contributi tecnici di Autorità idrica Toscana, Terna Rete Italia S.p.a. e Open Fiber S.p.a., ai fini della risoluzione delle interferenze; di inviare altresì al

medesimo il contributo di ARPAT prot. n. 0417127 del 04/06/2026, ai fini dell'individuazione dell'immobile di cui alla condizione ambientale n. 5, lettera c);

7) di comunicare il presente decreto al Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Lucca e di inviare ai medesimi la nota del Settore VAS e VIncA n. 0807483 del 20/10/2026, in quanto recante gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 interessati;

8) di comunicare il presente decreto al Settore Autorizzazioni energetiche e Servizio idrico integrato ed alle altre Amministrazioni e Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 25029 - Data adozione: 12/11/2026

Oggetto: [ID 2670] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario S.S. 3-bis "Tiberina" tra Pieve Santo Stefano nord e Canili, Lotto 2, dal km 8+185 fino a confine regionale (km 12+000), nel Comune di Pieve S. Stefano (AR). Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD028230

LA DIRIGENTE

Visti:

la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, come modificata dalla d.g.r. n.469 del 20.4.2026;

Visti inoltre:

il d.m. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

il d.m. n. 182 del 2.5.2012 “Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”;

Visti infine:

il d.lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici;

il d.lgs.42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27/03/2015;

l’art.5 del d.p.r. 357/1997, l’art.88 della l.r. 30/2015 e le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.303 del 28/12/2019, con riferimento alla valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000;

Premesso che:

la proponente Provincia di Arezzo, in qualità di Soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, con nota pervenuta al protocollo regionale in data 13/04/2026 (prot. n. 0290975), ha indetto la Conferenza di Servizi (CdS) decisoria ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023 per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo agli interventi di ripristino della funzionalità della viabilità ex S.S. n.3 bis “Tiberina” tra Pieve Santo Stefano nord e Canili, Lotto 2, dal km 8+185 fino a confine regionale (km 12+000), nel Comune di Pieve S. Stefano;

il progetto prevede l’adeguamento (ovvero “la modifica”) di una strada esistente, che risulta inquadrabile tra quelle di cui al punto 7, lettera h), dell’allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 (strade extraurbane secondarie); ai fini VIA, le modifiche previste rientrano tra quelle di cui al punto 8.t) del suddetto allegato IV e pertanto sono da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi degli artt.45 e seguenti della l.r.10/2010.

l’art. 38 d.lgs. 36/2023 prevede che il provvedimento di verifica sia acquisito nell’ambito della CdS di approvazione del PFTE;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

il proponente, al fine di consentire la completa realizzazione ed il collaudo delle opere previste dal progetto, ha chiesto un termine di efficacia del provvedimento di verifica pari a 10 anni;

in applicazione dell'art.10 comma 3 del d.lgs.152/2006, il presente procedimento di verifica comprende la valutazione di incidenza sul seguente Sito della Rete Natura 2000:
- ZSC IT5180006 "Alta Valle del Tevere";

in esito a specifica richiesta, il proponente, con nota acquisita il 11/06/2026 con prot. 0454259, ha presentato alla Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) la documentazione amministrativa necessaria all'avvio dell'istruttoria di verifica;

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 17/06/2026 la documentazione afferente alla verifica di assoggettabilità è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. L'istruttoria di verifica di assoggettabilità è stato avviata in data 17/06/2026;

il Settore VIA, con nota n. 0479899 del 17/06/2026, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione ed ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- SNAM (prot. 0557592 del 09/07/2026);
- ARPAT (prot. 0663402 del 24/08/2026);
-AUBAC (prot. 0595145 del 23/07/2026);

e dei Settori regionali:
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0579302 del 16/07/2026);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0578093 del 16/07/2026);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0535820 del 01/07/2026);
- Settore VIncA (prot. 0579584 del 16/07/2026);
- Settore competente in materia di usi civici (prot. 0609925 del 28/07/2026);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 03/08/2026 con nota prot. 0627052 e con nota del 27/08/2026 prot. 0670707, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, dando un termine per la presentazione di 30 giorni;

con nota acquisita in data 02/10/2026 (prot. 0761502) il proponente ha presentato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito, il Settore VIA, con nota del 08/10/2026 prot. n. 0776645, ha richiesto i contributi istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- Settore VIncA (prot. 0824602 del 26/10/2026);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0844453 del 02/11/2026);
- SNAM (prot. 0805070 del 26/10/2026);
- ARPAT (prot. 0866112 del 10/11/2026)

durante l'istruttoria di verifica non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente è costituita dagli elaborati presentati in data 11/06/2026 e dalla documentazione di integrazione e di chiarimento pervenuta in data 02/10/2026;

Dato inoltre atto che la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web regionale, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Visto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda l'adeguamento e ripristino della funzionalità della ex S.S. n.3-bis finalizzato garantire una viabilità alternativa alla S.G.C. E45 in caso di interruzione temporanea di quest'ultima, per il superamento del valico del Verghereto, confine con la Regione Emilia-Romagna;

per l'intervento in questione, le norme per la progettazione di strade di nuova costruzione, ovvero il D.M. n. 6792 del 05/11/2001, non sono risultate applicabili. Il proponente, nella scelta della tipologia di piattaforma stradale da adottare e delle caratteristiche geometriche degli elementi del tracciato, ha deciso di far riferimento alle indicazioni previste nelle istruzioni del CNR per le strade extraurbane (B.U. C.N.R. n.78/1980), strada tipo B. La piattaforma, a carreggiata unica, risulta costituita da due corsie di marcia e due banchine. Nella configurazione di progetto in rettilineo si ottengono quindi due corsie di 2.75 m e banchine variabili di larghezza non inferiore a 0.50 m; la velocità di progetto è pari o inferiore a 40 Km/h;

il progetto si compone dei seguenti interventi:
opere di scavo e rimodellamento dei versanti, allargamento della piattaforma stradale, consolidamento dei pendii mediante opere fondate su micropali, rifacimento e potenziamento delle opere di drenaggio, adeguamento degli attraversamenti idraulici esistenti e realizzazione di nuove opere strutturali, tra cui una galleria artificiale e nuovi impalcati di ponti;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico:

nel *Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR)* (D.C.R. 37 del 27.03.2015), l'area di progetto ricade nell'Ambito di paesaggio n. 12 "Casentino e Val Tiberina ";

con riferimento ai *vincoli paesaggistici* ai sensi del d.lgs. 42/2004, l'area d'intervento risulta interessata dai vincoli di cui all'art. 142, comma 1, lettera f) "Parchi e riserve nazionali o regionali" (la riserva regionale dell'Alta valle del Tevere – Montenero, codice ministeriale EUAP1021) e lett. g) "Territori coperti da foreste e da boschi" ;

non risultano presenti immobili e aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, né aree tutelate dal vincolo archeologico;

in relazione al *vincolo idrogeologico* r.d. 3267/1923*,* l'area risulta vincolata;

in riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico, la strada in esame (ex S.S. 3bis) è classificata come strada extraurbana secondaria (sottotipo Cb), con specifiche fasce di pertinenza acustica regolate dal D.P.R. n. 142/2004 e dalla Legge Quadro n. 447/1995;

relativamente alle Aree naturali protette ed ai Siti della Rete Natura 2000, l'intervento interessa:
- Zona Speciale di Conservazione – ZSC Alta Valle del Tevere, designata con D.M. 24/05/2016, codice Natura 2000 IT5180006;
- Riserva naturale regionale Alta valle del Tevere – Montenero, codice RRAR04, codice ministeriale EUAP1021;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, i relativi impatti determinati dalle attività previste nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, le previste misure di mitigazione e monitoraggio:

componente atmosfera - in fase di cantiere gli impatti rilevati sono quelli relativi alle immissioni di polveri sottili (PM10, PM2,5) e emissioni dei mezzi d'opera; per mitigare l'impatto, che ha comunque un carattere temporaneo, sono previste la copertura dei carichi trasportati, la pulizia a umido e la spazzolatura della

viabilità, sistemi di nebulizzazione nei punti di carico/scarico, l'uso di macchine con motori diesel dotati di filtro antiparticolato, la copertura dei cumuli con teli in HDPE e recinzioni antipolvere.
In fase di esercizio, rileva che la riapertura al traffico determina un incremento delle emissioni in atmosfera rispetto allo stato attuale di chiusura, ma il potenziale impatto è limitato dal contesto montano aperto con buone condizioni di ventilazione naturale e da un'elevata capacità di dispersione degli inquinanti, oltre all'assenza di ricettori sensibili vicini;

componente rumore - in fase di cantiere le sorgenti di emissioni sonore sono legate alla realizzazione di micropali con perforatrici, al movimento terra con escavatori e autocarri, alle demolizioni di opere esistenti, agli interventi sui fronti rocciosi (incluso il disgaggio) e alla scarifica della pavimentazione; tali attività generano un impatto temporaneo programmato in orario diurno e privo di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze.
Le mitigazioni previste sono costituite dalla programmazione diurna delle lavorazioni rumorose, dall'utilizzo di macchinari conformi e insonorizzati, dalla manutenzione regolare dei mezzi, dall'impiego di barriere acustiche mobili e dal monitoraggio acustico previsto dal Piano Ambientale di Monitoraggio.
Per la fase di esercizio il proponente ha presentato nel corso del procedimento una Valutazione previsionale di Impatto Acustico (VIAc) redatta da un tecnico acustico - TCAA regolarmente iscritto a ENTECA. Nell'elaborato viene valutato l'impatto acustico della strada in esame nelle sue previste condizioni ordinarie di traffico ed in quelle di "emergenza", ossia aggiungendovi il traffico dirottatovi dalla E 45, mediante il *software* di simulazione acustica SoundPLAN; vengono specificati alcuni parametri e impostazioni utilizzati per le simulazioni. Viene rilevato un peggioramento del clima acustico rispetto alla situazione attuale (strada chiusa da anni), ma l'assenza di abitazioni o ricettori prossimi al tracciato esclude criticità o interferenze significative sulla popolazione;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo - in fase di cantiere le lavorazioni di movimento terra, le demolizioni, i lavori sui fronti rocciosi e sulle fondazioni possono alterare temporaneamente le caratteristiche fisiche e morfologiche del suolo e del sottosuolo. Gli interventi sui ponti e in alveo possono causare un temporaneo incremento della torbidità, mobilizzazione di sedimenti e modifiche puntuali del deflusso, sebbene limitati e reversibili. Come misura di mitigazione raccomanda di lavorare in assenza di acqua o a deflusso minimo, mantenere la continuità del deflusso, alterare il meno possibile le sponde ripristinandole a fine lavori, evitare l'intorpidimento delle acque evitando il transito diretto dei mezzi nell'alveo e predisponendo attraversamenti temporanei.
Viene introdotta nel Piano ambientale della cantierizzazione - PAC una specifica procedura per la gestione degli sversamenti accidentali. Vengono previste la nomina di un responsabile delle emergenze ambientali e la formazione degli addetti. Nei fronti di lavoro saranno disponibili materiali assorbenti, sistemi di protezione dei drenaggi e contenitori a tenuta. I rifornimenti dei mezzi saranno effettuati su superfici impermeabili e verranno eseguiti controlli periodici dei mezzi d'opera per prevenire perdite accidentali.
In fase di esercizio non sono previste modifiche sostanziali al regime idrologico o interferenze significative con il sottosuolo e le acque;

componente paesaggio - l'intervento si colloca in un ambito montano a prevalente copertura boscata, caratterizzato da versanti acclivi, da una forte relazione visiva tra infrastruttura stradale e morfologia naturale e da una percezione paesaggistica prevalentemente dinamica, legata alla fruizione della strada e alle visuali dal fondovalle e dai versanti opposti. Le principali interferenze visive sono riferibili alla galleria artificiale, ai ponti 2 e 3, alla vasca di calma e alle opere di sostegno. Come mitigazione, per la galleria artificiale è stato previsto un rivestimento in pietra naturale per le parti emergenti e il rinverdimento della parte sommitale per ripristinare la continuità del versante. I rinforzi strutturali dei ponti 2 e 3 sporgono rispetto alla sagoma originale, aumentando la visibilità dell'opera dalla strada e dal fondovalle. Per ridurre questo impatto visivo, le strutture saranno rivestite con materiali adatti al contesto, garantendo un inserimento paesaggistico più armonico. I nuovi muri di sottoscarpa sono rivestiti in mattoni e/o pietra naturale, in analogia alle murature storiche esistenti lungo la strada; le barriere paramassi e le reti in fili d'acciaio saranno progressivamente mitigate dalla ricrescita della vegetazione;

componente vegetazione e flora - il proponente riferisce che l'intervento ricalcando il vecchio tracciato senza comportare cambi generali di uso del suolo, limita l'alterazione ai soli punti di allargamento della sede stradale e alle superfici di cantiere. In generale le aree vicine alla strada non sono occupate da habitat di pregio; tuttavia, in alcuni punti, gli habitat 6210, 6510 e 91L0, sono a ridosso del vecchio tracciato, per cui

possono presentarsi delle criticità. Dall'analisi svolta risulta che le superfici trasformate sono molto esigue sia in termini assoluti che percentuali nella ZSC Alta Valle del Tevere, escludendo impatti significativi. Le misure di mitigazione prevedono la minimizzazione dei danni tramite sopralluoghi congiunti con la Direzione Lavori, il ripristino delle aree di habitat modificate non funzionali alla nuova struttura, e la limitazione della diffusione di specie esotiche invasive come robinia e ailanto;

componente fauna – trattandosi di un adeguamento di un tracciato esistente che di per se costituisce già una discontinuità ambientale, la tipologia costruttiva del nuovo tracciato non va a costituire un ostacolo insuperabile alla continuità ecologica per le specie di interesse come lupo, istrice e gatto selvatico. Durante il cantiere verrà posta attenzione al rispetto dei piccoli corsi d'acqua come vie di spostamento evitando l'intorpidimento e l'attraversamento diretto con i mezzi. È inoltre prevista la chiusura di una cavità artificiale lungo il tracciato, idonea come rifugio per i chirotteri ma attualmente non frequentata, per evitare che si trasformi in una trappola ecologica e in un fattore di rischio di investimento da parte dei veicoli una volta aperta la strada. Per ridurre ulteriormente il disturbo e il rischio di impatto, la velocità dei mezzi di cantiere è limitata a 30 km/h. In fase di esercizio, sebbene il traffico rappresenti un potenziale fattore di rischio di investimento (in particolare per istrice, lupo, gatto selvatico e succiacapre), e per alcune specie di uccelli (soprattutto il succiacapre) e, molto minore, per i pipistrelli, tuttavia, data la tipologia della strada, il tipo e l'intensità del traffico previsto nelle condizioni ordinarie, il rischio concreto di investimento non è valutato molto elevato;

componente terre e rocce da scavo - l'intervento prevede sostanzialmente il ripristino di una strada esistente mediante interventi di consolidamento dei versanti in frana e allargamento dell'attuale sede stradale ed il proponente valuta molto limitato l'impatto su questa componente.
Il bilancio di progetto per la gestione delle terre e rocce da scavo individua una produzione complessiva pari a 43.105,680 m³; di questi una quota pari a 18.062,030 m³, corrispondente al fabbisogno dei rilevati di progetto, previa verifica dei requisiti ambientali applicabili, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.
Dei 25.043,650 m³ di eccedenza, 17.530,555 m³ saranno destinati ad ulteriori utilizzi da parte della Provincia, previa verifica dei requisiti di legge e individuazione delle effettive destinazioni, in qualità di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017. La restante quota, pari a 7.513,095 m³, corrispondente al 30% dell'eccedenza dopo il riutilizzo nei rilevati, è cautelativamente prevista per la gestione come rifiuto ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Le modalità operative e di gestione prevedono lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito provviste di apposita segnaletica (indicante tipologia, quantità, provenienza e destinazione d'utilizzo), gestiti in modo da evitare il dilavamento, il trascinamento solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione di polveri tramite copertura o inerbimento e regimazione delle aree. È inoltre previsto l'isolamento dal suolo dei depositi temporanei di terre qualificate come rifiuti pericolosi, lo stoccaggio del terreno vegetale di scotico in cumuli non superiori a 2 metri per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in vista del successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, l'inerbimento per stoccaggi superiori a 2 anni. E' prevista una procedura in caso di ritrovamento di materiale costituente rifiuto.
Sono stati riscontrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC, colonna A, nei campioni di suolo prelevati nei sondaggi S7 e S8, per i parametri idrocarburi pesanti e IPA. Tali superamenti vengono ricondotti all'utilizzo pregresso dell'infrastruttura stradale.
Il proponente individua cautelativamente come area interessata quella compresa tra le progressive km 2+855 e km 3+085, ritenendo che l'intero settore possa essere rappresentato dagli esiti analitici dei sondaggi S7 e S8. Eventuali terreni rimossi in tale tratto per la realizzazione di pali, micropali, sbancamenti o altre opere di consolidamento saranno gestiti come rifiuti e allontanati dal cantiere. Il proponente inoltre precisa che tali quantitativi rientrano ampiamente nella quota già stimata del 30% delle terre da destinare a gestione come rifiuto;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 24/08/2026, prende in esame le caratteristiche del progetto e le componenti ambientali di competenza per la fase di cantiere e per la fase di esercizio: inquinamento acustico, terre e rocce da scavo, gestione rifiuti, Acque superficiali e acque meteoriche dilavanti, atmosfera, cantierizzazione; l'Agenzia richiede integrazioni e chiarimenti in merito alla valutazione impatto acustico in

fase di esercizio, gestione dei materiali di scavo, sul bilancio e sui quantitativi in esubero da reimpiegare o allontanare,gestione di eventi accidentali in fase di cantiere per evitare la contaminazione delle acque.
In relazione alla documentazione integrativa e di chiarimento, ARPAT, analizzati gli elaborati presentati dal proponente e svolte specifiche considerazioni relative agli aspetti di competenza, ha trasmesso, in data 10/11/2026, il proprio contributo nel quale vengono riportate le seguenti considerazioni:
Inquinamento acustico – fase di esercizio: "*(...) Si osserva che non sono stati indicati alcuni importanti parametri di simulazione (tipo di propagazione del suono, algoritmo di propagazione, distanza di propagazione, edifici riflettenti, condizioni meteorologiche, ecc.) e che il modello acustico non è stato tarato (calibrazione e validazione) conformemente alla UNI 11143-1; non è chiaro se sia stato considerato il fenomeno della riflessione sonora sulla facciata degli edifici-recettori. Inoltre, non sono state indicate le fonti dei dati sul traffico né è stato rilevato il livello di rumore residuo (Lr) presso i recettori di interesse per le valutazioni fuori fascia di pertinenza dove il traffico stradale contribuisce al valore di immissione assoluta soggetto ai limiti della specifica classe di PCCA.*
Tuttavia, visto il contesto ambientale non critico dell'infrastruttura in oggetto, la sua distanza dai recettori (peraltro dichiarati collabenti), i bassi livelli sonori che essa vi potrà indurre in condizioni di normale esercizio e comunque nei limiti anche nelle eventuali condizioni di emergenza, si ritengono irrilevanti le carenze segnalate: pertanto, si ritiene che l'infrastruttura in oggetto non rappresenterà una criticità ambientale per la componente rumore" .
Terre e rocce da scavo – bilancio e gestione "*(...) Si prende atto del bilancio delle terre e rocce da scavo fornito. Si ricorda che gli utilizzi previsti fuori dall'area di cantiere devono essere certi e definiti all'interno dell'arco temporale previsto dal D.P.R. 120/2017 nei tempi e nelle modalità operative".*
Terre e rocce da scavo –superamento CSC "(…) *si prende atto delle valutazioni formulate dal proponente e delle conseguenti modalità gestionali proposte. In particolare, si concorda con l'approccio cautelativo adottato, che prevede l'esclusione dal riutilizzo dei materiali provenienti dalle aree interessate dai superamenti e la loro gestione come rifiuto qualora derivanti dalle lavorazioni previste nel tratto individuato tra le progressive km 2+855 e km 3+085. Si ritiene opportuno che, prima dell'avvio delle lavorazioni, il proponente informi la ditta appaltatrice di tale circostanza, producendone idonea documentazione all'autorità competente".*
Acque superficiali e acque meteoriche dilavanti *"(...) In relazione alle misure previste per la prevenzione e la gestione degli sversamenti accidentali, nonché per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e si ritengono condivisibili le procedure individuate, finalizzate al contenimento tempestivo di eventuali eventi incidentali e alla corretta gestione dei materiali e delle acque eventualmente contaminate. Si ritiene opportuno che il proponente riporti tali indicazioni all'interno del PAC, con congruo anticipo (orientativamente: 30 giorni) rispetto all'avvio delle lavorazioni".*
Le condizioni a raccomandazioni indicate vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

SNAM Rete Gas Spa, nel proprio contributo del 09/07/2026, comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di sua proprietà; è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della Società;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (AUBAC) , nel contributo del 23/07/2026, conferma quanto già comunicato alla Provincia di Arezzo in sede di Conferenza di Servizi con protocollo n. 6146 del 07/05/2026 e protocollo n. 9774 del 17/07/2026, allegandone copia.
Nell'ambito della suddetta CdS, l'AUBAC ha condotto la propria istruttoria evidenziando che:
"- (*...) le aree di progetto ricadono nella Tavola 303 dell'Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana del vigente PAI dell'ex Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere nell'ambito della quale si rileva che il tratto stradale in oggetto, procedendo da sud verso nord, attraversa le seguenti aree:*
- frana complessa allo stato quiescente classificata con pericolosità elevata P3 in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 165 m;
- area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3 in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 250 m;
- frana complessa allo stato quiescente classificata con pericolosità elevata P3 in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 90 m;

- frana non cartografabile allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3;
- area con franosità diffusa classificata con pericolosità elevata P3 e allo stato attivo, in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 480 m;
- frana complessa allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3 in prossimità dell'intervento lungo un tratto di circa 100 m;
- frana per scivolamento allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3 in prossimità dell'intervento lungo un tratto di circa 40 m;
- frana non cartografabile allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3;
- area con franosità diffusa classificata con pericolosità elevata P3 e allo stato attivo, in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 450 m;
- frana non cartografabile allo stato attivo classificata con pericolosità elevata P3;
- area a calanchi o in erosione classificata con pericolosità media P2 e allo stato attivo, in sovrapposizione con l'intervento per un tratto di circa 50 m ".
Ha ricordato inoltre, ai fini autorizzativi, "*la necessità di acquisire l'autorizzazione dell'autorità competente nella gestione del vincolo idrogeologico".*
Riferisce che in sede di CdS è stata prodotta, come documentazione integrativa, sia la proposta di Piano di Monitoraggio Geotecnico, richiesta dalle NA del PAI Tevere, sia la Verifica Tecnica richiesta dall'Art.8 del PAI distrettuale Frane (adottato con Del. n. 68 del 26/05/2026).
Ha comunicato *"che la documentazione prevista dai PAI di riferimento è conforme ai requisiti documentali dei Piani medesimi.*
Ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto dalle Amministrazioni competenti";

il *Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto- Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici*, nel contributo del 28/07/2026, comunica che il Comune di Pieve Santo Stefano per tutta la sua estensione non risulta attualmente interessato dalla presenza di usi civici in quanto per questo comune non è ancora mai stato operato alcun accertamento;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo del 16/06/2026, conferma quanto già espresso alla Provincia di Arezzo con nota prot. n. 0326179 del 27/04/2026, ovvero che:
- non riscontra interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM;
- non evidenzia elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM;
- non evidenzia elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari nazionali gestiti da RFI esistenti o previsti nel PRIIM;

il Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel proprio contributo del 16/07/2026, prende in esame le caratteristiche del progetto; riscontra che sono previsti interventi di trasformazione del bosco ai sensi dell'art 41 della l.r. 39/2000; ha chiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla entità delle superficie oggetto di trasformazione boschiva (in ogni componente ovvero sia per l'allargamento della strada sia per i necessari cantieri di lavoro) e sulla modalità di compensazione.
Nel contributo sulle integrazioni trasmesso il 02/11/2026 prende atto che il proponente ha quantificato le superfici relative sia all'intera area di cantiere sia al tracciato di progetto, determinando che la trasformazione boschiva ammonta a circa 7 ettari (70.069 m²).
Ricorda che la competenza in materia di vincolo idrogeologico per le trasformazioni boschive è del Comune, mentre per il rimboschimento compensativo/monetizzazione è dell'Unione dei Comuni della Valtiberina indicandone le modalità di progettazione dello stesso;

il S*ettore Genio Civile Valdarno Superiore* , con nota del 01/07/2026, ha comunicato di essersi già espresso nell'ambito della Conferenza dei Servizi, allegando il parere favorevole con prescrizioni e condizioni da recepire ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione con concessione idraulica per tutte le opere interferenti con la viabilità in oggetto, trasmesso alla Provincia di Arezzo in data 27/04/2026 (prot. 0325693);

il *Settore regionale VAS e VincA ,* con nota del 16/07/2026 ha rilevato una carenze nello Studio d'Incidenza presentato dal proponente ed ha pertanto richiesto integrazioni relativamente all'analisi delle diverse opere

d'arte previste, sia di quelle minori che, in particolare, di quelle maggiori e delle opere relative alla cantierizzazione del progetto.
Con nota del 26/10/2026, presa visione della documentazione integrativa, ha comunicato gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 interessato dal progetto:
" CONCLUSIONI
Le analisi e le conclusioni riportate nello Studio di Incidenza si ritengono condivisibili.
Ai fini della Valutazione di Incidenza, essendo l'area dei lavori ricadente all'interno della ZSC IT5180006 "Alta Valle del Tevere", si ritiene che il progetto di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario S.S. 3-bis "Tiberina"- Lotto 2, non produca interferenze negative significative rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito, delle specie e degli habitat a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni per l'esecuzione delle opere, che riprendono e approfondiscono le proposte di mitigazioni presentate nello Studio di Incidenza: […]". Le prescrizioni sono riportate nell'allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale.
Il Settore, infine, rimanda alle fasi più avanzate della progettazione (progetto esecutivo PE) il rilascio del provvedimento di Nulla Osta per le opere che ricadono all'interno della Riserva Naturale Alta Valle del Tevere Monte Nero, per le quali dovrà essere prodotta apposita istanza corredata dagli elaborati di dettaglio delle opere;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione presentata dal proponente, ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

Aspetti programmatici
l'intervento sarà finanziato ai sensi dell'articolo 7, comma 4-octies, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108) e nell'ambito del Programma InvestEU (2021-2027) con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti in qualità di partner di consulenza;

l'approvazione del PFTE costituirà variante agli strumenti urbanistici comunali;

con riferimento alle NTA del PAI della Autorità di bacino del Fiume Tevere ed al più recente PAI distrettuale Frane (adottato in via definitiva, dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con Del. n. 68 del 26/05/2026) l'area d'intervento interessa aree a Pericolosità P2 e P3 (Rischio R2 e R3).

Aspetti progettuali
il progetto si sviluppa prevalentemente sulla sede e sulle pertinenze del vecchio tracciato stradale, interessado nuove superfici solo per limitati adeguamenti volti al raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza;

sotto il profilo geometrico e normativo, non risultando applicabili le norme per le strade di nuova costruzione (D.M. n. 6792/2001), la progettazione fa riferimento alle istruzioni CNR (n. 78/1980) per strade extraurbane di tipo B. La piattaforma a carreggiata unica presenta una velocità di progetto pari o inferiore a 40 km/h ed è composta da due corsie di marcia da 2,75 m ciascuna, affiancate da banchine di larghezza variabile non inferiore a 0,50 m;

gli interventi previsti comprendono opere di scavo e rimodellamento dei versanti, allargamento della piattaforma stradale, consolidamento dei pendii mediante opere fondate su micropali, rifacimento e potenziamento delle opere di drenaggio, adeguamento degli attraversamenti idraulici esistenti e realizzazione di nuove opere strutturali, tra cui una galleria artificiale e nuovi impalcati di ponti;

le aree interessate dai lavori principali dell'opera (soggette ad esproprio) sono quantificate in 7'885 mq, costituite da ambienti forestali, e da ambienti aperti o semiaperti; l'area complessivamente interessata dal cantiere è di circa 7,26 ha: risultano tutti interni alla ZSC; circa 2 ha sono interni anche alla Riserva Alta Valle del Tevere. La viabilità di cantiere è prevista per una lunghezza di circa 1100 m complessivi anch'essi tutti interni alla ZSC; circa 170 m sono interni anche alla Riserva;

la durata complessiva dei lavori è stimata nel cronoprogramma in circa 42 mesi;

Aspetti ambientali

il proponente ha esaminato gli impatti dell'intervento sia nella fase di cantiere sia in quella di esercizio. Sebbene l'opera consista nell'adeguamento e nel ripristino di una viabilità esistente, nel corso dell'istruttoria si sono resi necessari approfondimenti relativamente agli impatti su alcune componenti ambientali con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori;

Componente rumore - il progetto è stato analizzato mediante una valutazione previsionale d'impatto acustico — richiesta dall'ARPAT, in base alla DGR n. 857/2013 della Regione Toscana — che, attraverso il software di modellazione SoundPLAN, ha simulato il clima acustico sia in regime di esercizio ordinario sia in condizioni di emergenza per la deviazione del traffico.
Sono state analizzate due modalità di esercizio: esercizio ordinario a doppio senso di marcia con chiusura ai mezzi pesanti (massa maggiore di 3,5 tonnellate) e utilizzo "di emergenza" in caso di chiusura della E45, con deviazione sulla ex S.S. 3bis del traffico relativo a una direzione di marcia.
Dallo studio presentato emerge l'assenza di criticità acustiche per la nuova configurazione dell'infrastruttura, in quanto le caratteristiche del tracciato e la conformazione orografica del terreno consentono di mantenere i livelli di rumore previsti ampiamente al di sotto dei limiti normativi di pertinenza.
ARPAT, pur segnalando alcune carenze, visto il contesto ambientale non critico dell'infrastruttura in oggetto, la sua distanza dai recettori (dichiarati collabenti), i bassi livelli sonori che essa vi potrà indurre in condizioni di normale esercizio ritiene che l'infrastruttura in oggetto non rappresenterà una criticità ambientale per la componente rumore;

Componente terre e rocce da scavo - il proponente ha presentato il bilancio delle terre e rocce movimentate ed ha quantificato una produzione complessiva pari a 43.105,680 m³, costituita da 12.912,670 m³ di terre e rocce tenere e 30.193,010 m³ di roccia di media resistenza; di questi una quota pari a 18.062,030 m³, corrispondente al fabbisogno dei rilevati di progetto, sarà riutilizzata nell'ambito dell'opera, previa verifica dei requisiti ambientali applicabili, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.
Il proponente riferisce che dopo il soddisfacimento del fabbisogno dei rilevati permane un'eccedenza pari a 25.043,650 m³. Di tale quantitativo, 17.530,555 m³ saranno destinati ad ulteriori utilizzi da parte della Provincia, sia nell'ambito del presente cantiere, per sistemazioni di scarpate, avvallamenti, riempimenti e rimodellamenti morfologici, sia, ove necessario, a supporto dei cantieri relativi agli altri lotti della medesima infrastruttura, già in fase di esecuzione. Tale quota sarà gestita, previa verifica dei requisiti di legge e individuazione delle effettive destinazioni, in qualità di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017. La restante quota, pari a 7.513,095 m³, corrispondente al 30% dell'eccedenza dopo il riutilizzo nei rilevati, è cautelativamente prevista per la gestione come rifiuto;

Componente Acque superficiali e acque meteoriche dilavanti - relativamente alla gestione ordinaria delle acque meteoriche, sono previste misure volte a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, la protezione delle opere di drenaggio, la prevenzione dei fenomeni di erosione e dilavamento, nonché accorgimenti per evitare l'interferenza dei materiali di cantiere con il reticolo di raccolta e smaltimento delle acque. Su richiesta di approfondimenti da parte di ARPAT è stata individuata ed introdotta nel PAC la procedura per la gestione degli sversamenti accidentali di carburanti, oli, fluidi e altre sostanze potenzialmente inquinanti;

*Componenti rifiuti - n*el PAC e nello SPA sono identificate alcune tipologie di rifiuti, tipiche di un cantiere stradale, per lo più collegate a operazioni di demolizione, fresatura e scavo. Sono riportate alcune procedure da mettere in pratica per una corretta gestione dei rifiuti, anche con riferimento alle indicazioni di buona pratica tecnica riportate nelle Linee guida ARPAT per la gestione dei cantieri del gennaio 2018. Il proponente dichiara che a fine lavori di ogni zona del cantiere saranno smaltiti tutti i rifiuti presenti; inoltre individua in via preliminare alcuni impianti dove conferire i rifiuti. ARPAT ha segnalato che non è stato specificatamente previsto il rifiuto CER 17.03.028, che sarà presumibilmente prodotto visto il tipo di lavori da effettuarsi e vista la tipologia di impianti individuati per il conferimento di rifiuti;

Componente ecosistemi flora e fauna - il proponente ha quantificato le superfici boscate che verranno sottratte relative sia all'intera area di cantiere sia al tracciato di progetto, determinando che l'area boscata interessata dalle nuove aree di progetto è di 8.271 m² e l'area boscata interessata dall'area di cantiere è di 61.798 m²; pertanto la trasformazione boschiva complessiva ammonta a circa 7 ettari (70.069 m²)

Il progetto interessa la Riserva Naturale Alta Valle del Tevere Monte Nero e la ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere. Il proponente ha presentato lo Studio d'Incidenza (ai sensi del D.P.R. n. 357/1997) e gli approfondimenti richiesti nel corso della istruttoria;
con riferimento allo Studio d'incidenza, nella documentazione integrativa presentata dal proponente:
1) sono state quantificate le aree di cantiere anche all'interno della Riserva Naturale Alta Valle del Tevere;
2) sono stati analizzati gli effetti ambientali di tutte le opere d'arte maggiori e minori, concludendo che gli aspetti più critici riguardano gli attraversamenti dei corsi d'acqua, in quanto habitat di specie e corridoi di spostamento; per la galleria non sono rinvenuti elementi negativi significativi, a parte una relativa sottrazione permanente di habitat;
3) sono stati individuati gli habitat interessati direttamente e indirettamente dal cantiere e dalle opere e le specie animali potenzialmente interferite ed è stato elaborato uno schema della significatività e reversibilità delle incidenze distinte per le fasi di cantiere e gestione dell'opera, da cui si evince in estrema sintesi:
a) una riduzione permanente di habitat di entità contenuta (0.12 ha per l'habitat 6210, pari allo 0,6% a livello di intera ZSC e di 0,17 ha per l'habitat 91L0, pari allo 0,2% a livello di ZSC);
b)una superficie maggiore di habitat interferiti nella fase di cantiere, interessata direttamente e indirettamente dalle opere: per l'habitat di prateria 6210, la stima della superficie di cantiere è di circa 0,5 ha, per l'habitat forestale 91L0 è circa 0,1 ha; a tali valori vanno aggiunte le aree circostanti i cantieri che risentiranno del disturbo da rumori e polveri e quindi diminuiranno la loro idoneità per la fauna, stimate in circa 1,7 ha per l'habitat 6210, in circa 0,3 ha per l'habitat 6510 e in circa 0,2 ha per l'habitat 91L0; per le aree di cantiere sono previsti ripristini con specifiche modalità, da realizzarsi nelle aree in cui i lavori si sono conclusi, mentre il cantiere intanto si sposta progressivamente in altri luoghi;
c) un'interferenza media, quindi significativa, ma mitigabile, per perdita di individui a carico di *Canis lupus, Felis silvestris, Caprimulgus europaeus e Hystrix cristata*. Per tali specie la possibilità di investimento non è escludibile, ma è considerata con bassa probabilità e comunque limitata e tale da non incidere sulle relative popolazioni presenti nel contesto in esame;
4) nello Studio di Incidenza le superfici sottratte in via temporanea e permanente sono ritenute esigue in termini assoluti, tuttavia considerando le percentuali di tali superfici rispetto all'estensione degli habitat corrispondenti nella ZSC, l'entità è circa il 2-4% per la riduzione temporanea, 1-8% per il disturbo diretto e quindi si afferma che si tratta di estensioni non del tutto trascurabili considerata la ridotta presenza complessiva degli habitat interessati nel contesto in esame; in ogni caso essi sono recuperabili con gli opportuni ripristini;
5) poiché la durata complessiva dei cantieri è molto lunga, circa 3 anni e mezzo, è stato eseguito un focus sulla sottrazione temporanea di habitat considerando che i cantieri si muoveranno da sud verso nord lungo il tracciato stradale. A tale riguardo è stato valutato che gli habitat aperti 6210 e 6510, di particolare rilievo perché habitat di specie e perché piuttosto limitati nel Sito Natura 2000, sono collocati prevalentemente nei settori settentrionali e quindi saranno soggetti al disturbo dei cantieri per un tempo più limitato, pari a circa 1 anno prima dei ripristini. Ovviamente le stime sono solo indicative e dipenderanno dallo svolgimento dei lavori, comunque le patch dei diversi habitat non sono per intero interessate dalla riduzione e le aree adiacenti ai cantieri saranno disturbate (almeno in maniera forte) solo per la durata dei lavori nei singoli tratti;
6) per gli habitat forestali interferiti, in considerazione del fatto che costituiscono la tipologia vegetazionale prevalente ed ampiamente diffusa nella ZSC e nella Riserva, il loro ruolo ecologico è considerato trascurabile: si tratta di aree comunque prossime all'attuale tracciato e comprendono quindi per lo più i margini delle formazioni forestali esistenti, con essenze principali di carpino nero, cerro, orniello, robinia con qualche conifera (pino nero, abete bianco); l'elemento di maggiore criticità evidenziato è proprio a carico della possibile propagazione ulteriore di specie alloctone invasive;
7) in conclusione gli impatti sugli habitat sono considerati temporanei e trascurabili, dato che sono previste opere di ripristino; gli impatti per sottrazione di habitat, che sono importanti anche per alcune specie animali come ad esempio il succiacapre e la tottavilla, riguardano superfici molto limitate e non è prevedibile alcun impatto negativo significativo per nessun animale di interesse conservazionistico (né per altre specie);
8) per la fase di esercizio lo Studio considera gli impatti per effetto barriera causati dalla viabilità, tuttavia la discontinuità è già esistente (il vecchio tracciato) e sebbene la situazione attuale sia di maggiore permeabilità (sostanzialmente per le strutture in parte crollate o distrutte) rispetto ad una strada in piena funzionalità, la nuova opera non costituirà da questo punto di vista una completa "novità". Rimarranno in sostanza, non troppo diversi dalla situazione attuale, i principali elementi di connessione, costituiti soprattutto dai ponti mentre difficile da valutare l'effetto della nuova galleria (che in teoria potrebbe anche essere positivo,

aumentando la connettività, anche se le caratteristiche costruttive, ed in particolare il profilo a valle, rendono probabilmente marginale, e per molte specie nullo, tale effetto);
9) si afferma che per nessuna delle specie terrestri vagili la strada costituisce una barriera al movimento, ma può rappresentarlo per le specie di piccole dimensioni, anche se, fra queste, non sono rinvenuti nell'area in esame, elementi di interesse, ad esempio non sono noti in particolare siti riproduttivi di anfibi;
10) per le specie vagili esiste il rischio di impatto da collisione, tuttavia in considerazione della bassa intensità di traffico che verosimilmente interesserà la strada in esame nelle condizioni ordinarie, il rischio concreto di investimento non è considerato molto elevato. Si afferma che le specie a maggior rischio (istrice e lupo, e tra gli uccelli, il succiacapre) possono superare la perdita di uno o pochi individui senza effetti significativi sul loro stato di conservazione nell'area;
11) sostanzialmente lo Studio conclude su impatti non significativi o poco significativi per la realizzazione dell'opera, a cui sono associate proposte di mitigazioni pertinenti e circostanziate in base agli effetti negativi considerati, sia in fase di cantiere che di ricomposizione ambientale, che di gestione dell'opera che saranno riprese nel quadro prescrittivo del presente contributo;
12) a tale riguardo risultano particolarmente significative e qualificanti le attività di monitoraggio proposte post operam, mirate sia alla ricerca di carcasse che al controllo della ripresa vegetazionale e della propagazione di specie invasive presenti nell'area dei lavori, quali *Robinia pseudoacaia e Ailanthus altissima;*

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è finalizzato al ripristino della funzionalità della strada ex S.S. 3bis, nel tratto tra Canili e Valsavignone, attualmente inidonea al transito, con problemi di sicurezza e numerosi dissesti; il ripristino della funzionalità della strada è motivato dalla necessità di garantire una viabilità alternativa alla S.G.C. E45 in caso di interruzione temporanea di quest'ultima, per il superamento del valico del Verghereto;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA; sono emerse alcune condizioni ambientali che prevedono misure di mitigazione e di monitoraggio per quanto attiene la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, la cantierizzazione e l'impatto acustico; sono inoiltre emerse prescrizioni finalizzate alla tutela della Riserva naturale regionale e della ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi acquisiti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto in esame, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure di mitigazione e di monitoraggio nonché di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori previsti dal progetto di modifica in esame.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: suolo	In relazione ai superamenti delle CSC riscontrati nei campioni prelevati nei sondaggi S7 e S8, il proponente prevede l'esclusione dal riutilizzo dei materiali provenienti dalle aree interessate dai superamenti e la loro gestione come rifiuto qualora derivanti dalle lavorazioni previste nel tratto individuato tra le progressive km 2+855 e km 3+085. A tale proposito, il proponente – almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori - deve informare l'impresa appaltatrice di tale circostanza, dandone evidenza al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: cantiere	Il proponente o l'impresa appaltatrice, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT un aggiornamento del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), che tenga conto delle Linee Guida ARPAT sulla gestione ambientale dei cantieri (gennaio 2018) e di quanto indicato a proposito dei cantieri nel presente provvedimento; il PAC deve prevedere anche la procedura per la gestione degli sversamenti accidentali.	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Il proponente o l'impresa appaltatrice, almeno 30 giorni prima dell'avvio lavori, deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT la VIAc di cantiere, redatta da un TCAA ENTECA, in conformità con le indicazioni della DGR n. 857/2013: a) devono essere determinati i livelli sonori attesi presso i recettori potenzialmente impattati dai cantieri; b) la VIAc deve considerare il livello di rumore residuo presso i recettori anche prossimi ai cantieri (fornendone le schede di misura), l'incertezza dei modelli previsionali/fonometrie/software di simulazione con modelli acustici tarati e le macchine col loro livello di potenza sonora (Lw), molteplicità e fattore di contemporaneità; c) i dati acustici devono essere quelli delle macchine rumorose effettivamente impiegate nei lavori dall'impresa appaltatrice (altrimenti devono essere calcolati mediante la UNI EN ISO 3744 riportando le schede di misura complete oppure, laddove utilizzate informazioni tratte da database riconosciuti, CTP o altra fonte riconosciuta da citare; quelle poi utilizzate dovranno avere un livello di	Fase precedente l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
			potenza sonora non superiore ad esse); d) laddove siano previsti superamenti dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, il proponente deve prendere in esame, in base all'entità e durata dei superamenti, i possibili interventi di mitigazione acustica (barriere mobili), verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche e geometriche su planimetria di scala adeguata e, qualora a valle di tale analisi dovessero persistere superamenti dei limiti normativi, il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici al Comune di Pieve Santo Stefano, con necessità di acquisizione del parere dell'Azienda USL, per deroga non semplificata, come stabilito dal regolamento regionale d.p.g.r. n. 2/R/2014.			
5	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: suolo	Durante le lavorazioni in scavo, il proponente e l'impresa appaltatrice, in caso di rinvenimento di affioramenti o materiali riconducibili a formazioni ofiolitiche, devono adottare le procedure e le misure di prevenzione, gestione e monitoraggio previste dalle Linee Guida SNPA n. 44/2023, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale presenza di amianto naturale ed alla gestione delle terre e rocce da scavo, prima della prosecuzione delle attività interessate dal rinvenimento. Allo scopo di individuare eventuali affioramenti ofiolitici potenzialmente in grado di disperdere fibre di amianto, il personale addetto allo scavo dovrà essere adeguatamente formato.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT Azienda USL Toscana sud-est

Dato atto delle prescrizioni afferenti la valutazione di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 interessato, riportate nell'allegato A al presente decreto;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017, adottare le buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui alla linee guida SNPA 22/2019; gli utilizzi di terre e rocce da scavo previsti fuori dall'area di cantiere devono essere certi e definiti, all'interno dell'arco temporale previsto dal D.P.R. 120/2017, nei tempi e nelle modalità operative;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree a pericolosità da frana, da alluvione e da *flash flood*;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione ad operazioni di recupero rispetto allo smaltimento; tenere conto della potenziale produzione di rifiuti codice EER 17.03.02 (*miscele bituminose*

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01); attenersi alle linee guida SNPA "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*";

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in applicazione del r.d.523/1904 e della l.r. 80/2015, presentare istanza di autorizzazione idraulica al Genio Civile (da richiedere tramite il portale regionale SIDIT FE), comprensiva:
1, sezioni dello stato attuale, di progetto e sovrapposto in corrispondenza dei corsi d'acqua oggetto di intervento;
2. tavole di dettaglio nelle quali siano evidenziati tutte gli apprestamenti di cantierizzazione necessari (ponteggi, guadi ecc.) per la realizzazione delle opere;
3. cronoprogramma dei lavori per le varie fasi;

con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico PAI del bacino del Tevere ed al PAI del Distretto Appennino Centrale, adottare misure di mitigazione del rischio geomorfologico, senza aggravare il rischio al contorno; la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio da frana e di consolidamento dei terreni deve rispettare quanto stabilito dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), con particolare riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 6.3 "Stabilità dei pendii naturali";

con riferimento alla l.r.39/2000 ed al d.p.g.r. 48R/2003, deve essere acquisita dal Comune l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, comprensiva delle previste trasformazioni del bosco. In tale sede, l'Unione dei Comuni Valtiberina Toscana potrà approvare il progetto di rimboschimento compensativo oppure disporre il pagamento di specifiche somme, in applicazione delle norme sopra indicate;

quanto indicato dal Settore VAS e VINCA, nel contributo istruttorio in premessa al presente atto, con riferimento al nulla-osta per le opere da eseguirsi all'interno della Riserva natura regionale interessata;

nel caso l'impresa appaltatrice si avvalga di impianto mobile di gestione rifiuti, la necessità di presentare istanza in materia di VIA al Settore scrivente – ove si ricada nelle fattispecie di cui all'allegato IV punto 7.zb),parte seconda d.lgs.152/2006 ; gli adempimenti in merito previsti dall'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006);

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo, per la tutela della fauna ittica e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei piani e dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché relativi a scavi in rocce potenzialmente contenenti fibre di amianto. Adottare misure per evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivare le azioni previste dalla parte quarta del d.lgs.152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'infrastruttura stradale si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ripristino della funzionalità della viabilità ex S.S. 3-bis "Tiberina" tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili, Lotto 2, dal km 8+185 fino a confine regionale (km 12+000), nel territorio del Comune di Pieve S. Stefano (AR), proposto dalla Provincia di Arezzo, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1083/2024 e successive modifiche, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 10 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli abilitativi;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. 152/2006 ed in applicazione della d.g.r. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza del progetto in esame sul seguente Sito della Rete Natura 2000: ZSC IT5180006 "Alta Valle del Tevere", esiti comunicati dal competente Settore regionale (nota n.0824602 del 26/10/2026) e di dare altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Tali prescrizioni saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Provincia di Arezzo e di comunicare alla medesima la nota del Settore regionale VAS e VINCA n.0824602 del 26/10/2026 in quanto contenente gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 interessato;

7) di comunicare il presente decreto al Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo, in quanto recante gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito della Rete Natura 2000 interessato. A tale proposito, unitamente al presente decreto, sarà comunicata anche la nota del Settore regionale VAS e VINCA n.0824602 del 26/10/2026;

8) di comunicare il presente decreto agli altri Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Prescrizioni Valutazione d'Incidenza Ambientale*
eb986b8a1b7593a1dd2cdda3e943a7c53657015250bdc52557f8b862cd6788b4

ALLEGATO A

Oggetto: [ID 2670] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario S.S. 3-bis "Tiberina" tra Pieve Santo Stefano nord e Canili, Lotto 2, dal km 8+185 fino a confine regionale (km 12+000), nel Comune di Pieve S. Stefano (AR). Provvedimento conclusivo

Prescrizioni Valutazione d'Incidenza Ambientale

1) Corsi d'acqua

a) operare preferibilmente in condizioni di alveo asciutto o di minimo deflusso, evitando l'impiego di macchine operatrici nell'alveo dei corsi d'acqua anche per il loro attraversamento;

b) qualora risulti indispensabile interessare i corsi d'acqua, realizzare attraversamenti temporanei in modo da tutelare l'alveo, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti delle acque;

c) assicurare comunque il regolare deflusso delle acque anche mediante l'impiego di bypass e isolando, se necessario l'area di lavoro;

d) preservare la vegetazione ripariale; in caso di danneggiamenti eseguirne il ripristino mediante l'impiego di sole specie autoctone;

e) nel caso fossero previste scoline, caditoie, pozzetti etc., dotare tali strutture di presidi per la fuoriuscita della piccola fauna che dovesse cadervi accidentalmente, come ad esempio, scalette, griglie, superfici ruvide e inclinate, in modo che non si trasformino in trappole ecologiche.

2) Aree di cantiere e viabilità di servizio

a) eventuali aree di deposito di materiali e attrezzature dovranno essere individuate preferibilmente in aree già alterate e comunque al di fuori di aree sensibili, quali corsi d'acqua, affioramenti rocciosi, aree boscate;

b) le aree di cantiere dovranno minimizzare l'alterazione di ambienti naturali, in particolare gli habitat di interesse conservazionistico, specialmente aree aperte di prateria e di cespuglieto;

c) posizionare i depositi di carburanti, oli o sostanze inquinanti in aree impermeabili e a debita distanza dalle sponde, dotandosi di kit di assorbimento per eventuali dispersioni; qualora si verificassero delle perdite accidentali di tali sostanze, il terreno contaminato va rimosso e smaltito in discarica;

d) al termine dei lavori non dovranno residuare rifiuti di nessun genere e le aree vanno ripristinate; le terre non reimpiegate per eventuali operazioni di riporto, così come gli altri materiali residui delle operazioni di demolizione e di cantiere non dovranno essere dispersi nell'ambiente circostante e dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti;

e) limitare nelle fasi cantiere la velocità dei mezzi a 30 km/h per ridurre il rischio di impatto con la fauna, ma anche rumore e polveri;

f) eventuali recinzioni delle aree di cantiere dovranno prevede reti con maglia fitta a contatto col terreno in modo da evitare che la piccola fauna entri nell'area dei lavori; va evitata in ogni caso la costituzione di trappole ecologiche, come ad es. caditoie non protette;

g) provvedere alla regimazione delle acque piovane in modo che non siano riversate sostanze inquinanti nel reticolo superficiale;

h) per un miglior inserimento ambientale delle opere, adottare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica e finiture in materiali naturali, come pietra locale e legno;

3) Specie vegetali esotiche invasive

a) per il contenimento di *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima* si propone l'impiego di metodologie che puntano ad "affaticare" la pianta, deprimendo il riscoppio vegetativo, che costituisce una reazione di difesa, seguendo i seguenti criteri:

1) evitare il taglio delle piante di robinia o ailanto presenti se non strettamente necessario ai fini dell'intervento, per evitare l'ulteriore propagazione per polloni; nel caso in cui il taglio sia necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

• taglio dell'esemplare adulto a circa 150 cm di altezza da terra, preferibilmente in piena estate (tra metà luglio e fine settembre), quando le riserve della pianta sono concentrate nella chioma; dopo il taglio, la pianta reagisce emettendo nuovi getti dal tronco e dalle radici e questi devono essere rimossi rigorosamente ogni 30 giorni durante tutto il periodo vegetativo; tale operazione va ripetuta con costanza per 3-5 anni, finché la pianta dissecca non potendo più fare fotosintesi;

2) decorticazione anulare (Ring-barking), indicata per esemplari adulti isolati, previene l'emissione incontrollata di polloni creando un'interruzione al flusso della linfa e dell'acqua tra chioma e radici; nel corso di 1 o 2 anni e l'albero dissecca;

3) estirpazione manuale, applicabile esclusivamente per le giovani piantine nate da seme (alte non più di 50-80 cm), assicurandosi di estrarre tutta la radice fittonante per intero;

b) sono inoltre da adottare in massima misura possibile buone pratiche post-intervento; per evitare che il terreno venga rapidamente ricolonizzato dalle due specie invasive si deve provvedere a:

1) rivegetazione immediata: le aree liberate vanno subito piantumate o seminate con specie erbacee e arbustive autoctone idonee all'habitat specifico, in grado di creare una rapida copertura con conseguente competizione per la luce in modo da ostacolare anche la germinazione dei semi delle specie aliene;

2) gestione degli scarti: il materiale di risulta (soprattutto radici, porzioni di fusto e rami con semi) va raccolto, coperto durante il trasporto e smaltito correttamente (es. in discarica o tramite incenerimento) per evitare diffusioni accidentali;

3) il terreno prelevato da zone in cui erano presenti ailanto o robinia non deve assolutamente essere riutilizzato per i riporti, le scarpate o i riempimenti in altre zone del cantiere e vaaccumulato in aree di deposito temporaneo su teli impermeabili e coperto, per poi essere smaltito in discarica autorizzata o sterilizzato termicamente. Va evitato il rilascio di cumuli di materiale tagliato nelle aree di cantiere che possono fungere da nuclei di propagazione;

4) eseguire il lavaggio dei mezzi meccanici, che hanno effettuato movimenti terra in aree dove sono presenti specie invasive, in particolare delle ruote e del sottoscocca;

5) il progetto esecutivo dovrà contenere un piano di controllo delle specie alloctone, individuate e localizzate su cartografia con apposita ricognizione ex ante, con l'indicazione delle tecniche da adottare in funzione della situazione della vegetazione e del tipo di lavori da realizzare;

6) effettuare controlli periodici delle aree con presenza di specie invasive dopo le lavorazioni per intervenire eventualmente con ulteriori operazioni di soppressione della propagazione/ricaccio.

4) Tagli di vegetazione

a) i tagli di vegetazione, soprattutto nelle aree prative e cespugliate, dovranno essere programmati ed eseguiti in modo da evitare il disturbo degli animali nella fase riproduttiva principale collocata orientativamente fra il 15 marzo e il 15 agosto, tuttavia se il disturbo nelle aree oggetto di taglio ha avuto inizio antecedente al 1 aprile e non ha subito interruzioni i tagli potranno proseguire anche nel periodo dal 2 aprile al 15 agosto;

b) qualora si rilevasse la necessità di effettuare tagli di vegetazione al di fuori di tale periodo all'interno della ZSC, la fattibilità di tali operazioni va verificata previa ricognizione da parte di personale esperto faunista che verificherà sul campo la presenza di eventuali nidificazioni in atto e comunicherà allo scrivente Settore gli esiti di tali verifiche e le eventuali misure di mitigazione che verranno adottate per eseguire i tagli di vegetazione;

c) evitare l'uso di mezzi pesanti per i tagli boschivi ricorrendo al solo utilizzo di mezzi manuali o a motoseghe leggere, in modo da evitare la compattazione del suolo e la distruzione del sottobosco;

5) Ripristini

a) come proposto nello Studio di Incidenza, si richiede di effettuare le operazioni di risistemazione e di ripristino vegetazionale delle aree di cantiere appena i lavori sono conclusi, contestualmente quindi allo spostamento del cantiere stesso lungo il tracciato stradale, in modo da accelerarne la ricostituzione;

b) eseguire, se necessario, eventuali lavorazioni del terreno e concimazioni per assicurare un migliore attecchimento e ripristino delle superfici alterate;

c) per il rinverdimento ed i ripristini di vegetazione, vanno utilizzate esclusivamente specie autoctone costitutive degli habitat alterati, ricorrendo, per le aree aperte, preferibilmente alla raccolta e disseminazione di fiorume locale o, in mancanza di questo, a miscugli di specie autoctone certificati;

d) nelle aree forestali utilizzare per i margini specie arbustive come *Corylus avellana, Cornus mas, Crataegus monogyna, Sorbus torminalis, Prunus spinosa*;

e) per gli impianti di essenze arboree utilizzare Quercus cerris, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus;
f) effettuare cure colturali nei tre anni successivi alla messa a dimora delle plantule, provvedendo al risarcimento delle fallanze;
g) tutte le operazioni che riguardano il controllo della vegetazione alloctona invasiva, i tagli di vegetazione, i ripristini vegetazionali dovranno essere eseguiti sotto il coordinamento di un tecnico esperto in discipline agro-forestali che affiancherà la Direzione Lavori;
h) dovrà essere allegato al progetto esecutivo il piano delle opere di di rinverdimento, comprensivo di eventuali ripristini anche in ambiente ripariale.

6) Mitigazioni in fase di gestione
a) segnalare i limiti di velocità di transito sulla viabilità, entro i 40 km/h come da progetto, anche in considerazione del potenziale rischio di collisione con la fauna selvatica dovuto alle caratteristica dell'area, alla tipologia della infrastruttura viaria e dell'uso della stessa;
b) realizzare rallentatori acustici con bande trasversali per limitare la velocità in corrispondenza delle aree di attraversamento più critiche, ad esempio con passaggi fra aree boscate e aree aperte;
c) apporre segnaletica informativa con indicati i pericoli di attraversamento, i limiti di velocità e l'adozione di pratiche idonee al rispetto dell'area protetta, come ad esempio il divieto di rilascio di rifiuti e di produzione di rumori (indicativamente tre cartelli per tipologia su ogni carreggiata);
d) apporre dispositivi di dissuasione ottica per avvertire gli animali, che non risultano visibili e non creano disturbo per l'automobilista, con modalità tali da assicurare la maggiore visibilità dei fasci luminosi riflessi all'esterno della carreggiata. Nel caso di catarifrangenti dovranno avere riflessione diversa dal colore rosso (preferibilmente di colore blu), che, grazie all'illuminazione prodotta dai fari dei veicoli, indirizzino il fascio luminoso verso le aree esterne alla carreggiata per avvertire gli animali del passaggio dei mezzi; tali dispositivi potranno essere applicati ad es. sulla parte esterna dei guard-rail, o dei paracarri che delimitano la sede stradale già presenti o previsti, oppure su paletti o altri sostegni da collocare ad hoc; la densità va valutata tenendo conto della visibilità all'esterno della luce riflessa (che a sua volta dipende da andamento del terreno e vegetazione) e delle aree preferenziali di provenienza della fauna osservando queste distanze indicative: ogni 25-50 metri nei tratti rettilinei e fino a 10 metri nelle curve; l'inclinazione va orientata in base all'andamento del terreno rispetto al piano di campagna; l'altezza va scelta in base alle specie target;
e) provvedere con regolarità alla manutenzione della vegetazione posta a bordo della strada e in banchina, così da migliorare la visibilità sia per il conducente che per gli animali, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di collisioni;
f) nel caso si renda necessario utilizzare tombini per l'attraversamento della sede stradale, al fine c.a., in quanto permettono, a parità di dimensioni, rispetto a quelli a sezione circolare, una maggiore superficie di calpestio;
g) verificare la necessità di collocazione di barriere anti-attraversamento per la piccola fauna (es. anfibi) in particolari aree sensibili, in base al monitoraggio faunistico ex ante;
h) il numero e la localizzazione dei presidi anticollisione va definito previa valutazione dell'idoneità per la fauna dei luoghi attraversati dalla viabilità, che deve essere realizzata mediante specifici sopralluoghi ex ante (si veda successivo punto 7) in modo che il progetto esecutivo possa fornire una descrizione dettagliata a riguardo.

7) Monitoraggi e piani specifici di intervento
Il progetto esecutivo dovrà contenere i seguenti piani di monitoraggio:
- monitoraggio delle specie esotiche invasive, da svolgersi:
a) ex ante, localizzando gli ambiti di presenza delle specie alloctone invasive e i trattamenti previsti in considerazione dei lavori da svolgere;
b) durante la fase di cantiere, per verificare gli effetti delle tecniche adottate ed inserire eventuali correttivi;
c) nei primi 24 mesi della fase di gestione, in modo da verificare l'efficacia delle tecniche adottate, misurare il contenimento di tali specie rispetto alla situazione ex ante e indicando eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari per contenere la propagazione di tali specie;
d) i report di tali monitoraggi vanno trasmessi a cadenza almeno annuale allo scrivente Settore; il report relativo alla fase ex ante va allegato al progetto esecutivo e costituirà il presupposto per gli interventi da realizzare;
- piano di rinverdimento/ripiantumazione: dovrà dettagliare l'entità stimata delle superfici da ripristinare indicando le specie utilizzate, le fonti di approvvigionamento, le lavorazioni del terreno necessarie, le cure

colturali per almeno i 3 anni successivi, il sesto di impianto per le specie arboree e arbustive, le modalità di risarcimento delle fallanze e la cadenza dei sopralluoghi per il monitoraggio dei ripristini vegetazionali;
- piano di monitoraggio faunistico, condotto da tecnici qualificati allo scopo, distinto in:

a) in fase ex ante, finalizzato a determinare il numero e la localizzazione dei presidi anticollisione nelle aree a maggior rischio di attraversamento per la fauna, comprese eventuali barriere di dissuasione per la piccola fauna (es. anfibi), che va indirizzata in aree con sottopassi o corridoi naturali. Tale monitoraggio dovrà quindi prendere in esame anche ambienti prossimi alla viabilità che possano svolgere funzioni ecologiche di richiamo (es. aree umide, aree di alimentazione, etc.).

b) in fase di gestione dell'opera, finalizzato a verificare l'efficacia dei presidi anti collisione, incui specificare: frequenza dei sopralluoghi, da effettuare in misura maggiore nei primi periodi di esercizio dell'opera (lo Studio di incidenza propone uscite due volte a settimana per 26 settimane/anno per almeno due anni), modalità di percorrenza del tracciato, utilizzo di eventuali fototrappole in punti strategici/critici o di altri dispositivi ritenuti utili, come ad esempio cani per la ricerca di carcasse, metodologie, modalità realizzative, modalità di restituzione dei risultati;

c) i risultati del monitoraggio ex ante devono essere utilizzati nel progetto esecutivo per la progettazione e localizzazione dei presidi anti-collisione e formeranno apposito elaborato descrittivo da produrre assieme agli altri elaborati progettuali;

d) i report del monitoraggio in fase di gestione devono essere trasmessi ogni 6 mesi allo scrivente Settore per almeno 24 mesi successivi all'entrata in funzione della viabilità, devono evidenziare eventuali necessità di implementazione di ulteriori accorgimenti per minimizzare la collisione fra i veicoli e la fauna ed i correttivi progettuali proposti, i tempi e i modi di realizzazione;

e) si evidenzia l'opportunità di adottare gli standard di Ispra per i monitoraggi faunistici, ove applicabili, per completare il quadro conoscitivo delle aree interessate dall'opera.

8) Mitigazioni particolari:
Come indicato nello Studio di Incidenza, provvedere alla chiusura dell'accesso della cavità esistente presso la strada da ripristinare, in modo da evitare la possibilità che la fauna la utilizzi come rifugio, esponendosi ad eventuali rischi di impatto. Prima di procede alla chiusura verificare se tale cavità sia utilizzata dagli animali, cosa che al momento lo Studio di Incidenza esclude.

9) Buone pratiche
Poichè i lavori comporteranno sottrazione di habitat di area aperta, anche se in parte temporanea, e tali habitat all'interno del Sito in esame hanno estensioni modeste e spesso sono in fase di ricolonizzazione da parte della vegetazione arbustiva ed arborea, si propone, quale buona pratica associabile al progetto, di eseguire nei settori delle praterie più distanti dal tracciato stradale, interventi di decespugliamento e di sfalcio delle felci e dei rovi. In tal modo, ferma restando la possibilità di accordo con i proprietari, si potranno rendere disponibili per la fauna maggiori superfici che potranno svolgere un ruolo vicariante rispetto a quelle sottratte.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 25071 - Data adozione: 13/11/2026

Oggetto: [ID 2661] Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 48 della l.r. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa all'esistente attività di allevamento intensivo di avicoli, nello stabilimento ubicato in località Bassa della Croce, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Società Agricola Avicola Ovobettini Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD028239

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, come modificata dalla d.g.r. n.469 del 20/4/2026, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il d.p.r. 59/2013, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

Ricordato che:

la Società Agricola Avicola Ovobettini Srl in data 30/04/2025 ha presentato istanza all'ufficio SUAP del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per attività di allevamento intensivo di avicoli ubicata in Località Bassa della Croce nel Comune di Rosignano Marittimo riguardante i seguenti titoli abilitativi:
- rinnovo autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilabili a domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fuori fognatura;
- comunicazione o nulla osta per la valutazione di impatto acustico (di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

il Settore Autorizzazione uniche ambientali con nota prot. 0245818 del 24/03/2026 ha archiviato il procedimento sopra citato in quanto la Società non aveva presentato di istanza di verifica di assoggettabilità postuma, per l'esistente allevamento, in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010;

Premesso che:

la Società Agricola Avicola Ovobettini Srl (sede legale in via Mazzoncino 7, Fauglia (PI); codice fiscale/partita IVA: 02494050509), di seguito proponente, con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 420778 del 04/06/2026 ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente all'allevamento intensivo di avicoli ubicato in località Bassa della Croce, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), depositando la prevista documentazione;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010 (verifica di assoggettabilità a VIA postuma); sono previste alcune modifiche impiantistiche;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (d.lgs. n. 123/2025), come da dichiarazione allegata all'istanza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006;

ai fini VIA, il progetto rientra tra quelli di cui al punto 1. c) *"Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. [...]"*, dell'allegato IV

alla parte seconda del d.lgs. 152/2006" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'allevamento rientra nel campo di applicazione della autorizzazione unica ambientale – AUA;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 10/064/2026, la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso, è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/06/2026;

il Settore VIA, con nota prot. 0450054 del 10/06/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha chiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati; in esito a tale richiesta, sono pervenuti i contributi istruttori di:
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0485665 del 18/06/2026);
- Azienda USL Toscana nord ovest (prot. 0549508 del 07/07/2026);
- ASA spa (prot. 0563407 del 10/07/2026);
- Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0571385 del 14/07/2026);
- ARPAT (prot. 0637721 del 06/08/2026).

E' inoltre pervenuta una nota della Società Scapigliato Srl (prot. 0527864 del 30/06/2026), che gestisce il polo impiantistico di trattamento rifiuti,prossimo all'allevamento in esame;

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota prot. 0640849 del 07/08/2026, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 06/09/2026 (prot. 690935), ha provveduto a depositare le integrazioni e i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 702138 del 09/09/2026, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati; in esito a tale richiesta sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
- ARPAT (prot. 0769902 del 06/10/2026);
- Comune di Rosignano Marittimo (prot. 0770703 del 06/10/2026);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 27/10/2026 (prot. 0826773), presa visione dei contributi istruttori pubblicati sul sito web regionale, ha provveduto a depositare alcuni chiarimenti;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 04/06/2026, dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 06/09/2026 e dalla documentazione di approfondimento del 27/10/2026;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente e di quanto agli atti del Settore scrivente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'allevamento intensivo di avicoli in esame è ubicato nel comune di Rosignano Marittimo (LI) località Bassa della Croce. L'attività produttiva si estende complessivamente per circa 11.160 mq con una potenzialità dell'allevamento pari a 14.715 capi (numero massimo di capi accasabili nel rispetto della normativa per allevamento) e comprende:
- il capannone con verande laterali, locale raccolta uova, servizi igienici e spogliatoi per una superficie totale coperta di circa 2.375 mq. Il capannone di allevamento è composto da un unico corpo edilizio con la sala raccolta uova posizionata in corrispondenza della testata nord/ovest;
- superfici a cielo aperto destinate a transito di automezzi;
- superficie di accesso impianto lato sud est in cemento destinata a accumulo provvisorio della pollina ed accessi automezzi;

nel capannone le uova deposte si posizionano su nastri provvisti di supporti autopulenti, che sono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta posti in testa sulla fila della voliera. Attraverso un trasportatore a catena, le uova prodotte arrivano in testa al capannone alla sala raccolta uova dove è presente la macchina raccoglitrice. Per tutta la durata del ciclo degli animali la pollina è accumulata sul pavimento del capannone costituito da una platea di cemento. La rimozione dello strato di pollina, pari a circa 30 centimetri e 250 tonnellate di peso, è effettuata a fine ciclo, ogni 14-15 mesi, nell'arco di due o tre giorni. La fase relativa alla rimozione è effettuata mediante l'ausilio di una minipala che raschia porzioni di pavimento del capannone, formando un piccolo accumulo preliminare (viste le misure degli spazi necessari alla movimentazione della minipala) all'aperto in coda al capannone. Raggiunta la quantità di utile per la fase successiva di carico, iniziano le operazioni di carico sui mezzi di trasporto. Questa fase si ripete per diverse volte sino al termine delle operazioni di rimozione di tutta la pollina all'interno del capannone. A fine ciclo sono effettuate le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei locali di allevamento e successivamente sono accasati capi giovani dell'età di circa 17 settimane;

con la documentazione integrativa del 06/09/2026, il proponente, tra l'altro:

specifica che la gestione e la classificazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) generati dalla struttura avicola avvengono in piena conformità agli artt. 8, 9 e 10 del Reg. (CE) 1069/2009 secondo i criteri sotto riportati:
1. uova rotte, incrinate: sono sistematicamente classificate come Categoria 3 ai sensi dell'Art. 10 lett. f) del Reg. (CE) 1069/2009. Tali matrici derivano esclusivamente da animali sani, non presentano rischi di diffusione di malattie;
2. carcasse di galline ovaiole (mortalità ordinaria): sono classificate come Categoria 2 ai sensi dell'Art. 9 lett. f). Gli animali deceduti per cause naturali e non legati a sospetti di malattie infettive emergenziali sono stoccati nella cella frigorifera aziendale della capienza di 500 litri e avviati regolarmente a impianti di trattamento;
3. pollina ed effluenti di allevamento: sono gestiti come Categoria 2 (Art. 9 lett. a), qualora immessi nel circuito dei SOA, oppure destinati all'utilizzazione agronomica diretta nel rispetto delle normative regionali vigenti;

descrive le operazioni di gestione dei SOA in condizioni di normale attività e di criticità operativa, individuando Protocolli Operativi Emergenziali per i diversi scenari previsti:
Scenario A: interruzione dei conferimenti o indisponibilità degli impianti di destino;
Scenario B: incremento anomalo della mortalità ordinaria (non epidemica) (es. picchi termici estivi o guasti temporanei ai sistemi di ventilazione);
Scenario C: emergenze sanitarie ed epizoozie epidemiche (es. influenza aviaria);
Scenario D: condizioni meteorologiche avverse;

chiarisce che le acque di lavaggio del capannone a fine ciclo, sono raccolte integralmente in un sistema a tenuta (pozzetto + cisterna fuori terra da 10 mc, prelevate da autocisterna autorizzata, senza recapito diretto al suolo o a corpo idrico), sono da considerare come "rifiuto liquido" ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 codice EER 020106 (feci animali, urine e letame comprese le lettiere usate, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito);

successivamente alle operazioni di rimozione della pollina e sanificazione dell'interno del capannone sono effettuate le operazioni di lavaggio del piazzale esterno al fine di rimuovere eventuali residui;

con riferimento ai piani, ai programmi ed al regime vincolistico pertinenti con l'area dell'impianto, risulta quanto segue:

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n.8 – Piana Livorno-Pisa-Pontedera;

l'area dove è ubicato l'intervento previsto non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

il progetto non interessa Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti pSIC e Siti di interesse regionale (sir);

con riferimento al Piano comunale classificazione acustica (PCCA), l'allevamento risulta inserito in classe IV (aree di intensa attività umana) assieme ad uno dei recettori, denominato R1, mentre il secondo recettore, denominato R2, risulta in classe III (aree di tipo misto);

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale l'impianto esistente risulta ricadere in area a pericolosità da alluvione bassa (P1); l'impianto risulta ricadere in zone a rischio di alluvione R1 basso;

con riferimento al Piano di Bacino Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, l'area di intervento non risulta ricadere in aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica;

con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, rispetto ai corsi d'acqua più prossimi all'area di intervento, il PGdA riconosce lo stato ecologico sufficiente e stato chimico non buono per il corpo idrico Botro di Riardo (codice IT09CI_R000TC037FI). Rispetto alla risorsa idrica sotterranea, nell'area di interesse è identificato il Corpo idrico carbonatico del calcare di Rosignano (codice IT0999MM910) riconosciuto con uno stato quantitativo e chimico buono;

l'allevamento in esame è ubicato in prossimità della strada regionale n.206 e del polo impiantistico di Scapigliato (smaltimento/recupero di rifiuti non pericolosi: discarica, trattamento meccanico-biologico, compostaggio e recupero di biogas);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati e in particolare:

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel contributo del 18/06/2026, ha comunicato di non aver riscontrato proprie competenze;

l'Azienda USL Toscana nord ovest, nel contributo del 07/07/2026, esprime posizione favorevole evidenziando che non emergono situazioni di impatto ambientale potenzialmente in grado di generare criticità di ordine sanitario. L'azienda è collocata in area abbastanza isolata da non rendere significativo l'impatto odorigeno generato dalle emissioni dell'impianto di ventilazione dell'area di allevamento che ricomprende quella di deposito della cosiddetta "pollina" (materiale generato dalle deiezioni animali), che viene allontanata periodicamente in concomitanza con il rinnovo del parco delle galline ovaiole ogni 12-15 mesi;

ASA Spa, nel contributo del 10/07/2026, prende atto che l'insediamento non recapita scarichi in pubblica fognatura e pertanto non formula osservazioni, non risultando interferenze con il Servizio Idrico Integrato;

l'Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 14/07/2026, ricorda i seguenti piani di bacino distrettuali vigenti, Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA); Piano di gestione delle acque (PGA); Piano di Bacino, stralcio assetto idrogeologico (PAI); ritiene che per tale tipologia di intervento la mitigazione degli effetti ambientali sulle matrici acque e suolo possa essere conseguita attraverso il rispetto delle eventuali disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino per l'area di interesse e con l'applicazione delle discipline normative specialistiche che ne regolano la costruzione e l'esercizio. Rileva che per tale tipologia di intervento la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nulla osta dell'Autorità di bacino. Ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le attività in esame non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA;

ARPAT, nel contributo del 06/08/2026 richiede i seguenti approfondimenti e le seguenti integrazioni:

- in merito alla gestione dei sottoprodotti di origine animale, ai fini della conferma della sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti, nonché un approfondimento sui rifiuti prodotti dall'attività;
- in merito alla gestione dell'impianto con particolare riferimento alla pollina, per quanto attiene le emissioni odorigene;
- in merito agli scarichi idrici;
- in merito alla componente rumore

ARPAT, nel contributo del 06/10/2026, con riferimento alla documentazione integrativa e di chiarimento, fa presente quanto segue:

Rifiuti

- prende atto dei chiarimenti in merito alla gestione e alla classificazione dei sottoprodotti SOA ex Reg. (CE) 1069/2009;
- prende atto della descrizione della gestione dei SOA e in merito ai di protocolli operativi da attuare in caso di eventi emergenziali o situazioni straordinarie (interruzione dei conferimenti, incremento anomalo delle mortalità, emergenze sanitarie, eventi meteorologici avversi); ritiene opportuno che gli stessi siano formalizzati all'interno di una specifica procedura gestionale interna;
- rimanda all'autorità sanitaria competente la valutazione e gli eventuali approfondimenti in merito alla corretta classificazione e gestione dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- osserva che la documentazione presentata prevede che "*i SOA che non soddisfano le condizioni normali di gestione, come ad esempio indisponibilità della cella frigorifera (o che sono destinati a smaltimento in discarica/in-cenerimento) devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006*". Al fine quindi di garantire la chiara distinzione tra i materiali soggetti ai diversi regimi normativi applicabili, ritiene opportuno che siano individuate (e rese evidenti negli elaborati planimetrici), anche le aree eventualmente destinate al deposito temporaneo di tali rifiuti, che dovranno essere separati dai materiali analoghi gestiti come SOA ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Emissioni in atmosfera

- in merito alla richiesta di chiarimenti sulla natura dei cumuli che si intende bagnare al fine di limitare i disagi relativi alle emissioni di polveri nella gestione ordinaria dell'impianto, nelle integrazioni pervenute non è stata fornita risposta;
- in merito alle potenziali emissioni di odore esse potrebbero avere origine principalmente da:
  - pollina accumulata durante l'allevamento delle galline, la cui rimozione avviene dopo un periodo piuttosto lungo, fino a 15 mesi. La pollina, con determinate condizioni ambientali di temperatura, umidità e ventilazione insufficiente del capannone, potrebbe fermentare e sviluppare emissione di gas come, NH_3, H_2S e odori;
  - operazioni di rimozione e carico della stessa sui mezzi di trasporto, seppur venga riferito dal proponente che durante tali operazioni siano adottati sistemi di nebulizzazione ad acqua, che oltre ad abbattere la polverosità diffusa, potrebbero rimuovere in parte anche gli odori.

A tale riguardo evidenzia che; il proponente non ha fornito alcuna informazione e quindi non è possibile valutare se possa sussistere un impatto odorigeno sul territorio circostante; l'attività di allevamento, si inserisce in un contesto territoriale in cui è presente il polo impiantistico della discarica di Scapigliato e quindi già sotto controllo per quanto attiene l'emissione di odori e il conseguente impatto olfattivo sui recettori presenti in zona.

Durante un sopralluogo effettuato presso la discarica, i tecnici ARPAT hanno riscontrato forti odori riconducibili alla attività del proponente. In merito all'applicazione del Decreto Ministero Ambiente 28 giugno 2023, n. 309 "*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*", la Tabella 1 "*Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno*" disciplina gli "*Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA*". Tuttavia il decreto prevede anche, per quanto attiene gli impianti e le attività non ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali individuate dalle autorità regionali, l'applicazione delle procedure previste dal decreto che può avvenire sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalla Autorità Competente.

Sottolinea:

- la tipologia di attività e le modalità di allevamento applicate, che possono determinare un potenziale impatto odorigeno sul territorio in cui si colloca la stessa;
- la sussistenza del polo impianti "Scapigliato" nell'area (cumulo d'impatto).

Ritiene che il proponente debba predisporre una campagna di indagini ed uno studio specialistico sulle emissioni odorigene che comprenda almeno:

• l'individuazione e la descrizione di tutte le potenziali sorgenti odorigene dell'installazione, comprese emissioni convogliate, diffuse, areali attive e passive e sorgenti fuggitive, con indicazione delle relative modalità operative, frequenza e durata delle emissioni;
• la caratterizzazione chimica e olfattometrica delle principali sorgenti emissive, effettuata mediante misure dirette ove tecnicamente eseguibili e/o mediante dati bibliografici e fattori emissivi derivanti da impianti analoghi adeguatamente giustificati;
• valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto;

Approvvigionamento e scarichi idrici

- la documentazione presentata, pur descrivendo le modalità di gestione operativa dell'area nelle diverse fasi di utilizzo, di gestione del bypass che invia al terreno le acque non contaminate dopo la raccolta della prima pioggia non fornisce elementi tecnici sufficienti a valutare l'idoneità del sistema di gestione delle acque meteoriche e del relativo recapito sul suolo, con particolare riferimento alle caratteristiche costruttive e funzionali del *by-pass* e alle modalità di dispersione delle acque sul terreno. Dall'esame della planimetria presentata rileva inoltre che un lato del piazzale risulta privo di cordolo, con contenimento affidato esclusivamente alle pendenze della pavimentazione in calcestruzzo. Ritiene pertanto necessario che il proponente adotti adeguate modalità gestionali atte a garantire il contenimento dei materiali e dei rifiuti all'interno dell'area pavimentata, evitando fenomeni di trascinamento verso le aree esterne. Infine, ai fini della verifica dei presupposti per considerare le acque meteoriche interessanti il piazzale non contaminate e, conseguentemente, gestibili mediante il previsto *by-pass* con recapito sul terreno, ritiene che il proponente effettui un monitoraggio trimestrale, per complessivi n. 4 campionamenti nell'arco di un anno di attività, finalizzato a verificare l'assenza di sostanze suscettibili di determinare un effettivo pregiudizio ambientale. Il monitoraggio dovrà comprendere almeno i seguenti parametri: pH, SST, BOD_5, COD, azoto totale, fosforo totale, cloruri, solfati, grassi e oli animali e tensioattivi totali. I campionamenti dovranno essere effettuati sulle acque meteoriche interessanti il piazzale prima del loro recapito sul terreno, in condizioni rappresentative della normale gestione dell'area;

Rumore

- in merito alle richieste di integrazioni espresse nel precedente contributo elenca, puntualmente, le suddette richieste e gli elementi integrativi forniti dal tecnico acustico - TCA incaricato in risposta alle stesse. Pur evidenziando che non è stato esaminato l'impatto acustico dei ventilatori presso i recettori durante il periodo notturno ritiene che l'attività in questione, date le sue caratteristiche di rumorosità e la dislocazione dei recettori, situati a considerevole distanza dagli impianti, l'impianto possa non essere assoggettato a VIA per l'impatto acustico;

il Comune di Rosignano Marittimo, nel contributo del 06/10/2026, fa presente quanto segue:

- nel corso degli anni sono pervenute Comune alcune segnalazioni inerenti la presenza di mosche nell'area limitrofa all'impianto; è necessaria l'adozione di una procedura di prevenzione e controllo (Lotta Integrata - IPM) della nascita di mosche all'interno della pollina deposta;
- relativamente all'impatto acustico sarebbe auspicabile la presentazione di una restituzione tabellare delle sorgenti e delle loro emissioni oltre a quella dei valori attesi ai due diversi recettori con indicazione dei limiti di riferimento per classe acustica;
- relativamente all'impianto di scarico a servizio dello spogliatoio, fa presente che l'autorizzazione n. 117 del 26/06/2009 ha perso la propria efficacia per l'entrata in vigore dell'art. 14 del Regolamento Regionale d.p.g.r 46R/2008. Nel parere USL sull'istanza di AUA per il suddetto impianto di scarico, si prevede che le eventuali acque in eccesso dalla vasca di fitodepurazione, fossero rilanciate in testa all'impianto, aggiungendo che non poteva essere utilizzata come corpo recettore dello scarico la fossetta stradale lungo la Via Emilia. Il "*Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura*" (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29 aprile 2011) all'art. 8 comma 1 lettera f), prevede che nel caso in cui l'impianto di fitodepurazione sia munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di "troppo pieno";

Dato inoltre atto che la Società Scapigliato Srl, nel contributo del 30/06/2026, vista la collocazione dello stabilimento così prossima al proprio impianto, evidenzia l'esigenza di prendere in esame eventuali fenomeni odorigeni o emissivi che possano interessare il contesto territoriale circostante (modello previsionale delle emissioni odorigene, piano di monitoraggio, ecc.) individuando se necessario interventi di mitigazione;

Preso atto che il proponente nei chiarimenti del 27/10/2026 precisa quanto segue:

- i riferimenti nella documentazione presentata alla bagnatura dei cumuli sul piazzale con finalità antipolvere è un refuso visto che non sono presenti cumuli;
- precisa che è prevista la realizzazione dei seguenti interventi
  la Cisterna interrata di accumulo acque di lavaggio a fine ciclo;
  Dosso di contenimento delle eventuali acque di lavaggio in eccesso lungo il bordo nord-ovest della piazzola in cls di accumulo e raccolta pollina asciutta (dosso di tipo stradale, che contiene l'acqua ma consente l'accesso ad automezzi). Il contributo ARPAT 06/10/2026 richiede un cordolo, ma questo avrebbe ostacolato l'accesso agli automezzi, così il proponente ha previsto un dosso.

I nuovi interventi sono riportati nella planimetria "Tavola unica 3-20261022",che viene allegata;
- precisa di avere già adottato un documento in cui sono presenti le varie procedure interne, ivi inclusa la gestione della positività degli animali a malattie; allega un estratto del documento afferente le procedure interne;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

aspetti progettuali e gestionali
il Comune di Rosignano marittimo nel contributo del 06/10/2026 evidenzia che in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni comunali l'impianto di fitodepurazione dovrà essere munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di "troppo pieno" come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

ARPAT ritiene necessario che il proponente si doti di una procedura gestionale interna da attuare in caso di eventi emergenziali o situazioni straordinarie (interruzione dei conferimenti, incremento anomalo delle mortalità, emergenze sanitarie, eventi meteorologici avversi), come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

componente ambiente idrico suolo e sottosuolo
l'approvvigionamento idrico destinato all'attività proviene da acquedotto pubblico. L'acqua è utilizzata per la pulizia e manutenzione dei locali mentre durante il periodo in cui le galline sono ricoverate nel capannone il consumo di acqua è limitato al solo sostentamento degli animali e quindi non vi sono scarichi.
L'attività non genera scarichi di acque reflue di produzione. Le uniche acque reflue che dovranno essere gestite saranno quelle meteoriche dilavanti le superfici esterne di stoccaggio. Lo stabilimento è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti.
Per depurare gli scarichi derivanti dai servizi igienici è presente un sistema di fitodepurazione che utilizza piante macrofite, microorganismi e substrati filtranti (ghiaia);

ARPAT ritiene necessario prescrivere che il proponente adotti adeguate modalità gestionali atte a garantire il contenimento dei materiali e dei rifiuti all'interno dell'area pavimentata, evitando fenomeni di trascinamento verso le aree esterne e al fine di verificare i presupposti per considerare le acque meteoriche interessanti il piazzale non contaminate e, conseguentemente, gestibili mediante il previsto by-pass con recapito sul terreno che sia effettuato un monitoraggio come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

componente atmosfera
il capannone è ventilato, longitudinalmente, in testata sud/ovest con n. 6 ventilatori estrattori, la testata del capannone è comune con la zona di sgombro e pertanto l'aria estratta dal capannone lambisce la pollina depositata a terra favorendone ulteriormente l'essiccazione. Non sono presenti impianti produzione di calore in quanto non si effettua il riscaldamento dei ricoveri, la specie allevata non necessita di riscaldamento.
Le attività suscettibili di causare la dispersione di odori formate durante la movimentazione e lavorazione della pollina e ulteriori potenziali fonti di emissione di polveri rappresentate da:
- il passaggio dei mezzi in conferimento con conseguente sollevamento di frazioni fini depositate;
- il trascinamento sulla viabilità pubblica di polveri raccolte dalle ruote dei mezzi percorrendola viabilità interna non impermeabilizzata;
- la movimentazione dei materiali nelle fasi di stoccaggio e lavorazione, che favorisce la produzione ed il sollevamento di frazioni fini;
- l'esposizione ai venti dei cumuli per lo stoccaggio di frazioni fini;

- la produzione di emissioni di gas incombusti da motori a combustione interna dei mezzi e macchinari che operano nell'area.
Al fine di limitare i disagi relativi alle emissioni di polveri nella gestione ordinaria dell'impianto il Proponente intende adottare misure volte a diminuire, fino ad annullare, l'emissione non voluta di particolato fine ed in particolare:
- saranno utilizzati i nebulizzatori mobili per la bagnatura dei cumuli, dei piazzali di manovra e della viabilità di accesso ed uscita dall'impianto, secondo una tempistica collegata alle caratteristiche del clima (più frequente nei periodi di siccità e meno frequente nei periodi più umidi).
- sarà limitata l'altezza di caduta dei rifiuti in fase di scarico e di carico. Questa modalità gestionale eviterà il sollevamento di nubi di particolato fine;

ARPAT ritiene condivisibili le misure che intende adottare il proponente al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Riporta nel contributo una disamina normativa in merito all'inquadramento delle emissioni in quanto potrebbero esserci gli estremi per disciplinare le emissioni in atmosfera diffuse dell'attività in oggetto da valutare in sede di provvedimento autorizzativo.
Per quanto attiene le emissioni odorigene richiama il Decreto Ministero Ambiente – MASE - 28 giugno 2023, n. 309; nel contributo del 06/10/2026 ritiene necessario che il proponente predisponga una campagna di indagini sulle emissioni odorigene come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

l'Azienda USL nel contributo del 07/07/2026 esprime posizione favorevole evidenziando che non emergono situazioni di impatto ambientale potenzialmente in grado di generare criticità di ordine sanitario;

componente rifiuti
l'impianto produce i seguenti rifiuti che sono classificati come sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati da categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009: uova rotte; carcasse di animali; pollina. La pollina è rimossa da terra mediante una minipala gommata e successivamente trasferite sui vari mezzi di trasporto dedicati a tale scopo mediante coclee. La pollina non viene stoccata sull'esterno del piazzale ma direttamente caricata sui mezzi di trasporto contestualmente alla sua rimozione. Le attività di pulizia e allontanamento della pollina hanno una durata massima di circa una settimana e sono svolte esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli e in assenza di precipitazioni atmosferiche.
ARPAT ritiene opportuno che siano individuate (e rese evidenti negli elaborati planimetrici), anche le aree eventualmente destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, che dovranno essere separati dai materiali analoghi gestiti come SOA ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

l'attività comporta inoltre la produzione di un rifiuto liquido derivante dalle acque utilizzate per la pulizia periodica di fine ciclo degli impianti. La produzione del rifiuto è limitata al solo periodo in cui sono effettuate le pulizie e le manutenzioni agli impianti dovuti al fine ciclo produttivo delle galline (ogni 14 – 15 mesi); è presente un sistema di raccolta e contenimento del rifiuto liquido che confluisce in una cisterna fuori terra di 10 mc e sono prelevate da una autocisterna autorizzata di Soggetto terzo;

componente rumore
ARPAT pur evidenziando che non è stato esaminato l'impatto acustico dei ventilatori presso i recettori durante il periodo notturno ritiene che l'attività in questione, date le sue caratteristiche di rumorosità e la dislocazione dei recettori, situati a considerevole distanza dagli impianti, possa non essere assoggettata a VIA postuma relativamente all'impatto acustico;

il comune di Rosignano Marittimo rileva la necessità che il proponente presenti una restituzione tabellare delle sorgenti e delle loro emissioni oltre a quella dei valori attesi ai due diversi recettori con indicazione dei limiti di riferimento per classe acustica;

componente la fauna, flora ed ecosistemi
per questa componente ambientale non sono emerse particolari criticità;

componente beni paesaggistici
per questa componente ambientale non sono emerse particolari criticità;

componente infrastrutture

per questa componente ambientale non sono emerse particolari criticità; l'incremento del traffico legato alle attività del cantiere è da considerarsi non significativo;

aspetti sanitari
il Comune di Rosignano marittimo nel contributo del 06/10/2026 evidenzia la necessità che sia prevista una procedura di prevenzione e controllo (Lotta Integrata - IPM) della nascita di mosche all'interno della pollina deposta;

Dato che il procedimento in esame riguarda un impianto esistente per il quale non sono previste variazioni della capacità produttiva né del perimetro impiantistico né opere edilizie; sono previsti alcuni interventi impiantistici;

Considerato quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA dell'impianto esistente; è emersa la necessità di apporre al provvedimento di verifica alcune condizioni ambientali afferenti alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sull'impianto esistente, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori degli interventi previsti.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali rumore	Il proponente, nell'ambito dell'istanza di modifica della vigente AUA, deve presentare un approfondimento acustico che tenga in considerazione anche l'attività dei ventilatori presso i recettori durante il periodo notturno, con una restituzione tabellare delle sorgenti e delle loro	Fase di rilascio autorizzazione	Settore AUA	Comune di Rosignano Marittimo

			emissioni oltre a quella dei valori attesi ai recettori con indicazione dei limiti di riferimento per classe acustica di PCCA.			
3	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Il proponente, nell'ambito dell'istanza di modifica della vigente AUA, per quanto attiene l'impianto di fitodepurazione a servizio dello scarico dei reflui domestici deve prevedere uno scarico di "troppo pieno", secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal Comune nel presente procedimento.	Fase di rilascio autorizzazione	Settore AUA	Comune di Rosignano Marittimo
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali aspetti sanitari	Il proponente, nell'ambito dell'istanza di modifica della vigente AUA, deve presentare una procedura di prevenzione e controllo (Lotta Integrata - IPM) della proliferazione di mosche all'interno dell'allevamento, con particolare riferimento alla gestione della pollina.	Fase di rilascio autorizzazione	Settore AUA	Comune di Rosignano Marittimo
5	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali gestione allevamento	Il proponente, nell'ambito dell'istanza di modifica della vigente AUA, deve presentare: a) modalità gestionali atte a garantire il contenimento dei materiali e dei rifiuti all'interno dell'area pavimentata, del piazzale nonché ad evitare fenomeni di trascinamento verso le aree esterne; b) una specifica procedura gestionale, da attuare in caso di eventi emergenziali o situazioni straordinarie (interruzione dei conferimenti, incremento anomalo delle mortalità, emergenze sanitarie, eventi meteorologici avversi).	Fase di rilascio autorizzazione	Settore AUA	ARPAT
6	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali rifiuti e sottoprodotti	Il proponente, nell'ambito dell'istanza di modifica della vigente AUA, deve presentare elaborati planimetrici dove sono individuate nel dettaglio le aree eventualmente destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, che devono essere separate dalle aree di deposito dei materiali gestiti come sottoprodotti di origine animale (SOA), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.	Fase di rilascio autorizzazione	Settore AUA	ARPAT
7	POST OPERAM	Aspetti ambientali atmosfera	Il proponente entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente decreto, deve effettuare una campagna di controllo delle emissioni odorigene eventualmente prodotte dall'allevamento, che comprenda almeno: - l'individuazione e la descrizione delle potenziali sorgenti odorigene, convogliate, diffuse, areali attive e passive, fuggitive, con indicazione delle relative modalità operative, frequenza e durata delle emissioni; - la caratterizzazione chimica e olfattometrica delle principali sorgenti emissive, effettuata mediante misure dirette ove tecnicamente eseguibili e/o mediante dati bibliografici e fattori emissivi derivanti da impianti analoghi adeguatamente giustificati; - misurazioni odorimetriche nella zona circostante l'allevamento,presso i recettori presenti. Gli esiti della campagna, entro i successivi 15 giorni, devono essere inviati al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

8	POST OPERAM	Aspetti ambientali ambiente idrico	Al fine di controllare i presupposti per considerare le acque meteoriche interessanti il piazzale quali AMDNC (conseguentemente, gestibili mediante il previsto by-pass con recapito sul terreno), il proponente deve effettuare un monitoraggio trimestrale, per complessivi n. 4 campionamenti nell'arco di un anno di attività, finalizzato a controllare l'assenza allo scarico di sostanze suscettibili di determinare un effettivo pregiudizio ambientale; il monitoraggio deve comprendere almeno i seguenti parametri: pH, SST, BOD_5, COD, azoto totale, fosforo totale, cloruri, solfati, grassi e oli animali e tensioattivi totali; i campionamenti devono essere effettuati sulle AMD interessanti il piazzale prima del loro recapito sul terreno, in condizioni rappresentative della normale gestione dell'area. Il primo campionamento deve essere svolto entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente decreto. Gli esiti dei monitoraggi trimestrali devono essere inviati al Settore VIA e ad ARPAT, entro 15 giorni dallo svolgimento.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente:

in relazione al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, le attività previste non devono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati;

aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 con le modifiche impiantistiche previste;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle previste modifiche e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente attività di allevamento intensivo di avicoli (per il quale sono previste alcune modifiche), ubicato in località Bassa della Croce, nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) proposto dalla Società Agricola Avicola Ovobettini S.r.l. (sede legale in via Mazzoncino 7, Fauglia (PI); codice fiscale/partita IVA: 02494050509), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1083/2024 e successive modifiche, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al

precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di chiedere al Settore Autorizzazione Uniche Ambientali di dare atto, in sede di rilascio di eventuale provvedimento di modifica dell'AUA, dell'avvenuta ottemperanza delle sopra indicate condizioni ambientali nn. 2), 3), 4), 5) e 6);

4) di stabilire che le modifiche previste all'impianto in esame, come riportate in premessa al presente atto, devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto o nei titoli abilitativi;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto alla proponente Società Agricola Avicola Ovobettini S.r.l.;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto segretariale n. 212/2026 del 10 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto l'aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I., relativamente alle fasce fluviali e alle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti nei Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio e San Casciano dei Bagni (Regione Toscana), Città della Pieve, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo e Allerona (Regione Umbria), Acquapendente e Proceno (Regione Lazio), come da cartografia allegata al decreto.

Sono conseguentemente aggiornate, per il reticolo principale, le tavole nn. 19, 20, 21, 31 e 32 e, per il reticolo secondario, le tavole nn. Pb 102 e Pb 20, 21, 22, 23 e 24.

Ai sensi della deliberazione n. 67 del 26 maggio 2026 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, il quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale idraulico è conseguentemente allineato alle risultanze del presente aggiornamento.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto costituiscono immediata variante del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. e costituiscono aggiornamento delle mappe del PAI distrettuale idraulico.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDeliberere=3486

È possibile consultare le nuove mappe di pericolosità e/o rischio e la relazione tecnica sul portale *webGIS* dell'Autorità al seguente *link:*

https://webgis.abdac.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=c59f7b386ca24729852cf2dcf8e2f936

selezionando nel Layer mappa **"5. Rischio Idrogeologico"** e poi selezionando **il tematismo del PAI interessato dalla modifica.**

L'aggiornamento di Piano ha effetto dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto del presente decreto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

Il Segretario generale
Prof. Ing. Marco Casini

SEZIONE II

PROVINCIA DI SIENA
SETTORE VIABILITA', OO.PP.,
ESPROPRI, EDILIZIA, PIANIFICAZIONE,
PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE
Ufficio per le Espropriazioni

Piazza Duomo 9 - 53100 Siena www.provincia.siena.it

Provincia di Siena

OGGETTO: **Realizzazione di una intersezione a rotatoria presso il bivio sulla S.P. 73 bis Senese Aretina alla progr. km 67+700 e la S.P. 105 di Ampugnano nel Comune di Sovicille (SI). Avviso di indizione conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 per l'approvazione del PFTE con effetti di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.**

PREMESSO CHE:
- la Provincia di Siena ha predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo all'intervento in oggetto nel comune di Sovicille;
- al fine di acquisire contestualmente i pareri, le intese, le concessioni, i nulla osta o gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali, il PFTE sarà approvato mediante conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'approvazione del PFTE nell'ambito della conferenza dei servizi produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell'opera;

RITENUTO di mettere in condizione i soggetti legittimati a intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 di esercitare le facoltà partecipative previste dall'art. 10 della medesima legge;

SI RENDE NOTO

- che in data 17 giugno 2026 è stata convocata la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, per l'approvazione del PFTE relativo all'intervento in oggetto con effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell'opera ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che gli atti del procedimento e gli elaborati progettuali sono disponibili per la consultazione presso la Provincia di Siena, previa apposita richiesta da indirizzare al Responsabile Unico del Progetto, geom. Michele Landi, all'indirizzo e-mail michele.landi@provincia.siena.it;
- che il presente avviso viene pubblicato sul BURT e sul sito web istituzionale della Regione Toscana ad integrazione della pubblicazione già effettuata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune di Sovicille e sul sito istituzionale della Provincia di Siena a decorrere dal 15 luglio 2026;
- che entro il termine di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità, possono prendere visione degli atti e presentare osservazioni pertinenti all'oggetto del procedimento mediante memorie scritte e documenti da inviare a Provincia di Siena - Settore Viabilità, OO.PP. ed Edilizia - piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena, all'attenzione del geom. Michele Landi, tramite raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC all'indirizzo operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it.

Il Dirigente
ing. Alessandro Valtriani

Ing. Alessandro Valtriani
tel 0577.2411
email: info@provincia.siena.it
pec: operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DI
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un rifugio per chirotteri da eseguirsi nell'Area umida (EN1) - Stagni di Focognano ZSC/ZPS "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" (IT5140011) con contestuale Variante al Piano Operativo. Adozione ai sensi dell'art. 34 L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto l'art 34 della Legge Regionale n. 65/2014 e l'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 27/10/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 la Variante al RU mediante "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO PER CHIROTTERI DA ESEGUIRSI NELL'AREA UMIDA (EN1) - STAGNI DI FOCOGNANO ZSC/ZPS "STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA E PRATESE" (IT5140011), CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 E DELL'ARTICOLO 19 DEL D.P.R. 327/2001";
- che la variante segue la procedura di cui all'art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 e che contestualmente alla stessa è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto;
- che la suddetta deliberazione, unitamente ai suoi allegati ed agli elaborati costituenti il progetto e la variante urbanistica di cui sopra, resteranno depositati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti del progetto e della variante adottata sul sito internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata alla "Pianificazione e Governo del Territorio".
La variante e il progetto in oggetto sono inoltre consultabili presso il Settore 4 "Opere Pubbliche e Patrimonio" - U.O. 4.1 "Patrimonio Immobiliare e Opere Strategiche " nella sede comunale posta in Piazza Fra Ristoro, n. 18 – Campi Bisenzio, negli orari di apertura: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
2. chiunque può presentare al Comune di Campi Bisenzio le osservazioni che ritenga opportune. Tali osservazioni, redatte su carta libera e indirizzate alla Dirigente del Settore 5 "Governo del Territorio" del Comune di Campi Bisenzio, Piazza G. Matteotti n. 23 - 50013 Campi Bisenzio, potranno essere presentate, entro e non oltre il suddetto termine di 30 giorni, all'Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio, oppure spedite con raccomandata AR o tramite PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Campi Bisenzio, 11 novembre 2026

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Governo del Territorio
(*Arch. Michela Brachi)*

COMUNE DI CAVRIGLIA (c_c407) - Codice AOO: A57A028 - Reg. nr.0017391/2026 del 11/11/2026

Inserire il nome dell'Ente che emette l'atto: COMUNE DI CAVRIGLIA

Inserire la Tipologia dell'atto da pubblicare (es: DECRETO - DELIBERA - AVVISO):
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Inserire il numero dell'atto: 31 Inserire la data dell'atto 27/10/2026

Definire e inserire la data della scadenza

Inserire l'oggetto:

"ADOZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO IN VIA POGGIO AL VENTO, FRAZIONE MASSA DEI SABBIONI, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA IN ZONA FTD1 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART.111 della L.R. 65/2014"

Inserire testo dell'atto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 111 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2026 è stata Adottato il "PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO IN VIA POGGIO AL VENTO, FRAZIONE MASSA DEI SABBIONI, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA IN ZONA FTD1 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART.111 della L.R. 65/2014". Proponente Marcale S.r.l.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso l'Ufficio Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 111 comma 2 della L.R. n.65 del 10.11.2014, le osservazioni dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: comune.cavriglia@postacert.toscana.it .

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n.65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffici Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, tel. 055/9669732-47, on-line sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia: www.comune.cavriglia.ar.it .

Inserire Firma (- RESPONSABILE): Inserire numero Allegati
Responsabile del Procedimento Arch. Edi Cardi

COMUNE DI CAVRIGLIA (c_c407) - Codice AOO: A57A028 - Reg. nr.0017382/2026 del 11/11/2026

Inserire il nome dell'Ente che emette l'atto: COMUNE DI CAVRIGLIA

Inserire la Tipologia dell'atto da pubblicare (es: DECRETO - DELIBERA - AVVISO):
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Inserire il numero dell'atto: 32 Inserire la data dell'atto 27/10/2026

Definire e inserire la data della scadenza

Inserire l'oggetto:

"APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. 15 DI MONTEGONZI, Km 0+750- LOC. CAMENATA- COMUNE DI CAVRIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR n. 327/2001 REDATTO A CURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO, CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEL DPR n. 327/2001- ADOTTATA CON DEL.C.C. N. 18 del 30/07/2026"

Inserire testo dell'atto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.19, comma 4 del DPR.327/01;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/10/2026 è stata approvata la *Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione del progetto per le opere di adeguamento e messa in sicurezza del Ponte sulla S.P. 15 di Montegonzi, Km 0+750- Loc. Camenata- Comune di Cavriglia, redatto a cura della Provincia di Arezzo, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 327/2001 adottata con Del.C.C. N. 18 del 30/07/2026*";

Che la suddetta Deliberazione ed i relativi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffici Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9, tel. 055/9669747 -32; on-line sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia: https://www.comune.cavriglia.ar.it/come-fare-per/urbanistica-e-territorio .

Inserire Firma (- RESPONSABILE): Inserire numero Allegati
Responsabile del Procedimento Arch. Edi Cardi

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ART. 19 L.R. N. 65/2014 EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA CAVINE E VALLIDI PROPRIETA' SANTONI DI G. & S. SANTONI SRL

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 della L.R.65/2014

AVVISA

- che con atto n. 42 del 26.06.2026 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato la variante al Piano Operativo relativa all'edificio artigianale in Via Cavine e Valli di proprietà Santoni di G. & S. Santoni SRL ;
- Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, è l'arch. Anna Maria Ottaviani; svolge le funzioni di garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 37, della L.R. 65/2014 il Geom. Gabriele Buzzico;

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera visione presso il sito web del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:
http://servizi.comune.chianciano-terme.siena.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=19964&ispea=False&anno=2026&idsezione=121&permalink

La variante al Piano Operativo approvata acquista efficacia, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LR 65/2014, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.
La delibera è altresì liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Chianciano Terme 09.11.2026

La Responsabile del Servizio
Arch. Anna Maria Ottaviani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.

Comune di Civitella in Val di Chiana Prot. 0021552 del 10-11-2026 partenza

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 e succ. mod. e integr.

PMMAA CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PA N. 211

Proponente: C.A., L.S., M.E.

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E DEFINITIVA APPROVAZIONE

Pubblicazione avviso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO CHE

-nella seduta del Consiglio Comunale del 06/03/2026 con delibera n. 8, ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014 per effetto dell'art. 74, comma 4 e 13 della stessa legge regionale, è stato adottato il PMMAA con valore di Piano attuativo PA n. 211, relativo al recupero volumetrico e la sua ricostruzione sia in ampliamento ad edifici esistenti che come nuove costruzioni a supporto dell'attività dell'azienda agricola Vittoriosi Paolo in via del Leprone a Cvitella Val di Chiana;
-nella seduta del Consiglio Comunale del 30/10/2026 con delibera n. 53, l'Amministrazione comunale si è spressa in ordine alle osservazioni ed ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014 il piano è stato approvato; ai sensi del comma 5 dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, l'efficacia del predetto piano decorre da oggi, data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
-gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito www.civichiana.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luca Niccolai

COMUNE DI GROSSETO
SETTORE SERVIZI
PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE
Servizio Pianificazione Urbanistica

"Adozione Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento al Piano Regionale Cave e Adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica ai sensi della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014 – secondo le procedure di cui all'art. 32 della LRT 65/2014".

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Considerata la deliberazione Consiglio Comunale D.C.C. n. 114 del 26/11/2026 **"Adozione Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento al Piano Regionale Cave e Adozione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica ai sensi della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014 – secondo le procedure di cui all'art. 32 della LRT 65/2014";**

Vista la LRT 65/2014 ed in particolare l'art. 32, disciplinante il procedimento di pubblicazione ed approvazione delle varianti semplificate al Regolamento Urbanistico;

fa presente

Che a partire dal giorno 18/11/26 e per 30 (trenta) giorni consecutivi resterà depositata presso la segreteria Comunale (Settore servizi per le Imprese e per il Territorio – Ufficio Pianificazione Urbanistica, via C. Colombo, 5), la documentazione relativa alla D.C.C. n. 114/2026.

Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Che la Deliberazione, completa di allegati è pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente, nella pagina web "Atti di Governo del Territorio dal 2014 ad oggi", con il seguente link: https://partecipazione.comune.grosseto.it/atti-governo-territorio/

Si apre una pagina di ricerca interattiva, ove occorre richiamare gli estremi dell'atto in oggetto (numero e anno).

Avverte

Che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal deposito, chiunque può presentare osservazioni, anche con PEC al seguente indirizzo comune.grosseto[at]postacert.toscana.it , all'atto consiliare adottato con DCC n. 114 del 26/11/2026, indirizzate al Sindaco del Comune di Grosseto presso il Servizio Pianificazione Urbanistica, via C. Colombo, 5.

Grosseto, 18/11/2026

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Elisabetta Frati

Comune di Impruneta
Città Metropolitana di Firenze

Servizio Urbanistica, Edilizia SUE Urbanistica

AVVISO DI ADOZIONE

PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO E AMBIENTALE (PAPMAA) SOVRACOMUNALE PRESENTATO DALLA "FATTORIA I COLLAZZI SOCIETÀ AGRICOLA S.S". CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA - ADOZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE

Vista la Legge Regionale Toscana del 10 novembre 2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

- che il Programma è stato adottato, ai sensi della L.R. 65/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.10.2026;
- che tale deliberazione n. 57 del 29.10.2026, completa degli allegati, è disponibile per la consultazione sul sito web del Comune di Impruneta www.comune.impruneta.fi.it nella sezione . strumenti urbanistici e nella sezione Amministrazione Trasparente

Durante il periodo di 30 giorni consecutivi dal 18.11.2026 (data di pubblicazione sul BURT) al 18.12.2026 potranno essere presentate osservazioni agli atti medesimi.

Dette osservazioni, comprensive di eventuali elaborati, dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune.

- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Paola Trefoloni, Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia-SUE;

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE
Arch. Paola Trefoloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

Piazza Buondelmonti, 41 - 50023 Impruneta (Fi) - Tel. 055 203641
PEO urp@comune.impruneta.fi.it - PEC comune.impruneta@postacert.toscana.it
CF 80011430487 – PI 00628510489

C O M U N E D I M O N T E P U L C I A N O

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

PIANO OPERATIVO – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO – SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO – CLASSIFICAZIONE D'UFFICIO SCIA 123/2026

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 67/2026

AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014

I L R E S P O N S A B I L E

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.09.2026 esecutiva ai sensi di legge, di classificazione in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, lì 2 Novembre 2026

IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Massimo Bertone

C O M U N E D I M O N T E P U L C I A N O

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

PIANO OPERATIVO – VARIANTE SEMPLIFICATA – MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO DI DUE ALBERGHI IN SITI IN S.ALBINO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 68/2026

AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014

I L R E S P O N S A B I L E

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.09.2026 esecutiva ai sensi di legge, di modifica in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, lì 2 Novembre 2026

IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.86 DEL 27/10/2026

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

VISTA la L.1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 27/10/2026 avente per oggetto "PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014" è stato approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Montevarchi;

2) che ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 65/2014, tutti gli elaborati costituenti il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 27/10/2026 sono depositati presso il Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Montevarchi e sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente al seguente link:
https://montevarchi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/8482551

LA DIRIGENTE
Arch. Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.87 DEL 27/10/2026

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R.65/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

VISTA la L.1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 27/10/2026 avente per oggetto "PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) DEL COMUNE DI MONTEVARCHI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R.65/2014" è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Montevarchi;

2) che ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 65/2014, tutti gli elaborati costituenti il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 27/10/2026 sono depositati presso il Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Montevarchi e sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente al seguente link:
https://montevarchi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/8482545

LA DIRIGENTE
Arch. Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 25/09/2026

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 6 AL PIANO OPERATIVO VIGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO DIREZIONALE IN VIA G. NATTA (AT1.02)" - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 65/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

VISTA la L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2026 avente per oggetto "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 6 AL PIANO OPERATIVO VIGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO DIREZIONALE IN VIA G. NATTA (AT1.02)" - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 65/2014" è stata adottata la variante urbanistica n. 6 al Piano Operativo del Comune di Montevarchi;

2) che ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 65/2014, tutti gli elaborati costituenti la variante urbanistica n. 6 al Piano Operativo del Comune di Montevarchi approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/09/2026 sono depositati presso il Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Montevarchi e sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente al seguente link:
https://montevarchi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/8417320

IL DIRIGENTE
Arch. Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 6 AL PIANO OPERATIVO VIGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELL'AREA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO DIREZIONALE IN VIA G. NATTA (AT1.02)" – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 65/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

VISTA la Del. C.C. n. 70 del 25/09/2026 divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante n. 6 al Piano Operativo (approvato con Del. C.C. 72 del 10/12/2024) di cui all'oggetto;

DATO ATTO:

- del deposito degli atti di adozione della Variante n. 6 al Piano Operativo in oggetto;
- dell'avvenuto deposito degli atti di adozione suddetti e dell'avviso pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale Regionale Toscana) n. 40 del 07.10.2026;
- alla data del 06.11.2026 non sono pervenute al protocollo del Comune osservazioni ai sensi degli art. 32 della L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'atto deliberativo sopra citato ha debitamente riportato il co. 3 dell'art. 32 della L.R. 65/2014, ossia "*[…] Qualora non siano pervenute osservazioni, la Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto. […]*";

VISTA la L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. 65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

che la Variante n. 6 al Piano Operativo adottata con Del. C.C. n. 70 del 25/09/2026 acquisterà efficacia, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

LA DIRIGENTE
Arch. Patrizia Belardini

COMUNE DI PONTEDERA

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 65/2014 "VARIANTI MEDIANTE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SOCIETÀ COSTRUZIONI NOVICROM S.R.L. IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ CN IMMOBILIARE S.R.L. – APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014

Avviso di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Visto** l'art. 8 del DPR n. 160/2010 "Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici" (Procedura di variante semplificata SUAP su richiesta);
- **Vista** la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e, nello specifico, gli artt. 35 e 252-ter;
- **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 luglio 2026, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, la variante Urbanistica - Varianti Mediante Sportello Unico per le Attività Produttive – per la modifica della destinazione d'uso di un'area posta nell'UTOE 1B10 PONTEDERA – LA BIANCA che consentirà al soggetto proponente di procedere all'adeguamento funzionale, logistico e di aree di sosta delle attività della Società Costruzioni Novicrom s.r.l. insediata su terreni di proprietà della società CN Immobiliare s.r.l;
- **Visto** che con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2026 si è preso atto dei contributi pervenuti a seguito del deposito del progetto e della determinazione n. 284 del 22 aprile 2026 a firma del Dirigente del Servizio Affari generali e SUAP con cui si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990;
- **Visto** altresì che in data 16 ottobre 2026 è pervenuto il versamento del Contributo Straordinario (CS) di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR n. 380/2001 di cui alla determinazione n. 725 del 13 agosto 2026;

RENDE NOTO

- Che la variante Urbanistica su progetto proposto attraverso procedura SUAP (ex art. 8 del DPR 160/2010 e art. 35 L.R. 65/2014) per la modifica della destinazione d'uso di un'area posta nell'UTOE 1B10 PONTEDERA – LA BIANCA finalizzata all'adeguamento funzionale della Società Costruzioni Novicrom s.r.l. in accordo con la società CN Immobiliare s.r.l., diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- Che la comunicazione dell'efficacia della presente variante semplificata, sarà trasmessa alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera;
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio nonché tramite il seguente link.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PONTEDERA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 56 del 30/09/2026

VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "SUMMER FIELD" COMPARTO 1 DI TIPO C1 (GIÀ COMPARTO 2 DI TIPO C2) UTOE 1B6 SANTA LUCIA E CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014

Avviso di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30 settembre 2026 è stata adottata, ai sensi degli artt. 32, 107 e 115 della L.R. n. 65/2014, la Variante per il completamento del Piano di Lottizzazione residenziale denominato "Summer Field" Comparto 1 - di Tipo C1 (già Comparto 2 - di Tipo C2) Utoe 1B6 Santa Lucia e contestuale Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico;
- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
- Che entro il suddetto termine potranno essere presentate osservazioni, in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it;
- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico e della variante al Piano di Lottizzazione, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate e che, qualora non fossero pervenute osservazioni, la variante al Piano di Lottizzazione e la contestuale variante semplificata al RU, diventeranno efficaci a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;
- Che la deliberazione consiliare e i relativi allegati tecnici sono stati trasmessi in copia alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera, ai sensi degli artt. 32 e 111 della L.R. n. 65/2014;
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio, nonché mediante il seguente link.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)

Settore IV – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1312 DEL 10/11/2026

"VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON CONTESTUALE PIANO DI RECUPERO, AI SENSI DELL'ART. 107 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 E SMI, COMPARTO 19 SUB 19/B DEL SISTEMA AMBIENTALE, LOC. GHEZZANO - PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI C.C. DEL 23/07/2026 N. 59 - APPROVAZIONE"

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

Vista la delibera di C.C. n. 59 del 23/07/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii è stata adottata la Variante al Piano Operativo Comunale con contestualepiano di recupero ai sensi dell'articolo 107 c.3 della L.R. 65/2014 Comparto 19 Sub 19/B Sistema Ambientale – Loc. Ghezzano.

RENDE NOTO

con propria Determina n. 1312 del 10/11/2026, che svolte le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato in premessa, previste dall'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 34 del 26/08/2026 dell'avviso di adozione e deposito presso la sede comunale del provvedimento adottato per 30 giorni consecutivi;
- comunicazione alla Regione e alla Provincia e trasmissione dei relativi atti in data 17/08/2026 con ns prot. 39388;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

non sono pervenute osservazioni.

AVVISA

pertanto che, come disposto dal c. 3 dell'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, la variante in oggetto "Variante al piano operativo comunale con contestuale piano di recupero, ai sensi dell'art. 107 c. 3 della l.r. 65/2014 e smi, comparto 19 sub 19/b del sistema ambientale, località Ghezzano", adottata con delibera di C.C. n. 59 del 23/07/2026, esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il presente avviso è reso noto al pubblico anche sul sito istituzionale del Comune

Il Dirigente
Ing. Mauro Badii

COMUNE DI SAN MINIATO

Variante semplificata n. 13 al Regolamento Urbanistico per modifica della destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata l'attuale sede provvisoria del Liceo G. Marconi.
Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni ed efficacia della Variante n. 13 ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della Legge Regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2024, n. 65 e s.m.i.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Miniato n. 49 del 28.09.2026, esecutiva, con cui è stata adottata la Variante semplificata n. 13 al Regolamento Urbanistico;

Accertato che:

- l'avviso di adozione dello strumento di pianificazione urbanistica in oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 40 parte II del 7.10.2026;

- nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sopracitato non sono pervenute osservazioni in merito;

Vista la Determina dirigenziale n. 1122 del 10/11/2026 con cui è stato preso atto che in ordine alla Variante n. 13 al Regolamento Urbanistico non sono state presentate osservazioni;

RENDE NOTO

- che la Variante semplificata n. 13 al Regolamento Urbanistico per la modifica della destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata l'attuale sede provvisoria del Liceo G. Marconi, diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge regionale n. 65 e s.m.i.;

- che la suddetta deliberazione ed i relativi allegati sono depositati in forma cartacea presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio e sono consultabili in via telematica sul Sito Web istituzionale dell'Ente alle seguenti sezioni:

- Sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del territorio"

https://sanminiato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3194554

- Sezione "Amministrazione - Documenti e Dati - Regolamento Urbanistico (RU) - Varianti al Regolamento Urbanistico";

https://comune.san-miniato.pi.it/documento_pubblico/varianti-al-regolamento-urbanistico/

Il Dirigente
Ing. Fabio Talini

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Provincia di Arezzo)

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n. 73 del 21.10.2026
APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2015 N. 65, AL PIANO DI RECUPERO RELATIVO ALLA SOTTOZONA BC_PIA_01 IN LOCALITÀ PIANTRAVIGNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20 DEL 26.03.2008 (BURT N.19 DEL 07.05.2008).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 e 112 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 21.10.2026 è stata approvata ai sensi dell'art.112 della L.R.T. la variante al Piano di recupero relativo alla sottozona BC_PIA_01 in località Piantravigne approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2008 (BURT n.19 del 07.05.2008)

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono depositati, in libera visione, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica, sono pubblicati all'albo on-line e saranno consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato del Servizio Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini al link: https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/node/86 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Provincia di Arezzo come previsto dall'art. 111 co.3 della L.R. n.65/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Novedrati

COMUNE DI VINCI (Firenze)

18^ Variante al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S. vigente, al PSI approvato ed al P.O. adottato, ai sensi degli articoli 32, 231 e 252 ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, proposta da Industrie Bitossi s.p.a. - presa d'atto mancata presentazione osservazioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l'art. 32 comma 3 della Legge Regionale Toscana n.65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;
- Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2026, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata adottata la 18^ variante al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S. vigente, al P.S.I. approvato ed al P.O. adottato, ai sensi degli articoli 32, 231 e 252 ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Industrie Bitossi s.p.a.;

Accertato che:

- L'avviso di adozione della suddetta variante è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 40 del 07/10/2026;
- Nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

Rende noto che:

- La 18^ Variante al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S. vigente, al P.S.I. approvato ed al P.O. adottato, ai sensi degli articoli 32, 231 e 252 ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Industrie Bitossi s.p.a., adottata con Deliberazione del C.C. n. 35 del 28/09/2026, nel periodo di pubblicazione non è stata oggetto di osservazioni e, pertanto, diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

Gli elaborati tecnici allegati alla Deliberazione sopra richiamata sono consultabili all'indirizzo: http://dgegovpa.it/Vinci/albo/Atti.aspx?numeroaffissione=1365&annoaffissione=2026

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

AVVISI DI RETTIFICA

COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

AVVISO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T. 65/2014 e SS.MM.II. - PIANO ATTUATIVO IN ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop5, UBICATO IN FRAZ. PERIGNANO - VIA SICILIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO

Premesso che:

- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme Lari adottato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2017, pubblicato sul B.U.R.T. n. 50 del 13/12/2017, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 27/03/2019, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 del 26/06/2019;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera adottato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 05/08/2020, pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 26/08/2020, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/04/2024 e approvazione definitiva con Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 52 del 20/06/2025, pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 02/07/2025;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato Piano Operativo adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 14/05/2021, pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 del 26/05/2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 28/12/2023 e successiva Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/01/2024, pubblicato sul B.U.R.T. n. 10 del 06/03/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2026, è stato adottato il "Piano attuativo in zona DM3 area a prevalente carattere commerciale/produttivo di Perignano – comparto TU_C.cop5", pubblicato sul B.U.R.T. n. 32 parte II del 12/08/2026;

RENDE NOTO

- che con Determinazione n. 642 del 27/10/2026 è stato approvato il piano attuativo in zona DM3 - "Aree a prevalente carattere commerciale/produttivo di Perignano -

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 - LARI - 56035 CASCIANA TERME LARI
TEL. 0587 687511 - FAX 0587 687575
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
www.cascianatermelari.gov.it

comparto Tu_C.cop5" ubicato in fraz. Perignano Via Sicilia, ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- che gli atti relativi alla procedimento in oggetto sono accessibili e consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Risorse per le Imprese e il Territorio
- Dr. Arch. Nicola Barsotti -

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 - LARI - 56035 CASCIANA TERME LARI
TEL. 0587 687511 - FAX 0587 687575
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
www.cascianatermelari.gov.it

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**